

TV e Minori



Rivista Bimestrale
a cura del Comitato
di autoregolamentazione
TV e Minori

1/07

Pubblichiamo - nelle pagine che seguono - il rapporto annuale sulle attività, svolte nel corso del 2006, dal Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione per la tutela dei minori in TV. Nonostante il fermo "tecnico" dei lavori, legato ad adempimenti del suo rinnovo, l'attività del Comitato durante il restante periodo dell'anno è stata intensa e proficua, sempre finalizzata a garantire l'osservanza delle "regole" previste dal Codice di autoregolamentazione e concordemente sottoscritte dalle emittenti radiotelevisive nel novembre del 2002.

Il rendiconto riporta le risoluzioni di accertata violazione, le raccomandazioni, le delibere e gli indirizzi interpretativi adottati dal Comitato a partire dal maggio del 2006, data dell'inizio del secondo triennio del suo mandato.

Come negli anni precedenti, l'Organismo di controllo dell'attuazione del Codice non si è limitato alla stretta attività istituzionale, ma ha anche promosso un'importante serie di iniziative che hanno ulteriormente arricchito il dibattito sul tema della tutela dei minori in televisione. In particolare ricordiamo l'incontro, avvenuto nell'ottobre scorso in collaborazione con l'IAP - Istituto per l'Autodisciplina Pubblicitaria - sul tema "Pubblicità e buona TV" dove, per la seconda volta, il Comitato ha proposto una approfondita riflessione sul rapporto tra pubblicità e qualità della televisione.

Altro appuntamento significativo (anche per l'importante sede nella quale si è svolto, l'Accademia dei Lincei) è stato il Convegno - svolto in concorso con la stessa Accademia e l'Ospedale Pediatrico del Bambino Gesù - sul tema "Televisione e minori. Benefici e rischi". Nel corso di questo incontro, qualificati esponenti del mondo universitario, medico, giuridico e scientifico si sono confrontati sulle complesse problematiche che investono la fruizione della televisione da parte dei minori.

Come ulteriore contributo all'approfondimento di queste importanti tematiche, riportiamo due testi: il nuovo "Contratto di servizio" recentemente sottoscritto (tra il Ministero delle Comunicazioni e la Rai) e la nuova Carta di Treviso. Si tratta di due documenti che contengono significative innovazioni e aggiornamenti normativi in merito alla tutela dei minori in televisione. E' un impegno civile e culturale che vede tutti fortemente e costantemente impegnati.

Elementi di consuntivo 2006

Il Comitato per l'applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori ha ormai una sua storia. Piccola non solo per numero di anni, eppure di qualche positivo significato: per essere per l'appunto storia e dunque in qualche modo durata, radicamento, avvio di solidità in un contesto generale in cui non mancano casi di organismi previsti e poi mai nati o venuti meno in fasce.

Nella (breve) sequenza degli anni di vita del Comitato, il 2006 si distingue per caratteristiche in qualche aspetto singolari. Intanto, il passaggio dal primo al secondo triennio di esistenza, con interposto quadrimestre di forzata inattività. Poi, e soprattutto, eventi esterni che, succedendosi nella seconda metà dell'anno, hanno costituito consistenti punti all'attivo della tutela dei minori in TV. Ci si riferisce alle "linee guida" (vedi [All.5](#)) fissate dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni con l'approvazione del Ministro delle Comunicazioni e recepite nel nuovo Contratto di servizio Stato - RAI dopo il vaglio ([All.6](#)) della Commissione Parlamentare per la vigilanza e l'indirizzo sulle radiodiffusioni. Poi ancora ci si riferisce all'atto di indirizzo ([All.7](#)) con cui in data 22 novembre 2006 l'Autorità, trattando delle trasmissioni di intrattenimento, ha anche raccolto e fatte autorevolmente proprie indicazioni emerse dalla "giurisprudenza" del Comitato, in materia di "reality show" e non solo. Infine ci si riferisce alla comunicazione in data 29 novembre 2006 ([All.8](#)) con cui l'Autorità, rigettando formali riserve formulate dalla Concessionaria del Servizio pubblico, conferma natura e poteri accertativi e sanzionatori del Comitato.

Le pagine di questa relazione annuale daranno pertanto spazio, accanto ai consueti dati di periodo, agli interventi appena ricordati, per sottolinearne la rilevanza ai fini in concreto di quella tutela dei minori che, sotto specie di cura dell'applicazione del Codice di autoregolamentazione, costituisce la ragion d'essere di questo Comitato.

A completare il quadro, vanno poi richiamate le prese di posizione a sostegno del Comitato che sono intervenute ripetutamente negli scorsi mesi da parte del Ministro delle Comunicazioni on. Paolo Gentiloni ([All.9](#)), dal Presidente della Commissione parlamentare di vigilanza on. Mario Landolfi ([All.10](#)) e del presidente dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni dott. Corrado Calabrò ([All.11](#)).

Da registrare anche la nuova edizione della Carta di Treviso ([All.12](#)) che tutela i minori soprattutto sotto il profilo della privacy nell'informazione. Rielaborato dai promotori (Ordine dei giornalisti, Provincia di Treviso, Telefono Azzurro) con il contributo del Comitato, il testo è stato varato con l'avallo del Garante per la protezione dei dati personali.

Allargando infine lo sguardo all'orizzonte europeo, nell'anno si è svilup-

pata la laboriosa revisione della direttiva (1989-1997) “Televisione senza frontiere”, con attenzione particolare alle nuove piattaforme tecniche di comunicazione. Il testo, che attende l’ultima approvazione da parte del Consiglio dei ministri europei, costituisce un progresso quanto a tutela dei minori, che risulta confermata e rafforzata.

Da otto mesi è dunque in funzione la seconda edizione del Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione. La prima edizione era giunta a scadenza, come previsto dal Codice, a metà gennaio 2006, per compimento del triennio.

Complicazioni procedurali oggettivamente fondate hanno prolungato i tempi necessari alla composizione del nuovo Comitato, sicchè si è determinata una stasi di quattro mesi, certo non utile alla funzionalità e alla credibilità esterna di un organismo di ancora recente costituzione, chiamato ad affrontare compiti non facili. Esagerando, si potrebbe paragonare la pausa alla chiusura temporanea di un ufficio d’igiene se non di un distaccamento dei vigili del fuoco. L’auspicio è ovviamente che scadenze future non comportino inconvenienti del genere.

Nel deprecato intervallo, un nucleo limitato di componenti del Comitato, con in testa il vicepresidente Chieppa, i quali, essendo stati nominati in tempi successivi alla nascita del Comitato, non avevano ancora compiuto il triennio, ha comunque assicurato un minimo di continuità istruttoria.

Con decreto in data 13 aprile 2006, il Ministero delle Comunicazioni, d’intesa col Presidente dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, infine ha potuto procedere alla nomina del nuovo Comitato. La composizione risulta dall’All. I. L’insediamento effettivo del nuovo Comitato è poi avvenuto in data 19 maggio 2006.

Avendo provveduto ai necessari adempimenti (nomina dei vicepresidenti con conferma del dott. Riccardo Chieppa e dell’ing. Bianca Papini e costituzione delle Sezioni istruttorie) il Comitato ha riannodato le fila della propria attività, e lo ha fatto sulla base del Regolamento interno, così come modificato dal precedente Comitato, in data 20 dicembre 2005. Tra le modifiche, si ricorda il passaggio da quattro a tre delle Sezioni istruttorie, deliberato a fini di funzionalità, alla luce dell’esperienza del primo triennio.

Nei mesi che vanno dal 9 maggio al 19 dicembre (al lordo della pausa estiva) il Comitato ha tenuto 15 sedute plenarie, mentre 42 sono state le sedute di Sezione istruttoria. Da che è entrato in funzione (fu insediato il 28 gennaio 2003) il Comitato ha tenuto 84 sedute plenarie, mentre 277 sono state le sedute di Sezione. Dati più analitici sono esposti nella TAV. A, che riporta anche i dati relativi all’intero quadriennio.

Tav. A - Sedute del Comitato 2003 - 2006 *

	2006	2005	2004	2003	TOTALE
NUMERO SEDUTE PLENARIE	15	23	24	22	84
ORE DI SEDUTA PLENARIA	45	73	85	69	272
SEDUTE DI SEZIONE ISTRUTTORIA	42	96	77	62	277
AUDIZIONI	4	4	3	3	14

* I dati 2005, in conformità a quanto a suo tempo pubblicato, sono in realtà comprensivi dei risultati a tutto 15 gennaio 2006, scadenza del primo triennio. Per contro, naturalmente, i dati 2006 sono al netto di tale residuo.

Alle sedute formali vanno aggiunte le audizioni che sono state quattro e hanno riguardato separatamente, in ordine cronologico, Sky, Mediaset e la RAI per due volte. Da registrare inoltre una riunione proficua con il Coordinamento nazionale dei Corecom guidato da Maria Luisa Sangiorgio e un incontro con il Consiglio Nazionale degli Utenti, presieduto dal dott. Luca Borgomeo, incontro che è stato concluso da un saluto del presidente dell'Agcom dott. Corrado Calabrò.

I frutti dell'attività che il Comitato ha svolto nel 2006, in pratica dal maggio quando ha ripreso i lavori dopo la pausa per ricostituzione, sono riepilogati nella Tav. B che rappresenta anche la serie storica di dati nel quadriennio. Ne risulta che nel 2006 i casi considerati sono stati 296, i procedimenti instaurati sono stati 98. Se poi si considera il quadriennio complessivamente, i casi esauriti sono stati 1542 e i procedimenti instaurati 453.

Tav. B - Risultati dell'attività del Comitato 2003 - 2006*

	2006	2005	2004	2003	TOTALE
CASI CONSIDERATI	296	379	512	355	1542
PROCEDIMENTI INSTAURATI	98	119	146	90	453
RISOLUZIONI DI VIOLAZIONE	31	47	53	32	163
DELIBERE CON RACCOMANDAZIONI	40	38	39	24	141
INDIRIZZI INTERPRETATIVI	4	6	7	9	25
SEGNALAZIONI** DIRETTE ALL'AGCOM	19	11	48	16	94

* I dati 2005, in conformità a quanto a suo tempo pubblicato, sono in realtà comprensivi dei risultati a tutto 15 gennaio 2006, scadenza del primo triennio. Per contro, naturalmente, i dati 2006 sono al netto di tale residuo.

** Si riferiscono a programmi del tipo "a luci rosse" diffusi durante le ore notturne in genere da TV locali, segnalati senza procedimento, direttamente all'AGCom, per l'eventuale seguito.

Tenuto conto dei periodi di effettiva attività, dopo l'anno di punta che fu il 2004 primo anno a regime, risulta sostanzialmente stabilizzato il numero annuo di procedimenti così come il numero di risoluzioni per accertata violazione (All. 2) e il numero di segnalazioni dirette all'AgCom riguardanti trasmissioni del tipo "a luci rosse" diffuse in orario notturno in genere su emittenti locali.

In aumento risultano invece le "raccomandazioni" (All.3) che rappresentano un indicatore dell'attività suasive che il Comitato cerca di intensificare presso l'emittenza. Da ricordare anche i testi d'indirizzo (All.4) rivolti a tutte le emittenti che nel 2006 hanno riguardato: i "Reality show", le trasmissioni di teletext, gli "spot di calendari" e la trasmissione o promozione, in orario di "televisione per tutti", dei cosiddetti film di Natale.

Il dato più significativo ovviamente continua ad essere quello riguardante le risoluzioni che il Comitato ha assunto per dichiarare, a seguito di procedimento e di contraddittorio con l'emittente, avvenute violazioni del Codice di autoregolamentazione.

La Tav. C prospetta, sempre anno per anno del quadriennio, appunto la classificazione delle Risoluzioni per emittente coinvolta.

Tav. C - Risoluzioni di violazione per emittente 2003 - 2006*

	2006	2005	2004	2003	TOTALE
RAI	7	13	14	11	45
MEDIASET	18	17	28	14	77
LA7 TELEVISIONI	2	3	5	4	14
SATELLITARI	1				1
TV LOCALI	3	14	6	3	26

* I dati 2005, in conformità a quanto a suo tempo pubblicato, sono in realtà comprensivi dei risultati a tutto 15 gennaio 2006, scadenza del primo triennio. Per contro, naturalmente, i dati 2006 sono al netto di tale residuo.

Per una corretta interpretazione dei dati di cui sopra, va tenuto presente che essi sono meramente numerici e prescindono dalla dimensione e portata di ciascuna violazione.

Interesserà anche conoscere - con un'avvertenza cautelativa riguardante la crescente difficoltà di identificare all'interno dei palinsesti i singoli "generi" - a quale tipo di programmi si riferiscano le violazioni accertate. Il dato relativo ai programmi di informazione è prevalentemente riferito all'edizione di "Studio Aperto" delle 18.30 (fascia protetta). La Tav. D comunque, sempre per l'intero quadriennio, presenta dati disaggregati appunto per genere:

**Tav. D - Risoluzioni di violazione per genere di programmi
2003 - 2006***

	2006	2005	2004	2003	TOTALE
Film/Telefilm	9	9	13	13	44
Fiction	-	3	3	3	9
Reality	2	1	4	2	9
Talk Show	1	10	13	3	27
Varietà	6	3	2	5	16
Informazione	9	7	7	1	24
Pubblicità	2	10	4	2	18
Cartoni animati	2	-	1	-	3
Altro	-	4	12	3	19

* I dati 2005, in conformità a quanto a suo tempo pubblicato, sono in realtà comprensivi dei risultati a tutto 15 gennaio 2006, scadenza del primo triennio. Per contro, naturalmente, i dati 2006 sono al netto di tale residuo.

Come previsto dal punto 6.3 del Codice di autoregolamentazione anche quest'anno le risoluzioni del Comitato sono state subito trasmesse, per l'eventuale seguito di competenza, all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. Direttamente all'Autorità, senza aprire procedimento, ma solo dopo una ricognizione preliminare, sono stati segnalati casi di trasmissioni del tipo "a luci rosse" in onda nelle ore notturne su emittenti locali. Il seguito delle iniziative del Comitato in seno all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni - Commissione Prodotti e Servizi è riepilogato nella Tav. E. Si ricordano la distinzione e l'autonomia dei due procedimenti: quello in seno al Comitato per l'applicazione del Codice di autoregolamentazione e quello in seno all'Autorità che sola ha il potere di infliggere sanzioni pecuniarie o di disporre oscuramenti di un'emittente. Anche in concomitanza con una revisione di strutture e competenze interne, il 2006 ha fatto registrare in seno all'AGCom un'intensificata attività; di alcuni atti rilevanti si è già fatto cenno; da ricordare anche l'applicazione dei maggiorati importi delle sanzioni pecuniarie, stabiliti dalla Legge Gasparri.

Tav. E - Seguito in AgCom dell'attività del Comitato - 2006*

	A SEGUITO DI RISOLUZIONI	A SEGUITO DI SEGNALAZIONI	TOTALE
SANZIONI PECUNIARIE	10	4	14
OBLAZIONI	-	1	1
DIFFIDE	-	-	-
ARCHIVIAZIONI DOPO PROCEDIMENTO	1	1	2
ARCHIVIAZIONI SENZA PROCEDIMENTO	18	12	30
CONTESTAZIONI IN CORSO	10	19	29
IN SOSPESO	1		1
ALL'ESAME PRELIMINARE	50	17	67

* In un limitatissimo numero di casi il procedimento presso l'AGCom si è svolto in parallelo e non a seguito di quello presso il Comitato.

La Tavola F allarga la rilevazione all'intero quadriennio.

Tav. F - Seguito in Agcom dell'attività del Comitato 2003 - 2006*

	2006		2005		2004		2003		Totale
	Dopo Risoluzioni	Dopo Segnalazioni	Dopo Risoluzioni	Dopo Segnalazioni	Dopo Risoluzioni	Dopo Segnalazioni	Dopo Risoluzioni	Dopo Segnalazioni	
SANZIONI	10	4	1	-	5	7	14	3	44
OBLAZIONI	-	1	-	-	-	1	1	2	5
DIFFIDE	-	-	-	-	-	1	-	-	1
ARCHIVIAZIONI	1	1	-	-	9	8	8	4	31
ARCHIVIAZIONI AMMINISTRATIVE	18	12	2	-	25	9	8	5	79

*In un limitatissimo numero di casi il procedimento presso l'AGCom si è svolto in parallelo e non a seguito di quello presso il Comitato.

L'insieme degli interventi del Comitato nel 2006 ha riguardato i profili della violenza nelle sue varie forme, le lesioni più o meno esplicite alla dignità della persona, la volgarità di situazioni e/o di linguaggio con effetti quanto meno banalizzanti nei rapporti interpersonali, anche i più delicati nell'equilibrio esistenziale. Sono questi profili riscontrabili nei diversi generi: dal film al talk show, al reality show, che oggettivamente si conferma come un format particolarmente esposto a più di un rischio.

Al riguardo l'atto di indirizzo, deliberato dall'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni in data 22 novembre 2006 e pubblicato dalla Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1° dicembre 2006, autorevolmente conferma

le preoccupazioni del Comitato. Recita il titolo: “Atto di indirizzo sul rispetto dei diritti fondamentali della persona, della dignità personale e del corretto sviluppo fisico, psichico e morale dei minori nei programmi di intrattenimento”. Il documento, che tra l’altro cita significativamente passi delle delibere del Comitato in materia di “reality show” e della disseminazione che ne consegue nel palinsesto, richiama le emittenti a rispettare “nell’ambito dei programmi di intrattenimento i principi fondamentali del sistema radiotelevisivo posti a garanzia degli utenti, avuto specifico riguardo alla dignità della persona, all’armonico sviluppo fisico, psichico e morale dei minori e ai diritti fondamentali della persona ivi compreso il rispetto dei sentimenti religiosi”. Invita inoltre le emittenti ad adottare cautele adeguate nel corso delle trasmissioni in diretta, nella scelta degli ospiti, nella regia e nella conduzione. Sono tutte indicazioni di portata concreta ed è significativo che si concentrino sui programmi di intrattenimento che, per loro natura, possono valersi del presupposto, solo in apparenza rassicurante, di non contenere messaggi influenti sulla formazione dei giovanissimi.

Quanto alle partizioni orarie dell’offerta televisiva, l’attenzione primaria del Comitato è stata rivolta, oltre che naturalmente al “prime time”, alla fascia a particolare protezione che il Codice stabilisce tra le 16 e le 19. Quasi la metà delle risoluzioni di accertata violazione deliberate nel 2006 hanno appunto riguardato trasmissioni in fascia protetta. Non si ignora che di fatto ci sono assai più ragazzi davanti al televisore in prima serata che non al pomeriggio; ma, sia pure convenzionalmente, il Codice di autoregolamentazione - e appunto il Codice il Comitato deve far rispettare - considera rilevante la circostanza che in una certa fascia oraria i ragazzi sono più facilmente in visione senza il sostegno di adulti e prescrive congiuntamente un “particolare controllo” dell’emittente su qualsiasi cosa vada in onda in tale fascia: insomma stabilisce che, per tutelare i minori e rassicurare le famiglie, si rispetti quanto meno un’oasi di tre ore sulle ventiquattro: un’oasi di franchigia pari dopo tutto ad un ottavo soltanto del palinsesto totale.

Da segnalare che nel 2006 l’attenzione del Comitato è andata estendendosi alla televisione satellitare che, del resto, copre ormai una posizione ragguardevole della fruizione televisiva anche in Italia.

Esemplificativamente: norme di portata generale sancite anche legislativamente, come il divieto di teletrasmettere nella fascia oraria definibile come “televisione per tutti” film vietati ai minori di anni 14 non possono certamente sopportare deroghe a favore di emittenti satellitari. E’ quanto afferma la Risoluzione del 5 dicembre 2006 riguardante la diffusione di un film per l’appunto vietato ai minori di anni 14, avvenuta alle ore 21.30, su Sky Cinema d’Autore. Val la pena di sottolineare in proposito che, oltre ovviamente all’interesse primario dei minori, sono da considerare anche esigenze di correttezza concorrenziale.

Nella parte introduttiva si sono richiamati anche sviluppi esterni al Comitato, intervenuti negli ultimi mesi del 2006, col risultato di rafforzare la tutela dei minori e in particolare natura, poteri, attività del Comitato. Da annotare al riguardo la svolta positiva intervenuta sul finire dell'anno nei rapporti tra il Comitato e la concessionaria del Servizio pubblico.

La bozza del nuovo contratto triennale di servizio tra lo Stato e la RAI - Radiotelevisione Italiana fa spazio, in termini innovativi, alle esigenze di qualità della programmazione anche ai fini della riconoscibilità e della credibilità del servizio pubblico; conferma, precisa, rafforza gli obblighi del servizio stesso a tutela dei minori. In particolare all'art. 7 stabilisce che la RAI "tiene nel massimo conto le raccomandazioni e le decisioni del Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori". E' questa testualmente la formulazione già inclusa nelle "linee guida", formulate in vista del rinnovo del Contratto di Servizio dall'AgCom, approvate dal Ministro e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 14 ottobre 2006 n. 240.

Perché il chiarimento è importante? Perché proprio la Concessionaria del servizio pubblico - e, per la verità, essa soltanto - negli ultimi due anni, attraverso una serie di iniziative, parte delle quali proposte in sede di giustizia amministrativa, aveva ritenuto di contestare natura e poteri del Comitato, sostenendo che, per effetto della L. 112/04, esso sarebbe stato ridimensionato ad organo interno dell'AgCom, non legittimato a prendere decisioni, a farle conoscere, a chiederne la pubblicazione da parte dell'emittente coinvolta.

Questa interpretazione in data 29 novembre 2006 è stata rigettata dall'AgCom, in replica alle posizioni che la RAI per qualche tempo, attraverso "memorie in prevenzione", aveva ritenuto di adottare, tra l'altro sospendendo la pubblicazione delle risoluzioni del Comitato.

Sgomberato ora il campo da queste pregiudiziali, la collaborazione con la RAI - per la verità mai venuta meno in seno al Comitato - potrà svilupparsi positivamente, nella fiducia che, secondo l'auspicio formulato dal Ministro Gentiloni, i comportamenti della Concessionaria del servizio pubblico saranno da "prima della classe". Assicurazioni anche al di là del contenzioso, sono venute dai vertici della RAI nel corso di audizioni svolte il 6 e il 18 dicembre 2006, anche per quanto riguarda l'attività di sensibilizzazione in preparazione per il 2007.

Il nuovo contratto di servizio Stato-RAI apre anche la strada ad un altro sviluppo positivo: la razionalizzazione e il potenziamento del sistema di avvertimenti e segnali simbolici, ad uso soprattutto delle famiglie. Un apposito gruppo di lavoro del Comitato presieduto dal vicepresidente Chieppa, da tempo aveva formulato indicazioni per aggiornare il sistema, col proposito di affiancare modalità legittimamente proprie di ciascuna emittente a uno zoccolo omogeneo per tutte le emittenti facilmente leggibile dai telespettatori. Ora, col contratto di servizio, la Rai si impegna ad

adottare sistemi di chiara riconoscibilità visiva per evidenziare, con riferimento ai film, alla fiction e all'intrattenimento, quelli adatti a una visione congiunta con un adulto e quelli adatti al solo pubblico adulto. Con riferimento a quest'ultima fattispecie, la Rai si impegna ad evidenziare i sistemi di chiara riconoscibilità visiva per tutta la durata dei relativi programmi. La Rai, inoltre, si impegna a promuovere l'attività di informazione di detta programmazione anche su riviste, guide elettroniche e in particolare sul televideo. Sulla scia di questo orientamento, confermato in sede di audizione dalla Concessionaria del servizio pubblico, il citato gruppo di lavoro potrà ora pervenire a indicazioni condivise e operative per l'appunto in conformità a quanto stabilisce il Contratto di servizio là dove prevede in materia, da parte della Concessionaria, "consultazione con l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori".

Anche in questo campo, come in quello già citato del rispetto della "fascia protetta", è opportuno ci sia chiarezza. Nessuno s'illude che la segnaletica abbia effetti generali, automatici e sicuri. Essa è comunque doverosa, soprattutto per impegnare e aiutare le famiglie. Ed è certamente un risultato del Codice di autoregolamentazione il progresso innegabile registrato finora ed evidente da confronto con la situazione di partenza (2003). In ogni caso la segnaletica è un richiamo a responsabilità. Inaccettabile sarebbe ovviamente intenderla come lasciapassare a valenza universale, in sostanza come alibi. Non c'è avvertenza o segnale che autorizzi a trasmettere qualsiasi cosa a qualsiasi ora, anche perché i comportamenti dei minori in presenza della segnaletica non sono affatto univoci, come risulta ad esempio dal Rapporto Eurispes 2006. (All. 13)

Anche una pausa può avere lati positivi. E forse la pausa che pur lamentiamo tra primo e secondo Comitato può aver favorito riflessioni di qualche respiro. Non nuove in sé, ma praticate con più agio. Tutte si possono riassumere in una conferma: è doveroso, è bene che l'arbitro fischi i falli in campo, anche col rischio di fare errori, è doveroso è giusto perché, se non lo facesse, si aggraverebbe la deriva per cui in campo pur di vincere (cioè pur di fare ascolto) tutto è lecito. Ma ci vuole altro che qualche fischio dell'arbitro perché il calcio sia un gioco bello e pulito.

E dunque il Comitato, pur cercando di tenere saldamente le posizioni che gli sono affidate, pur cercando di far rispettare questa o quella prescrizione, sente di dover esercitare una più ampia funzione suasive, alla lunga più feconda che non interventi sanzionatori. Sente anche di dovere, per quanto può, sollecitare e favorire ogni attività di sensibilizzazione di cui certo non pretende di avere un monopolio, che sarebbe oltre a tutto ridicolo. Obiettivo: la formazione di una cultura di rispetto per la persona in età evolutiva. Che è anche un modo per non immiserire la tutela dei minori, per affrancarla dall'inevitabile angustia di formulazioni negative,

articoli, commi, procedure. Quasi che, anche restando nell'ambito televisivo, l'esigenza saliente anche a tutela dei minori non fosse la qualità dei programmi. E' dunque da promuovere un'azione positiva che si caratterizza per la molteplicità dei luoghi, dei piani su cui può esercitarsi, nel concreto della società italiana di oggi. Alcune occasioni per svolgerle sono state promosse, nei limiti delle proprie possibilità, direttamente dal Comitato. Altre, di cui però è importante tener conto, esulano dal suo ambito e sono tuttavia tali da richiedere da parte del Comitato l'interessamento più attento.

Tra le prime, momento saliente è stata nel 2006 - ad iniziativa congiunta del Comitato e dell'Ospedale Pediatrico Bambin Gesù - la giornata di studio che si è tenuta il 14 novembre nella sede ospitante dell'Accademia dei Lincei, con una partecipazione di sicuro rilievo, sia qualitativamente sia quantitativamente. "Televisione e Minori: Benefici e rischi", questo il titolo tematico; a chiarirlo il sottotitolo "Valutazioni giuridiche, mediche, psicologiche". Significativo appare per sé il fatto che un tema riassuntivo della ragion d'essere del Comitato sia stato dibattuto nella sede culturale italiana più antica e prestigiosa: come a sottolineare, di quel tema, la rilevanza civile e scientifica. Oltre alla sede, del resto, i Lincei hanno offerto al convegno apporti autorevoli, come il saluto del presidente Giovanni Conso e un'introduzione di suggestivo spessore di Giorgio Oppo. Giuristi, pediatri, psicologi, mass mediologi accademicamente qualificati hanno approfondito l'argomento, dibattendolo infine in confronto con produttori televisivi nel corso di una tavola rotonda moderata da Bruno Vespa.

Un altro percorso di analisi, a cavallo tra economia e cultura, è stato ripreso in considerazione ad iniziativa del Comitato, con la collaborazione delle associazioni pubblicitarie. Un titolo definisce questo percorso: "Pubblicità e qualità televisiva, un possibile rapporto virtuoso". Può la pubblicità, cui si attribuiscono a ragione o a torto tante colpe, contribuire invece a promuovere programmi di qualità, a scoraggiare programmi offensivi per il sentire di rilevanti porzioni dell'opinione pubblica? A questo interrogativo importanti esponenti del mondo pubblicitario (da Malgara a Contri) e del mondo produttivo, in particolare della grande industria alimentare, hanno dato risposte promettenti: nel senso che inserzionisti seri possono sempre più dissociarsi da trasmissioni "trash". Quanto ai contenuti della pubblicità, il convegno è stato occasione per un consuntivo delle attività svolte dall'Istituto per l'Autodisciplina Pubblicitaria, che per l'appunto nel 2006 ha compiuto il quarantesimo anno di attività.

Si è intensificata nel 2006 la partecipazione del Comitato a convegni, seminari, iniziative istituzionali, universitarie o associative, riguardanti problemi dell'età evolutiva in rapporto ai media e in particolare alla televisione.

Sempre più si consolida in effetti la persuasione che risultati consistenti e durevoli a tutela dei minori in TV possano conseguirsi solo attraverso la maturazione in proposito di una cultura, sorretta da adeguata adesione alle priorità e alla responsabilità che ne conseguono. A sua volta questa auspicata cultura, come espressione di una società avvertita, richiede la convergenza di più soggetti: la famiglia - la famiglia anzi tutto - la scuola, le istituzioni e naturalmente le imprese televisive nella loro responsabile consapevolezza.

In proposito diecimila ottocento copie del Codice di autoregolamentazione, integrate da uno stralcio del T.U. sulla radiotelevisione di cui al d. legislativo n. 177/2005 e da un facsimile di modulo per indirizzare segnalazioni al Comitato, stanno partendo in questi giorni grazie al Ministero dell'Istruzione con destinazione alle articolazioni della scuola sul territorio nazionale. E' un atto, insieme simbolico e molto concreto, di coinvolgimento nella tutela dei minori in TV della scuola, che, anche in virtù dei suoi rapporti con la famiglia, è chiamata ad essere protagonista di sforzi convergenti. La cooperazione in questo campo, sancita dalla L. 112/04, definita dal Regolamento interministeriale (Ministero delle Comunicazioni - Ministero della Pubblica Istruzione) di cui al D. 13 aprile 2006, sta avendo un momento di concreta attuazione, in particolare attraverso il lancio del concorso "Teleduchiamoci". Nell'apposito Gruppo di lavoro costituito al riguardo presso la Pubblica Istruzione il nostro Comitato è ovviamente rappresentato.

Quel che in sostanza si auspica è che gli insegnanti e per loro tramite le famiglie esercitino la dovuta attenzione alla dieta mediatica dei ragazzi, siano al riguardo vicini ai ragazzi, fornendo loro spunti critici, integrazioni, anticorpi e addestrandoli, quando ci sia materia di contestazioni o di suggerimenti, a non chiudersi nel mugugno qualunquistico, ma ad esprimersi con la partecipazione che è propria di cittadini attivi.

Ancora in materia di campagne di sensibilizzazione vanno meritoriamente segnalate le iniziative adottate durante il 2006 da "La7" e da FRT, di cui non va dimenticata la benemerita di aver per prima nel 1993 promosso un documento di autoregolamentazione per le televisioni private. Quanto a Mediaset il presidente del gruppo ha personalmente fornito al Comitato un quadro delle iniziative adottate e lo ha fatto nell'audizione tenutasi il 29 novembre 2006. E' da registrare meritoriamente la tempestività con cui Mediaset ha realizzato la campagna di sensibilizzazione 2006.

Per parte sua il Comitato si propone tra l'altro di intensificare i contatti sia con le istituzioni, sia con centri di studi e ricerca, ma soprattutto sia con le varie espressioni della società civile per coglierne le sensibilità e favorirne un costruttivo convergente rapporto.

Fatti di cronaca succedutisi negli ultimi mesi nel nostro Paese hanno fondatamente turbato l'opinione pubblica e confermato l'esistenza di un

disagio, in particolare adolescenziale, con esiti anche diffusi e drammatici. Vanno senz'altro evitate al riguardo connessioni semplicistiche, generalizzate e facilmente arbitrarie. E tuttavia non si può ignorare l'esigenza di riservare la massima attenzione alle condizioni in cui di fatto vengono formandosi le nuove generazioni e ai fattori che vi concorrono. Tra questi fattori la televisione conserva ruolo di innegabile rilievo: un ruolo che educativo o diseducativo in qualche modo è, oggettivamente, anche preterintenzionale. Occuparsene e preoccuparsene, con la delicatezza che i fatti culturali esigono, appare doveroso.

Gennaio 2007

Emilio Rossi, *Presidente*
Riccardo Chieppa, *vice Presidente*
Bianca Papini, *vice Presidente*

Elenco Allegati

Composizione del Comitato (D.M. 13 aprile 2006)	pag. 18
Risoluzioni di accertata violazione del Codice di autoregolamentazione Tv e Minori, deliberate nel 2006	pag. 19
Raccomandazioni deliberate nel 2006	pag. 60
Indirizzi interpretativi 2006	pag. 62
Linee guida AGCOM/ Ministero delle Comunicazioni per il Contratto di servizio RAI	pag. 68
Nuovo Contratto di servizio Stato/RAI	pag. 85
Atto di indirizzo AGCom in data 22 novembre 2006 su programmi di intrattenimento	pag.122
Comunicazioni AGCom in data 29 novembre 2006 in risposta a memorie in prevenzione della RAI - Radiotelevisione Italiana	pag.127
Dichiarazioni del Ministro delle Comunicazioni on. Paolo Gentiloni	pag.131
Dichiarazioni del Presidente della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, on. Mario Landolfi	pag.133
Dichiarazioni del Presidente dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni dott. Corrado Calabrò	pag.136
Nuova Carta di Treviso	pag.140
Dati sui comportamenti dei minori di fronte alla segnaletica assegnata ai programmi	pag.147
Stralcio del 40° Rapporto CENSIS sulla situazione sociale del Paese 2006	pag.148

Elenco tavole infra testo

Tav. A - Sedute del Comitato 2003 - 2006
Tav. B - Risultati dell'attività del Comitato 2003 - 2006
Tav. C - Risoluzioni di violazione per emittente 2003 - 2006
Tav. D - Risoluzioni di violazione per genere di programmi 2003 - 2006
Tav. E - Seguito in AgCom dell'attività del Comitato 2006
Tav. F - Seguito in Agcom dell'attività del Comitato 2003 - 2006

Composizione Comitato per la tutela dei Minori in Tv

18

DR. EMILIO ROSSI	PRESIDENTE
DR. RICCARDO CHIEPPA	VICEPRESIDENTE
ING. BIANCA PAPINI	VICEPRESIDENTE

RAPPRESENTANTI EMITTENTI

DR. ELEANORA LUCCHIN	MEDIASET
DR. GIANFRANCO NOFERI	RAI
ING. BIANCA PAPINI	LA 7 - MTV
DR. ALESSIA CARICATO	AERANTI - CORALLO
DR. FILIPPO REBECCHINI	FRT

SUPPLEMENTI

DR. MARIO ALBANESI
DR. FILIPPO D'AGOSTINO
DR. ROCCO MONACO
DR. STEFANIA ROTOLO

RAPPRESENTANTI ISTITUZIONI

DR. EMILIO ROSSI
DR. ADALBERTO BALDONI
DR. SAMUELE CIAMBRIELLO
DR. SIMONETTA MATONE
AVV. FRANCESCA QUADRI

SUPPLEMENTI

DR. FRANCO ANGRISANI
DR. ALESSANDRO CAROSELLI
DR. PIETRO CARRELLA
AVV. GIORGIO DE MARINIS
DR. ROBERTO GENOVESI

RAPPRESENTANTI UTENTI

DR. RICCARDO CHIEPPA
PROF. GIOVANNI BAGGIO
DR. ELISA MANNA
DR. ANGELA NAVA MAMBRETTI
DOTT.SSA ISABELLA POLI

SUPPLEMENTI

DR. GIANNI BIONDI
PROF.SSA MILLY BUONANNO
DR. GIUSEPPE NOTARSTEFANO

*Quale risulta dal D.M. 13 aprile 2006 e dalle nomine interne effettuate a termine di Regolamento nella seduta di insediamento del 9 maggio 2006.

Risoluzioni 2006

- **DOMENICA IN** (scontro Pappalardo - Zequila) in onda il 22.01.06 alle ore 14.00 su Rai 1 - risoluzione 23 maggio 2006
- **SPOT SERVIZI TELEFONICI A VALORE AGGIUNTO** in onda il 27.01.06 alle ore 17.47 e 18.57 su Umbria TV - risoluzione 23 maggio 2006
- **DISTRACTION** e **STUDIO APERTO** (Comportamenti trasgressivi e diseducativi. Sanzionato inoltre il servizio promozionale trasmesso nel tg e in fascia protetta) su Italia 1, del 21 marzo 2006 alle ore 21.00 circa e il 22 marzo 2006 alle ore 18.30 - risoluzione 23 maggio 2006
- **FUOCO ASSASSINO** (immagini e situazioni di cruda drammaticità inidonee alla collocazione oraria) in onda il 19.02.06 dalle 16.00 su Rete 4 - risoluzione 6 giugno 2006
- **LE IENE** (interviste a coppia di lesbiche) in onda il 13.03.2006 su Italia 1 dalle ore 21.00 e **LE IENE** (intervista a vallette di Zelig) in onda il 27.06.06 su Italia 1 dalle 21.00 - risoluzione del 20 giugno 2006
- **MAI DIRE GRANDE FRATELLO** (turpiloquio rafforzato da scritte in sovrapposizione) in onda il 02.04.06 su Italia 1 alle 19.45 - risoluzione del 20 giugno 2006
- **COLD CASE - DELITTI IRRISOLTI** (due telefilm con situazioni di spinta drammaticità coinvolgenti minori) in onda su Rai 2 il 29.04.06 e il 13.05.06 dalle ore 21.00 - risoluzione del 20 giugno 2006
- **SERVIZIO PROMOZIONALE DI LUCIGNOLO IN STUDIO APERTO** (fenomeno delle baby gang) in onda il 18.05.06 su Italia 1 alle 18.30 - risoluzione del 20 giugno 2006
- **DISTRACTION** (antologia delle puntate precedenti contenente episodi di trasgressione, già sanzionati dal Comitato) in onda su Italia 1 il 4.6.06 alle 21.10 - risoluzione del 4 luglio 2006
- **STUDIO APERTO, SERVIZIO PROMOZIONALE DI DUE PUNTATE DI LUCIGNOLO** (dedicate la prima alle notti trasgressive, al sesso a pagamento la seconda) in onda il 15.06 e in onda il 25.05.06 - risoluzione del 4 luglio 2006

- IL BIVIO (intervista alla figlia minore di una persona che ha cambiato sesso) in onda su Italia 1 il 19 giugno 2006 alle 22.55 - risoluzione 18 luglio 2006
- Telefilm “CSI - E' un omicidio” (ragazzina innamorata del padre ha una gravidanza isterica e uccide la madre) in onda su Italia 1 il 9 giugno 2006 alle 21.00 - risoluzione 18 luglio 2006
- CHAT LINE EROTICA su La9 in onda il 1.05.06 tra le 10 e le 10.10 - risoluzione del 5 settembre 2006
- Film “NEL CENTRO DEL PERICOLO” (assalto terroristico ad un Ministero con scene di violenza estrema) in onda su Rai 1 l'11 luglio 2006 dalle ore 15.27 (in “fascia protetta”) - risoluzione del 5 settembre 2006
- Tg1, Tg2 e TG3 (accoltellamento di adolescente in Gran Bretagna) del 24.06.06 - risoluzione del 5 settembre 2006
- I GRIFFIN (cartone animato per adulti con espliciti riferimenti sessuali) in onda su Italia 1 il 27.07.06 e il 28.07.06 alle 14.30 - risoluzione del 19 settembre 2006
- “DENTRO LA NOTIZIA” (immagini iracheni torturati) in onda su TELEDONNA il 29.07.06 dalle ore 8.15- risoluzione del 19 settembre 2006
- BISTURI (enfattizzazione della perfezione corporea ed esibizione di problemi riguardanti la sfera privata) in onda su Italia 1 il 1 e 8 agosto 2006 alle ore 21.00 - risoluzione del 19 settembre 2006
- Film “L'ULTIMO COMBATTIMENTO DI CHEN” (scene di violenza) in onda su La7 il 15.07.06 dalle ore 16.00 (“fascia protetta”) - risoluzione 3 ottobre 2006
- Telefilm “THE MOUNTAIN” (vicende riguardanti la sessualità di giovanissimi) in onda su Rai 2 il 16.09.06 alle ore 17.00 (“fascia protetta”)-risoluzione 17 ottobre 2006
- STUDIO APERTO (Lite Sgarbi -Mussolini) del 30.09.06 ore 18.43 e del 3.10.06 ore 18.45 e del 2.10.06 dalle 18.30 su Italia 1 - risoluzione 7 novembre 2006

- TG2 (servizio sul partito dei pedofili in Olanda) in onda il 4.10.06 alle 20.30 - risoluzione 7 novembre 2006
- STUDIO APERTO (suicidio di una adolescente con enfasi sul disagio psicologico nei confronti dei coetanei) il 9.10.06 alle 18.30 - risoluzione 7 novembre 2006
- WONDERLAND (film vietato ai minori di 14 anni) su SKY CINEMA AUTORE IL 26.07.06 ALLE 21.30 - risoluzione 5 dicembre 2006
- BUONA DOMENICA (intervista a Lorena Bobbit) su Canale 5 il 1 ottobre 2006 alle 13.30 - risoluzione 5 dicembre 2006
- BUONA DOMENICA (intervista ad Annamaria Franzoni) su Canale 5 il 5 novembre 2006 alle 13.30 - risoluzione 5 dicembre 2006
- STUDIO APERTO (servizio su omicidio di Cogne) su Italia 1 il 1 novembre 2006 alle 18.30 - risoluzione 5 dicembre 2006
- L'ISOLA DEI FAMOSI (bestemmia di Ceccherini) in onda il 18 ottobre 2006 - risoluzione 19 dicembre 2006
- DR. HOUSE (modella quindicenne ermafrodita che ha sedotto il padre) in onda il 18 ottobre alle 21.00 su Italia 1 - risoluzione 19 dicembre 2006
- Film "LA FIGLIA DEL GENERALE" (torbida vicenda di stupri, dissolutezza e violenza in ambiente militare) in onda il 9 novembre 2006 alle ore 21.40 circa - risoluzione 19 dicembre 2006
- DRAGON BALL (cartone animato inadatto ai bambini per immagini di violenza insistita) in onda il 15 e il 23 novembre alle ore 14.05 su Italia 1 - risoluzione 19 dicembre 2006

Risoluzione 50/05 del 23 maggio 2006 per “Domenica In” e “Vita in diretta”

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori riunito il 23 maggio 2006

a conclusione del procedimento prot. n. 10/06, riguardante “Domenica In” del 22 gennaio 2006 su Rai I e “Vita in diretta” del 23 gennaio 2006 sempre su Rai I

valutata, con le indicazioni della Sezione istruttoria unificata le memorie fatte pervenire dalla Rai Radiotelevisione Italiana in data 22 febbraio e 10 marzo 2006

ribadisce l'irrelevanza del fatto che a riguardo della citata trasmissione di “Domenica In” sia pendente procedimento davanti all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, stante la evidente possibilità di coesistenza su piani ben diversi dei due distinti interventi

a riguardo della violenta rissa verbale Pappalardo-Zequila diffusa in una trasmissione di tipico intrattenimento familiare come “Domenica In”, ritiene che, in contrasto con quanto si sostiene dalla Rai, comportamenti omissivi da parte dei responsabili del programma ragionevolmente sussistano sia nella fase preparatoria sia al momento dello scontro, il che risulta anche dalle apprezzate dichiarazioni del Direttore di Rete contenute in “Vita in diretta” del successivo 22 gennaio 2006-05-24

deve pertanto ravvisare nella citata trasmissione “Domenica In” violazione del Codice di autoregolamentazione, con riferimento al combinato disposto dai punti 2.4. e 2.5. prima parte, in relazione al T.U. 31 luglio 2005, d.lgs n. 177, art 4 lettera b e art. 34 comma 3

a riguardo invece della posizione dedicata ai postumi della rissa nel programma “La vita in diretta” trasmessa il successivo 22 gennaio, ritiene che l'ampio rilievo in fascia protetta possa ritenersi compensato dalle dichiarazioni esplicitamente riparatrici del Direttore di rete e pertanto dispone di non ulteriormente procedere

prescrive che, in conformità a quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione (p.6.2) e dal d. lgs. 31 luglio 2005 n. 177 (art. 35 comma 4), l'emittente dia chiara e adeguata notizia della presente risoluzione in un proprio notiziario di massimo o buon ascolto, entro i prossimi 10 giorni.

Il Presidente

**Risoluzione 48/06 del 23 maggio 2006
per spot telefonico su Umbria TV**

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori riunito il 23 maggio 2006

a conclusione del procedimento prot. N. 32/06 riguardante spot di linea telefonica diffusi da Umbria TV il 27 gennaio 2006

valutata, con le indicazioni della Sezione istruttoria unificata, la memoria fatta pervenire da Umbria TV in data 3 maggio 2006

accertato che in data 27 gennaio Umbria TV ha diffuso in fascia protetta per due volte (h. 17.47 e ore 18.57) all'interno di un programma di cartoni animati uno spot pubblicitario di suonerie per cellulari acquistabili attraverso sms recante la scritta riservato ai maggiorenni

preso atto che l'emittente attribuisce la duplice diffusione ad errore risalente ad un "preconfezionamento", che comunque non esime l'emittente stessa da responsabilità

preso pure atto con apprezzamento delle assicurazioni che l'emittente fornisce per il futuro

deve rilevare violazione del Codice di autoregolamentazione ai punti 4.2. e 4.4. con riferimento anche all'art. 34, comma 3 e 4, d. lgs 31 luglio 2005 n. 177

prescrive che, in conformità a quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione (p.6.2.) e dal d. lgs. 31 luglio 2005 n. 177 (art. 35 comma 4), l'emittente dia chiara e adeguata notizia della presente risoluzione, in un notiziario di massimo o buon ascolto entro i prossimi 10 giorni.

**Risoluzione n. 49/06 del 23 maggio 2006
per “Distraction” del 21 marzo 2006 e “Studio Aperto”
del 22 marzo 2006**

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori riunito il 23 maggio 2006

a chiusura del procedimento prot. n. 59/06 e n. 60/06, per “Distraction” e “Studio Aperto” edizione delle 18.30 in onda su Italia 1 rispettivamente il 21 e il 22 marzo 2006

valutata, con le indicazioni della Sezione Istruttoria unificata, la memoria difensiva fatta pervenire da Mediaset in data 5 maggio 2006

ritiene che le argomentazioni difensive in essa sviluppate, riconducibili per quanto riguarda “Distraction” al suo innegabile carattere ludico – demenziale e alle cautele verbali contro il possibile rischio imitativo non compensino il complessivo impatto esercitato sui ragazzi dalle situazioni e dalle immagini. Da esse emerge un banalizzante incentivo a comportamenti trasgressivi intesi come occasione di accesso prima, di affermazione competitiva poi, di violenza autolesionistica contro il premio conseguito, infine

ritiene anche, con riguardo al servizio che al successo di “Distraction” ha ritenuto di dedicare il giorno successivo a “Studio Aperto” proprio nell’edizione delle 18.30 incluso in “fascia protetta”, una oggettiva segnalazione promozionale diretta ai ragazzi, del resto confermata da successive sottolineature in trasmissione dal conduttore Teo Mammucari

rileva pertanto violazione del Codice di autoregolamentazione per quanto riguarda “Distraction” con riferimento al punto 2.5 del Codice che vieta trasmissioni di intrattenimento nocive ai minori e per quanto riguarda il servizio di “Studio Aperto” con riferimento particolare al punto 3.1

prescrive che, in conformità a quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione (p.6.2) e dal d. lgs. 31 luglio 2005 n. 177 (art. 35 comma 4), l’emittente dia chiara e adeguata notizia della presente risoluzione in un proprio notiziario di massimo o buon ascolto, entro i prossimi 10 giorni.

**Risoluzione n. 51/06 del 6 giugno 2006
per il film “Fuoco Assassino” su Rete 4**

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori riunito il 6 giugno 2006

a chiusura del procedimento prot. n. 45/06, riguardante la diffusione del film “Fuoco assassino” avvenuta su Rete 4 il 19 febbraio 2006 a partire dalle ore 16

valutata, con le indicazioni della Sezione Istruttoria n. 1, la memoria difensiva fatta pervenire da Mediaset in data 31 maggio 2006

non ritiene accoglibili le argomentazioni, sviluppate nella suddetta memoria e riguardanti la connotazione della rete e la programmazione in giornata domenicale

quanto alle caratteristiche del film, deve rilevare la presenza – accanto a innegabili valori positivi – di reiterate immagini e situazioni di cruda drammaticità inidonee alla collocazione oraria

ritiene pertanto che la scelta di diffondere il film in fascia protetta contrasti in particolare con l’impegno previsto dal Codice al punto 3.1.

chiede all’emittente, in conformità a quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione (p.6.2) e dal d. lgs. 31 luglio 2005 n. 177 (art. 35 comma 4), di dare chiara e adeguata notizia della presente risoluzione in un proprio notiziario di massimo o buon ascolto, entro i prossimi 10 giorni.

Il Presidente

**Risoluzione n. 52/06 del 20 giugno 2006
per “Le Iene Show” del 13 e del 27 marzo 2006 su Italia 1**

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori riunito il 20 giugno 2006

a chiusura dei procedimenti prot. n. 53/06 e prot. 64/06 riguardanti le puntate di “Le Iene Show” in onda su Italia 1 in apertura di serata rispettivamente il 13 e il 27 marzo 2006

rilevato che la trasmissione del 13 marzo comprendeva alle ore 21.41 l'intervista a una coppia di lesbiche, una componente della quale ha successivamente mutato sesso, con tutta una serie di sollecitati espliciti particolari anatomici e fisiologici e con riferimenti ai riflessi sui figlioletti nati da relazioni precedenti

rilevato anche che la trasmissione del 27 marzo a sua volta proponeva alle 21.25 un'intervista a Katrin e Valeria, modelle di “Zelig”, con domande e risposte su temi come: perdita della verginità, masturbazione, orgasmo, posizione per la pratica sessuale, dimensioni dell'organo maschile, ecc...

valutate, con le indicazioni della Sezione Istruttoria n. 1, assegnataria dei procedimenti, le memorie difensive fatte pervenire da Mediaset in data 5 giugno e 31 maggio 2006

non riconosce rilevanza determinante alle argomentazioni difensive, riguardanti sia la durata circoscritta degli episodi contestati, sia la cifra autorale e satirica del programma, dovendo avvertire semmai che proprio il loro essere avvolti in un contesto gradevole con cui il pubblico si è da tempo familiarizzato ne acuisce attrattiva e legittimazione, con aspetti oggettivamente suscettibili di disorientare i minori, soprattutto ma non solo sotto il profilo del rapporto parentale esposto al metro di situazioni decisamente abnormi

tutto ciò considerato ritiene di dover ravvisare violazioni del Codice di regolamentazione TV e minori con riguardo agli impegni che regolano la programmazione in orario di televisione per tutti e in particolare al punto 2.5

coglie occasione dai due procedimenti per esprimere preoccupazioni

pazione circa la caratterizzazione che è venuto assumendo un programma non certo privo di intelligente creatività e di gradimento con crescenti spazi dedicati a temi, personaggi, linguaggi trasgressivi

rimette alla responsabile sensibilità dell'emittente, in vista del palinsesto autunno-inverno, valutare se propendere per una collocazione del programma, se si ritiene di riprenderlo, fuori dell'orario di "televisione per tutti" svincolandolo da certe connesse e doverose cautele, oppure mantenere la collocazione attuale accettando in tal caso taluni limiti, quelli voluti dallo spirito e dalla lettera del Codice di autoregolamentazione

chiede all'emittente, in conformità a quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione al punto 6.2 e dal T.U. di cui al decreto legislativo 177/2005 art. 35, comma 4, di dare chiara e adeguata notizia della presente risoluzione in un proprio notiziario di massimo o buon ascolto, entro i prossimi 10 giorni.

Il Presidente

**Risoluzione n.55/06 del 20 giugno 2006
per “Mai dire G” del 2 aprile 2006 su Italia 1**

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori riunito il 20 giugno 2006

a chiusura del procedimento prot. n. 80/06, riguardante la trasmissione “Mai dire G” in onda su Italia 1 il 2 aprile 2006 con inizio alle ore 19.45

valutata, con le indicazioni della Sezione Istruttoria n. 2, assegnataria del procedimento, la memoria difensiva fatta pervenire da Mediaset in data 5 giugno 2006

dà ovviamente atto del riconoscibile “stile comico-satirico” del programma, ma non può non rilevare che la riproposta di turpiloquio, non solo ripetuto ma rafforzato e “fissato” in apposite soprascritte, costituisce violazione del Codice di autoregolamentazione che al punto 2.5. sancisce un impegno valido indipendentemente dalle alternative di programma

chiede all'emittente, in conformità a quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione al punto 6.2 e dal T.U. di cui al decreto legislativo 177/2005 art. 35, comma 4, di dare chiara e adeguata notizia della presente risoluzione in un proprio notiziario di massimo o buon ascolto, entro i prossimi 10 giorni.

Il Presidente

**Risoluzione n. 53 /06 del 20 giugno 2006
per due telefilm della serie “Cold Case - Delitti Irrisolti”**

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori riunito il 20 giugno 2006

a conclusione dei procedimenti prot. n. 95/06 e prot. 113/06, riguardanti telefilm della serie “Cold Case – Delitti irrisolti” in onda su Rai 2 rispettivamente la sera del 29 aprile 2006 (“La vendetta di Archie”) e la sera del 13 maggio 2006 (“Strano frutto”)

valutata, con le indicazioni della Sezione istruttoria n.1 , assegnataria dei procedimenti, la memoria difensiva fatta pervenire dalla Rai Radiotelevisione Italiana in data 15 giugno

deve ancora una volta respingere la tesi ancora una volta sostenuta dalla Concessionaria del Servizio pubblico, nel tentativo di negare al Comitato di applicazione “alcun potere autonomo e diretto a rilevanza esterna nei confronti delle emittenti radiotelevisive” in palese contrasto con l’impegno da essa Concessionaria assunto sottoscrivendo un Codice, che successive norme legislative hanno semmai rafforzato

rileva che entrambi i telefilm oggetto di procedimenti hanno proposto e sviluppato in orario di “televisione per tutti” situazioni limite di spinta drammaticità coinvolgenti un minore, volta a volta come omicida travolto da singolare crisi affettiva, come doppia vittima nell’integrità sessuale e nella vita, come spettatrice della vendetta del padre tradito dalla madre

più precisamente: quanto al procedimento n. 95/06 richiama l’attenzione sulla torbida vicenda di un adolescente che il padre pedofilo trascura rivolgendole le sue attenzioni ad un bambino e che per gelosia determina la morte per annegamento del giovanissimo “rivale”; quanto al procedimento n. 113/06, rileva che una bambina è costretta ad assistere atterrita alla vendetta del padre contro un giovane di colore amico della moglie, infine vittima sino all’impiccagione della insistita violenza di aggressori razzisti

quale che siano i contesti e i messaggi finali e pur dando atto dell’impiego della farfalla rossa intermittente anche se non sempre puntuale e di un annuncio verbale peraltro con formula meno esplicita di quella

impiegata da altre emittenti, ritiene che tali pur doverosi accorgimenti non giustifichino la diffusione in orario di “televisione per tutti” di programmi che - alla luce della nostra sensibilità - per rischio consistente di nuocere ai minori, da tale orario dovrebbero essere esclusi in ottemperanza al Codice di autoregolamentazione, con riguardo alla Premessa, ai Principi Generali, alle disposizioni del paragrafo 2 (“La televisione per tutti 7.00 - 22.30”) e alla “ratio” stessa del Codice

confida che in presenza di cicli di telefilm di richiamo, l'emittente, tanto più in quanto tenuta ai particolari doveri del contratto di servizio, proceda ad una selezione sempre più attenta delle singole puntate, provvedendo, per quelle che presentano aspetti più rischiosi per i minori, all'accantonamento oppure alla proposta in orario non di “televisione per tutti”

chiede all'emittente, in conformità a quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione al punto 6.2 e dal T.U. del decreto legislativo 177/2005 art. 35, comma 4, di dare chiara e adeguata notizia della presente risoluzione in un proprio notiziario di massimo o buon ascolto, entro i prossimi 10 giorni.

Il Presidente

**Risoluzione n. 54/06 del 20 giugno 2006
per “Studio Aperto” del 18 maggio 2006**

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori riunito il 20 giugno 2006

a chiusura del procedimento prot. n. 115/06, riguardante l'edizione delle 18.30 di “Studio Aperto”, in onda il 18 maggio 2006 per la promozione in essa contenuta della rubrica giornalistica “Lucignolo” in onda sulla stessa rete nella tarda serata dello stesso giorno

valutata, con le indicazioni della Sezione Istruttoria n. 2, assegnataria del procedimento, la memoria difensiva fatta pervenire da Mediaset in data 16 giugno 2006

non nega, anzi sottolinea, l'attualità del tema “Baby gang” e l'opportunità di trattarlo con modalità consone ai diversi possibili orari di trasmissione, e dà atto della scelta dell'emittente di non rendere riconoscibili i partecipanti, scelta peraltro dovuta tenuto conto dell'incerta età dei partecipanti stessi; non può peraltro accogliere le argomentazioni dell'emittente sulla portata dell'intervento di “Studio Aperto” innegabilmente promozionale, anche se non esclusivamente promozionale nel senso che anticipa sinteticamente aspetti di un preoccupante fenomeno giovanile (prova iniziatica, segretezza, fedeltà al capo) purtroppo proprio i più seduttivi per coscienze in formazione eventualmente fragili o disagiate

tenuto conto della collocazione in “fascia protetta” ravvisa violazione del Codice di autoregolamentazione con particolare riferimento ai punti 2.3. e 3.1. che concernano i programmi informativi e la fascia protetta

chiede all'emittente, in conformità a quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione al punto 6.2 e dal T.U. del decreto legislativo 177/2005 art. 35, comma 4, di dare chiara e adeguata notizia della presente risoluzione in un proprio notiziario di massimo o buon ascolto, entro i prossimi 10 giorni.

Il Presidente

**Risoluzione n. 56/06 del 4 luglio 2006
per “Distraction” del 4 giugno 2006**

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori riunito il 4 luglio 2006

a chiusura del procedimento prot. n. 126/06, riguardante il programma “Distraction” in onda su Italia 1 nella prima serata del 4 giugno 2006

valutata, con le indicazioni della Sezione Istruttoria n. 1, la memoria difensiva fatta pervenire da Mediaset in data 30 giugno 2006

ritiene che proprio per la sua struttura antologica la puntata del 4 giugno, quali che siano state le intenzioni e cautele, dedotte dalla citata memoria, abbia di fatto confermato e reiterato certe negative caratteristiche del programma già oggetto di intervento di questo Comitato (vedi Risoluzione del 23 maggio)

ritiene che, pur nell’innegabile contesto giocoso-demenziale, tali caratteristiche comportassero rischi (emulazione e primato della visibilità) per bambini e ragazzi che il conduttore si è per l’appunto compiaciuto di aver numerosi alla visione

deve respingere, come decisamente impropria, l’argomentazione difensiva della “messa in berlina” di spettatori

ravvisa rinnovata violazione del Codice di autoregolamentazione con particolare riguardo al punto 2.5.

chiede all’emittente, in conformità a quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione (p.6.2) e dal d. lgs. 31 luglio 2005 n. 177 (art. 35 comma 4), di dare chiara e adeguata notizia della presente risoluzione in un proprio notiziario di massimo o buon ascolto, entro i prossimi 10 giorni.

**Risoluzione n. 57/06 del 4 luglio 2006
per promo di “Lucignolo” del 25 maggio e 15 giugno 2006**

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori riunito il 4 luglio 2006

a chiusura dei procedimenti prot. n. 118/06 e prot. n. 137/06, riguardanti la promozione della rubrica tardo serale “Lucignolo” diffusa in “Studio Aperto” edizione delle 18.30 nei giorni 25 maggio e 15 giugno 2006

valutata, con le indicazioni delle Sezioni Istruttorie n. 1 e n. 2, la memoria difensiva cumulativa fatta pervenire da Mediaset in data 30 giugno 2006

non considera accoglibili le argomentazioni sviluppate nella memoria citata tendenti a escludere la portata promozionale degli annunci e servizi inclusi nei due notiziari, portata al contrario esplicita insistita e mirata proprio a sollecitare interesse attraverso la scelta delle parole e le stesse calcolate reticenze

ricorda che, in conformità a una caratterizzazione ricorrente, le due puntate di “Lucignolo” oggetto di promozione – non per nulla trasmesse in tarda serata - erano dedicate: la prima alle notti trasgressive, la seconda al sesso a pagamento

ritiene pertanto che promuoverne la visione in fascia protetta (h. 16-19) configuri violazione del Codice di autoregolamentazione che al punto 3.1. prescrive per tale orario un particolare controllo sull'intera programmazione, violazione per di più ripetuta nel tempo

chiede all'emittente, in conformità a quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione (p.6.2) e dal d. lgs. 31 luglio 2005 n. 177 (art. 35 comma 4), di dare chiara e adeguata notizia della presente risoluzione in un proprio notiziario di massimo o buon ascolto, entro i prossimi 10 giorni.

Il Presidente

**Risoluzione n. 58/06 del 18 luglio 2006
per “Il bivio” del 19 giugno 2006**

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori riunito il 18 luglio 2006

a chiusura del procedimento prot. n. 142/06 riguardante la puntata de “Il bivio” in onda su Italia 1 a partire dalle 22.55 del 19 giugno 2006

valutata, con le indicazioni delle Sezione Istruttoria n. 2, la memoria difensiva fatta pervenire da Mediaset in data 13 luglio 2006

concentrata l’attenzione sull’intervista (oltre a tutto trasmessa senza adeguata garanzia di anonimato) alla ragazzina, figlia di persona passata dal genere femminile a quello maschile e in quanto tale protagonista dell’intera trasmissione

ritiene che, pur nel quadro di una conduzione caratterizzata da sobrietà, l’utilizzazione di un minore in oggettiva grave crisi esistenziale quanto al rapporto con l’“ex madre”, costituisca violazione del Codice là dove esso regola la partecipazione dei minori alle trasmissioni televisive (in particolare p. 1 e p. 1.2 lettera b), e ciò indipendentemente dai comportamenti del soggetto, cui si richiama la memoria difensiva

chiede all’emittente, in conformità a quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione (p.6.2) e dal d. lgs. 31 luglio 2005 n. 177 (art. 35 comma 4), di dare chiara e adeguata notizia della presente risoluzione in un proprio notiziario di massimo o buon ascolto, entro i prossimi 10 giorni.

Il Presidente

**Risoluzione n. 59/06 del 18 luglio 2006
per “CSI - E’ un omicidio” del 9 giugno 2006**

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori riunito il 18 luglio 2006

a chiusura del procedimento prot. n. 131/06 riguardante il telefilm “CSI - E’ un omicidio” in onda su Italia 1 a partire dalle ore 21.09 del 9 giugno

valutata, con le indicazioni delle Sezione Istruttoria n. 1, la memoria difensiva fatta pervenire da Mediaset in data 13 luglio 2006

ritiene che nè il richiamato contesto di indagine scientifica con correlato stile narrativo, nè gli apprezzabili accorgimenti adottati (annunci, segnaletica, alternative su altre reti) valgano a giustificare alla luce del Codice di autoregolamentazione la proposta in orario di “televisione per tutti” di un telefilm che, a parte la presenza di immagini raccapriccianti, è incentrato sulla vicenda di una ragazzina innamorata del padre al punto da dar luogo ad una gravidanza isterica e all’uccisione della madre

ritiene altresì che per l’atmosfera morbosa, per l’analiticità dei particolari, per la stessa coinvolgente qualità del prodotto, sia palese il rischio di turbare, sotto profili esistenzialmente fondamentali, la psicologia di soggetti in formazione

ravvisa pertanto nella scelta di programmazione violazione del Codice di autoregolamentazione nella Premessa, nei Principi Generali, nella stessa “ratio” ispiratrice e in particolare nelle norme che regolano la “televisione per tutti” 7-22.30 (capo 2 del Codice)

chiede all’emittente, in conformità a quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione (p.6.2) e dal d. lgs. 31 luglio 2005 n. 177 (art. 35 comma 4), di dare chiara e adeguata notizia della presente risoluzione in un proprio notiziario di massimo o buon ascolto, entro i prossimi 10 giorni.

Il Presidente

**Risoluzione n. 62/06 del 5 settembre 2006
per promozione linee telefoniche su La 9**

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori riunito il 5 settembre 2006

concludendo i procedimenti prot. n. 103/06 e n. 104/06 riguardanti promozioni di linee telefoniche di tipo erotico diffuse da "La 9" in orario di "televisione per tutti" nei giorni 1° e 4 maggio 2006 rispettivamente dalle 10.00 alle 10.10 e dalle 10.16 alle 11.08

valutate, con le indicazioni della Sezione istruttoria n. 2 e n. 3 rispettivamente assegnatarie dei procedimenti, le comunicazioni difensive fatte pervenire da "La9" in data 28 giugno e 25 luglio 2006, nelle quali si dichiara che oggetto delle promozioni era una "Linea Amicizia" priva di carattere "hard"

osserva che nella prima delle citate memorie l'emittente afferma che la trasmissione del 1° maggio è andata in onda per errore da parte di personale tecnico ridotto a causa della festività: sempre ad errore viene attribuita nella memoria del 25 luglio, la trasmissione in data 4 maggio, che era un normale giorno feriale

deve pertanto concludere che scarsa appare la coerenza dell'impianto difensivo, mentre il contenuto delle promozioni, desumibile sia dalle parole, scritte o dette, sia dalle immagini a prescindere della denominazione oggettivamente contrasta con il Codice di autoregolamentazione (in particolare p. 4.3.) posto a difesa dell'equilibrio dei minori, tant'è vero che l'emittente ha sentito il bisogno di fornire per tutt'e due i casi la giustificazione dell'errore

quanto alla richiesta dell'emittente di essere sentita precisa che, secondo la prassi in uso, un incontro di utile chiarimento generale potrà avvenire, indipendentemente dai procedimenti pervenuti a chiusura, secondo modalità da concordare per le vie brevi

in conformità a quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione (p.6.2) e dal d. lgs. 31 luglio 2005 n. 177 (art. 35 comma 4), chiede all'emittente che entro i prossimi 10 giorni dia chiara e adeguata notizia della presente risoluzione in un proprio notiziario di massimo o buon ascolto

**Risoluzione n. 60/06 del 5 settembre 2006
per film “Nel centro del pericolo”**

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori riunito il 5 settembre 2006

Concludendo il procedimento prot. n. 160/06, riguardante il film “Nel centro del pericolo” (titolo originale “Heaven’s Fire”)

valutata, con le indicazioni della Sezione Istruttoria N. 1, assegnataria del procedimento, la memoria difensiva fatta pervenire dalla Rai – Radiotelevisione Italiana in data 28 luglio 2006

deve, ancora una volta e nettamente, rigettare la tesi, del tutto unilaterale, riportata nella memoria difensiva sopra citata, con la quale la Concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo cerca di contestare natura e poteri del Comitato

osserva che non rileva l’avvenuta prima trasmissione del film nello stesso orario, mentre prende atto che tagli sono stati praticati “per estrema cautela”

peraltro ritiene che così come è andato in onda il film, che racconta l’assalto terroristico ad un ministero per rubare matrici di banconote, presenti un tasso di tensione e violenza (sparatorie, esplosioni, elicottero contro grattacielo, persone intrappolate tra le fiamme) tale da renderlo idoneo a qualsiasi collocazione diversa da quella in “fascia protetta” (16-19) che viola il punto 3.1. del Codice di autoregolamentazione

in conformità a quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione (p.6.2) e dal d. lgs. 31 luglio 2005 n. 177 (art. 35 comma 4), chiede all’emittente che entro i prossimi 10 giorni dia chiara e adeguata notizia della presente risoluzione in un proprio notiziario di massimo o buon ascolto.

Il Presidente



**Risoluzione n. 61/06 del 5 settembre 2006
per servizio TGI su accoltellamento in Gran Bretagna**

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori riunito il 5 settembre 2006

concludendo i procedimenti prot. n. 144/06, n. 149/06 e n. 150/06 riguardanti servizi filmati provenienti dalla Gran Bretagna con immagini a suo tempo riprese dal vivo di un mortale accoltellamento di strada tra adolescenti, servizi inclusi il 24 giugno 2006 nell'edizione del TGI delle 20, del TG2 delle 13.00 e del TG3 delle 19

valutata, con le indicazioni della Sezione Istruttoria N. 2, assegnataria dei procedimenti, le note difensive fatte pervenire dalla Rai - Radiotelevisione Italiana in data 13 e 24 luglio 2006

deve ancora una volta e nettamente rigettare la tesi, ripetuta del tutto unilateralmente nelle memorie citate, con la quale la Concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo cerca di contestare natura e poteri del Comitato

nel merito rileva che, con qualche diversità testuale di portata non determinante, le tre testate giornalistiche, cui si dà atto di aver inteso informare della reazione ad una sentenza considerata inadeguata per difetto, hanno quanto meno omesso di rispettare il Codice di autoregolamentazione laddove (p. 2.3. terzo capoverso) prescrive che, quando pure "per casi di straordinario valore sociale o informativo, la trasmissione di notizie, immagini e parole particolarmente forti e impressionanti si rende effettivamente necessaria" il giornalista informa gli spettatori che le notizie, le immagini e le parole che verranno trasmesse non sono adatte ai minori

in conformità a quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione al punto 6.2, e dalla L. 112/04 all'art. 10 comma 4 e dal T.U. di cui al decreto legislativo n. 177/05 art. 35 comma, chiede sia data chiara e adeguata notizia della presente risoluzione in notiziari di massimo o buon ascolto.

**Delibera n. 100/06 del 19 settembre 2006
per “I Griffin” del 10 luglio e 30 agosto 2006**

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Tv e minori, riunito il 19 settembre 2006

a conclusione dei procedimenti prot. 171/06 e prot. N. 192/06 riguardanti le puntate de “I Griffin” in onda alle 14.30 su Italia 1 rispettivamente il 10 luglio e il 30 agosto

valutata, con le indicazioni della Sezione istruttoria n. 1, assegnataria dei procedimenti, la memoria fatta pervenire da Mediaset in data 18 settembre 2006

ritiene che nucleo centrale del problema sollevato in questo come in altri procedimenti originati dalla serie “I Griffin” sia per l'appunto quello desumibile dalla stessa memoria difensiva: se cioè sia appropriato scegliere un cartone riconosciuto come “per adulti”, quanto a delicatezza di temi e a linguaggio, per coprire proprio con la tecnica del cartone più attraente e rassicurante per bambini e ragazzi, al fine di coprire uno spazio di palinsesto, come quello distratto e rilassante del primo pomeriggio, subito dopo un cartone destinato ai più piccoli e sulla rete in prosieguo di pomeriggio particolarmente destinata alla programmazione per ragazzi

al di là di aspetti contingenti come l'adottato spostamento di altre puntate de “I Griffin” ad ora tardoserale e lo stesso attuale subentro dei “I Simpson” alle 14.30, il Comitato invita Mediaset ad un'organica riflessione sugli aspetti problematici sopra prospettati al fine di assetti durevolmente rassicuranti per la tutela dei minori che è obiettivo del Codice di autoregolamentazione.

Il Presidente

**Risoluzione n. 64/06 del 19 settembre 2006
per filmato dall'Irak su Teledonna del 29 luglio 2006**

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori riunito il 19 settembre 2006

a conclusione del procedimento prot. n. 178/06, riguardante quanto trasmesso su Teledonna poco dopo le ore 9 del 29 luglio 2006

premesso che la contestazione riguarda il modo con cui Teledonna il 29 luglio 2006 intorno alle ore 9.07 (come verificato visionando la registrazione acquisita dall'Ispettorato Territoriale del Lazio del Ministero delle Comunicazioni) ha messo in onda immagini riprese in Irak di corpi umani in evidente avanzato stato di decomposizione

deve rilevare violazione del Codice di autoregolamentazione con riguardo al punto 2.3. per essere stata omessa tempestiva avvertenza da parte del commentatore circa il carattere particolarmente crudo di quanto stava per apparire sullo schermo, che d'altra parte l'emittente riteneva comunque di diffondere per straordinario valore sociale o informativo

chiede pertanto all'emittente, in conformità a quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione (p.6.2) e dal d. lgs. 31 luglio 2005 n. 177 (art. 35 comma 4), di dare chiara e adeguata notizia della presente risoluzione in un proprio notiziario di massimo o buon ascolto, entro i prossimi 10 giorni.

Il Presidente

**Risoluzione n. 65/06 del 19 settembre 2006
per riproposta “Bisturi” su Italia 1**

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori riunito il 19 settembre 2006

a conclusione del procedimento prot. n. 179/06, riguardante la riproposta del programma “Bisturi” su Italia 1 alle ore 21 dei giorni 1° e 8 agosto

valutata, con le indicazioni della Sezione Istruttoria N. 2, assegnataria del procedimento, la memoria difensiva fatta pervenire da Mediaset in data 18 settembre 2006

prende atto che l'emittente, in sede di riproposta, ha adottato accorgimenti come: l'adozione di un cartello iniziale che consigliava il programma “ad un pubblico maturo”, una selezione dei casi e una diversa loro impaginazione, alternative di programmazione sulle altre reti del gruppo

non può peraltro non richiamarsi alla risoluzione del 30 marzo 2004 riferita alla prima diffusione del programma, con cui il Comitato dichiarava il programma “per più aspetti”, meritevole di “una severa valutazione”

esprime stupore per il fatto che, decidendo di riproporre un ciclo di trasmissioni del passato tra le alternative possibili, l'emittente abbia scelto proprio un programma che a suo tempo aveva provocato, in un quadro di diffuse reazioni, una risoluzione del Comitato come quella citata,

rileva che gli accorgimenti pure opportuni adottati dall'emittente, non sono valsi a modificare sostanzialmente la natura del programma e dei profili di violazione del Codice di autoregolamentazione (con particolare riferimento al p. 2.5.) che si sono pertanto reiterati, almeno finché per le successive due puntate non è avvenuto lo spostamento alla tarda serata

conferma che tali profili, riferibili in modo particolare ai minori e alla psicologia dell'età evolutiva, riguardano l'enfaticizzazione della perfezione corporea (specialmente femminile) assunta come condizione per accettarsi e farsi amare, una spettacolarizzata esibizione di problemi riguardanti la sfera privata, una stru-

mentalizzazione della professione medica

chiede all'emittente, in conformità a quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione (p.6.2) e dal d.lgs. 31 luglio 2005 n. 177 (art. 35 comma 4), di dare chiara e adeguata notizia della presente risoluzione in un proprio notiziario di massimo o buon ascolto, entro i prossimi 10 giorni.

Il Presidente

**Risoluzione n. 66/06 del 3 ottobre 2006
per il film “L’ultimo combattimento di Chen” su La 7**

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori riunito il 3 ottobre 2006

a conclusione del procedimento prot. n. 165/06 riguardante la diffusione de “L’ultimo combattimento di Chen” avvenuta su La 7 il 15 luglio 2006, a partire dalle ore 15.54

valutata, con le indicazioni della Sezione istruttoria n. 3 assegnataria del procedimento, la memoria difensiva fatta pervenire da “Telecom Italia Media” in data 4 agosto 2006

osserva che, riconosciuto il richiamato carattere di film d’azione legato alle arti marziali e a una contrapposizione manichea che è proprio della pellicola citata, resta il fatto che gli aspetti di violenza comunque presenti ne hanno determinato in sede competente la classificazione per le sale “vietato ai minori di anni 14”, preclusiva agli stessi termini di legge, della telediffusione tra le 7 e le 22.30

osserva ancora che, benché sollecitata, l’emittente non ha potuto fornire notizia alcuna di revisione di giudizio eventualmente sopravvenuta

deve pertanto rilevare violazione del Codice di autoregolamentazione con particolare riferimento al punto 3.1.

prescrive all’emittente. in conformità a quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione (p.6.2) e dal d. lgs. 31 luglio 2005 n. 177 (art. 35 comma 4), di dare entro i prossimi 10 giorni chiara e adeguata notizia della presente risoluzione in un notiziario di massimo o buon ascolto

Il Presidente

**Risoluzione n. 67/06 del 5 settembre 2006
per “The Mountain” su Rai 2**

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori riunito il 17 ottobre 2006

A chiusura del procedimento in oggetto, riguardante il telefilm “The Mountain” in onda su Rai 2 alle ore 17 del 16 settembre 2006

valutata, con le indicazioni della Sezione Istruttoria N. 2, assegnataria del procedimento, la memoria difensiva fatta pervenire dalla Rai – Radiotelevisione Italiana in data 12 ottobre 2006

deve, ancora una volta respingere la pregiudiziale avanzata dalla Concessionaria del servizio pubblico a riguardo della natura e dei poteri del Comitato

nel merito osserva che le argomentazioni difensive, commisurate evidentemente ad un pubblico giovanile, non risultano accettabili con riferimento alla fascia protetta, stabilita a tutela anzitutto dei telespettatori in età infantile o preadolescenziale

rileva che immagini e vicende proposte nel telefilm, riguardanti la sessualità di giovanissimi, sono inidonee a bambini e ragazzi in visione nell’orario in cui il Codice presume siano privi del sostegno di adulti e ritiene pertanto violato il Codice stesso con particolare riferimento al punto 3.1

chiede all’emittente, in conformità a quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione (p.6.2) e dal d.lgs. 31 luglio 2005 n. 177 (art. 35 comma 4), che entro i prossimi 10 giorni dia chiara e adeguata notizia della presente risoluzione in un proprio notiziario di massimo o buon ascolto.

Il Presidente

**Risoluzione n. 70/06 del 7 novembre 2006
per edizioni di “Studio Aperto”**

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori riunito il 7 novembre 2006

a conclusione del procedimento prot. n. 208/06, riguardante la diffusione o riproposta parziale o integrale, dello scontro tra l'on. Alessandra Mussolini e l'on. Vittorio Sgarbi nel corso di “La pupa e il sechione”, diffusione o riproposta avvenute: su Italia 1, in “Studio Aperto” – edizione delle 18.30 del 27 e del 30 settembre, del 2,3,8 e 9 ottobre oltre che nella trasmissione serale del programma il 28 settembre; su Canale 5 in “Striscia la notizia” del 27 settembre e in “Verissimo” del 30 settembre

valutata, con le indicazioni della Sezione Istruttoria N. 3, assegnataria del procedimento, le memorie difensive fatta pervenire da Mediaset in data 16 e 31 ottobre 2006

ritiene di concentrare l'attenzione, solo sulle trasmissioni diffuse entro la fascia protetta 16-19 e tra queste, considerata la brevità dell'inserito in “Verissimo”, solo sulle citazioni nel notiziario delle 18.30 su Italia 1, con eccezione della prima proposta che poteva trovar spiegazione come notizia di attualità

con riguardo alle residue cinque riproposte in giorni diversi, sempre nell'edizione di “Studio Aperto” inclusa in “fascia protetta”, ritiene irrilevanti i riferimenti ad asserite cautele limitative dedotti dall'emittente, a fronte del fatto che un episodio di inciviltà relazionale coinvolgente due personaggi pubblici portatori di ruoli istituzionali, è stato pubblicizzato con tanta insistenza, senza che ci si curasse dei possibili effetti diseducativi sui ragazzi che il Codice presume essere a quell'ora davanti al televisore senza sostegno di adulti

accerta pertanto violazione del Codice di autoregolamentazione con riferimento al punto 3.1. e chiede all'emittente, in conformità a quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione (p.6.2) e dal d. lgs. 31 luglio 2005 n. 177 (art. 35 comma 4), di dare chiara e adeguata notizia della presente risoluzione in un proprio notiziario di massimo o buon ascolto, entro i prossimi 10 giorni.

Il Presidente

**Risoluzione n. 68/06 del 7 novembre 2006
per “TG 2 - Dieci minuti” del 4 ottobre 2006**

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori riunito il 7 novembre 2006

a chiusura del procedimento prot. n. 223/06, riguardante la trasmissione “TG2 - Dieci minuti” del 4 ottobre 2006 dedicata al “partito dei pedofili” proposto in Olanda

valutata, con le indicazioni della Sezione Istruttoria N. I, assegnataria del procedimento, la memoria difensiva fatta pervenire dalla Rai – Radiotelevisione Italiana in data 30 ottobre 2006

osserva che la scelta di trattare un argomento di tanta scabrosa delicatezza in fascia di “televisione per tutti” avrebbe comunque richiesto estrema cautela per riguardo ai ragazzi presenti davanti al teleschermo, in orario tra l’altro non lontano all’appuntamento serale con i cartoni animati

deve al contrario rilevare che le interviste con i promotori del movimento olandese, benché registrate e quindi suscettibili di essere filtrate in sede di montaggio, contenevano crudi particolari sul rapporto sessuale con i minori

apprezza che la trasmissione analogica del successivo 5 ottobre abbia avuto contenuto sostanzialmente riparatore

deve peraltro dichiarare violazione del Codice di autoregolamentazione con particolare riferimento al punto 2.3, chiedendo all’emittente, in conformità a quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione (p.6.2) e dal d. lgs. 31 luglio 2005 n. 177 (art. 35 comma 4), che entro i prossimi 10 giorni dia chiara e adeguata notizia della presente risoluzione in un proprio notiziario di massimo o buon ascolto.

Il Presidente

**Risoluzione n. 69/06 del 7 novembre 2006
per “Studio Aperto” del 9 ottobre 2006**

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori riunito il 7 novembre 2006

a conclusione del procedimento prot. n. 226/06, riguardante il servizio sul suicidio di una ragazza cadorina incluso in “Studio Aperto” edizione delle 18.30 diffuso da Italia 1 il 9 ottobre 2006

valutata, con le indicazioni della Sezione Istruttoria N. 1, assegnataria del procedimento, la memoria difensiva fatta pervenire da Mediaset in data 30 ottobre 2006

rileva che da tale memoria non risultano elementi validi a contrastare dati di fatto come: il rilievo dato, proprio in “fascia protetta”, ad un suicidio adolescenziale, promosso a titolo di apertura nel sommario e a servizio di apertura nel corpo del telegiornale e ciò in contrasto con gli altri organi di informazione non solo televisivi; l’enfasi posta, già nel titolo, sul disagio psicologico della ragazza nei confronti dei coetanei, movimento presumibilmente suggestivo per adolescenti in situazioni analoghe tanto più che, dopotutto, proprio il gesto insano procura all’infelice un postumo tributo d’affetto (l’omaggio floreale); la riproduzione della foto della ragazza, accompagnata dal particolare del padre a sua volta suicida, e ciò in contrasto col rispetto dovuto alla privacy. La stessa affermazione, contenuta nella memoria difensiva sulla non trattazione dell’avvenimento in altre edizioni, attesta semmai la facoltatività della pubblicazione e l’errore di aver scelto per la pubblicazione stessa proprio l’edizione in “fascia protetta”, che ne avrebbe sconsigliato la pubblicazione con rilievo.

deve pertanto rilevare violazione del Codice di autoregolamentazione con particolare riferimento al punto 3.1.

chiede all’emittente, in conformità a quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione (p.6.2) e dal d. lgs. 31 luglio 2005 n. 177 (art. 35 comma 4), di dare chiara e adeguata notizia della presente risoluzione in un proprio notiziario di massimo o buon ascolto, entro i prossimi 10 giorni.

Il Presidente

**Risoluzione n. 71/06 del 5 dicembre 2006
per “Wonderland” su Sky Cinema Autore**

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori riunito il 5 dicembre 2006

a conclusione del procedimento prot. n. 181/06 riguardante la telediffusione del film “Wonderland” del regista James Cox su Sky Cinema Autore in data 26 luglio 2006, a partire dalle ore 21.30

valutate, con le indicazioni della Sezione istruttoria n. 3 assegnataria del procedimento, le comunicazioni fatta pervenire da Sky in data 27 settembre e 21 novembre 2006

considerato che il film “Wonderland” risulta essere vietato nelle sale ai minori di anni 14 dai competenti organi del Ministero per i beni e le attività culturali, per un accertato contenuto suscettibile di nocumento per i minori;

considerato che il recepimento del Codice di autoregolamentazione da parte della legge 112 del 2004 (art. 10) ha comportato l'assoggettamento, alle prescrizioni ed obblighi scaturenti o richiamati dal Codice stesso a tutela dei minori, di tutte le emittenti televisive, indipendentemente da qualsiasi atto di adesione o sottoscrizione dell'originario atto volontaristico, e indipendentemente dalla tipologia di trasmissione dei programmi televisivi (analogico, digitale terrestre, satellitare ecc.), o dall'esercizio in ambito locale o nazionale.; che in altri termini l'assoggettamento, come conseguenza del recepimento legislativo, deve essere riferito all'intero sistema radiotelevisivo. Ciò è confermato dall'ambito di applicabilità della legge 112 (art. 1, 2 “con ogni mezzo”), dalle caratteristiche dei principi a garanzia degli utenti e del rispetto dei diritti fondamentali della persona con specifico riferimento ai minori (art. 4 e 10 legge n. 112 del 2004); che una interpretazione restrittivamente discriminatoria dell'ambito di applicazione della normativa che pone vincoli o obblighi a tutela dei minori nelle trasmissioni televisive rischierebbe di arrecare perturbazione ai principi della concorrenza ed alterazioni del mercato e delle posizioni economiche delle emittenti dei programmi televisivi “con ogni mezzo”, “anche ad accesso condizionato”

richiamati:

-l'articolo 8 della L.n. 112/04 là dove espressamente dichiara che rimane fermo il rispetto delle norme comunitarie e nazionali vigenti a tutela dei minori;

-l'art. 28 della anzidetta legge n. 112 che esclude dall'abrogazione i commi da 8 a 16 dell'art. 15 della legge 6 agosto 1990 n. 223 e quindi lascia fermo ed invariato il tassativo e speciale divieto assoluto di trasmissione di film vietati ai minori di anni 18 e di quelli vietati ai minori di anni 14 (sia integralmente sia parzialmente) prima delle ore 22.30 e dopo le 7 (commi 11 e 12 L. 223/), divieto testualmente ripreso dai commi 1 e 2 dell'art. 34 del T.U. 31 luglio 2005 n. 177.

-l'art. 4 lett. b dell'anzidetta legge n. 112, che fa salve le norme speciali per le trasmissioni ad accesso condizionato, a particolari condizioni che tuttavia non sono state disciplinate con specifiche disposizioni cogenti aventi valore di legge e neppure attuate in mero fatto, quanto meno per il controllo selettivo del singolo programma; in ogni caso detta previsione come principio generale deve essere interpretata in senso subordinato rispetto ad una esistente specifica e speciale disposizione di legge, che preveda un particolare divieto come quello surrichiamato, che risulta valido ed operante

considerato che le disposizioni della L. 112 2004, costituente anche fonte normativa della limitata delega di coordinamento e di attuazione degli obblighi internazionali e comunitari (art. 16), per l'adozione del Testo Unico, devono costituire criterio prioritario di interpretazione dello stesso testo unico in senso conforme a Costituzione e ai limiti espliciti ed impliciti posti dalla legge di delegazione

richiamata la delibera AGCOM n. 278/04/CSP del 10 dicembre 2004 (G.U. 20 gennaio 2005, n. 15) delibera che approva la direttiva in materia di carte dei servizi e qualità dei servizi di televisione a pagamento ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera b) n. 2 della legge 31 luglio 1997, n. 249 e in particolare il considerato relativo alla mancanza di distinzione di regime in relazione al mezzo di trasmissione utilizzato e l'All. I, art. 16 (tutela dei minori)

richiamata la delibera AGCOM n. 179/03/CSP del 24 luglio 2003 (G.U. 21 agosto 2003, n. 193) e in particolare l'Allegato A, art. 4, comma 2, lettera e richiamato la delibera AGCOM n. 289/01/CONS (G.U. 16 agosto 2001 n. 189) che modifica e integra la delibera n. 127/00 CONS (G.U. 12 aprile 2000, n. 86)

richiamata la decisione del Consiglio di Stato in data 13 gennaio 2006 (ricorso Codacons contro AgCom) che ha confermato la natura di servizio pubblico da attribuire ai servizi televisivi offerti da Sky

richiamata la delibera AGCom n. 289/01/CONS (G.U. del 16 agosto 2001, n. 189) a modifica e integrazione della delibera n. 127/00/CONS (G.U. 12 aprile 2000, n. 86) che all'art. 15, comma 2, recita: "i soggetti di cui all'art. 2 comma 2, non possono diffondere programmi televisivi che possano nuocere allo sviluppo psichico o morale dei minori, salvo che detti programmi siano ad accesso condizionato e siano trasmessi nella fascia oraria fra le 23.00 e le 7.00"

considerato che in ordine al c.d. controllo parentale, tenuto conto dei principi fondamentali e di quelli a garanzia degli utenti ed in particolare modo del rispetto dei diritti fondamentali della persona umana e della tutela dello sviluppo fisico, psicologico e morale dei minori (art. 2, 3, 31 Cost.; art. 3, 4, lett. b, 10, comma 1 e 2, legge n. 112 del 2004 non può ritenersi di per sé sufficiente il generico sistema di blocco di canale rimesso ad una eventuale iniziativa dei genitori, per una serie di ragioni tutte autonome e autosufficienti:

1. sia perché il sistema del suddetto blocco non è introdotto in via generale e cogente né tantomeno è ancora efficacemente attuato in modo da consentire una effettiva selezione non solo del canale, ma anche di specifiche tipologie di trasmissioni (adatti o no a minori) ed in determinati orari che il legislatore considera rilevanti per la tutela dei minori e non dipende da una specifica scelta selettiva, come quella effettuata in un catalogo di palinsesti o di specifici titoli.

2. sia in quanto si tratta di tutela di diritti fondamentali attinenti alla dignità della persona e alla tutela dell'infanzia e dei minori in genere, come configurata da specifiche e particolari disposizioni con valore di legge che considerano di per sé pregiudizievole e dannosa la trasmissione di determinato contenuto;

3. sia perché si tratta di diritti non disponibili, che non possono essere affidati solo all'esercizio di un utilizzo eventuale di sistemi incanalati prevalentemente su distinzione di canali, utilizzabili solo eventualmente e senza che sia intervenuta una specifica normativa speciale che imponga un sistema di controllo non solo specifico ma soprattutto selettivo.

4. sia perché nell'ambito di particolari orari presi in considerazione dalla vigente normativa, sulla base di un principio di precauzione, occorre escludere in radice la "trasmissione" di un contenuto (nella specie film vietato a minori di anni 14) che il legislatore considera nocivo e ha vietato in determinato orario.

richiamato l'art. 10 della L. n. 112/04 che sancisce la validità erga omnes del Codice di autoregolamentazione TV e minori, anche indipendentemente dalla sottoscrizione

considerato che detto Codice contiene in Premessa l'impegno (divenuto per effetto della recezione legislativa obbligo generale, come forma di coregolamentazione promossa in sede di Unione europea))

delle imprese televisive “ad uno scrupoloso rispetto della normativa vigente a tutela dei minori” e al punto 2.4 (Film/fiction e spettacoli vari), l’impegno oltre che “al pieno rispetto delle leggi vigenti”, all’adozione di “strumenti propri di valutazione circa l’ammissibilità in televisione dei film, telefilm, TV movie, fiction e spettacoli di intrattenimento vario, a tutela del benessere morale, fisico e psichico dei minori”

ritiene che la programmazione, con inizio alle 21.30 e dunque in orario di “televisione per tutti” e quindi anche con la presenza di minori, da parte di “Sky Cinema Autore” di un film vietato nelle sale ai minori di anni 14 costituisca violazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori anche in base ai principi desumibili dalle disposizioni soprarichiamate;

chiede all’emittente, in conformità a quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione (p.6.2) e dal d. lgs. 31 luglio 2005 n. 177 (art. 35 comma 4), di dare entro i prossimi 10 giorni chiara e adeguata notizia della presente risoluzione nelle proprie trasmissioni.

Il Presidente

**Risoluzione n. 72/06 del 5 dicembre 2006
per “Buona Domenica” del 1 ottobre 2006**

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori riunito il 5 dicembre 2006

a conclusione del procedimento prot. n. 244/06, riguardante l'intervista con l'eviratrice del marito diffusa alle 17.05 all'interno di “Buona Domenica” in onda su Canale 5 il 1° ottobre 2006

valutata, con le indicazioni della Sezione Istruttoria N. 3, assegnataria del procedimento, la memoria difensiva fatta pervenire da Mediaset in data 27 novembre 2006

osserva che né il tono “confidenziale” dell'intervista, né la mancanza di una ricostruzione analitica (peraltro l'intervistata dice di essersi trovata smarrita col coltello in una mano e l'organo sessuale del marito nell'altra) non valgono a giustificare la rievocazione di un fatto avvenuto in America tredici anni fa, che riassume lo scontro tra due violenze estreme all'interno del rapporto coniugale, tanto meno la giustifica in piena fascia protetta, anzi all'interno di un programma che tradizionalmente dovrebbe costituire un intrattenimento festivo a carattere familiare

rileva pertanto violazione del Codice di autoregolamentazione con particolare riferimento al punto 3.1. che prescrive per la programmazione tra le 16 e le 19 uno speciale controllo a tutela dei minori

chiede all'emittente, in conformità a quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione (p.6.2) e dal d. lgs. 31 luglio 2005 n. 177 (art. 35 comma 4), di dare chiara e adeguata notizia della presente risoluzione in un proprio notiziario di massimo o buon ascolto, entro i prossimi 10 giorni.

Il Presidente

**Risoluzione n. 73/06 del 5 dicembre 2006
per “Buona Domenica” del 5 novembre 2006**

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori riunito il 5 dicembre 2006

a conclusione del procedimento prot. n. 250/06, riguardante l'intervista con Anna Maria Franzoni trasmessa da Canale 5 in “Buona Domenica” il 5 novembre in “fascia protetta”

valutata, con le indicazioni della Sezione Istruttoria N. 3, assegnataria del procedimento, la memoria difensiva fatta pervenire da Mediaset in data 4 dicembre 2006

dà atto dei chiarimenti forniti a riguardo delle citazioni fotografiche e del tono pacato della conduttrice

deve peraltro rilevare che l'ennesima e ampia trattazione (durata 30' circa) del delitto di Cogne, col carico di orrore oggettivamente connesso al fondamentale rapporto madre/figlio e del resto presente anche nell'intervista (dice la Franzoni: “Avevo i pezzi di cervello di Samuele in mano e solo poco prima lo avevo coccolato e tranquillizzato”) fosse decisamente controindicata per una collocazione in “fascia protetta”, anzi nel cuore di un programma pomeridiano che dovrebbe tradizionalmente avere carattere di intrattenimento familiare

rileva pertanto violazione del Codice di autoregolamentazione con particolare riferimento al punto 3.I

chiede all'emittente, in conformità a quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione (p.6.2) e dal d. lgs. 31 luglio 2005 n. 177 (art. 35 comma 4), di dare chiara e adeguata notizia della presente risoluzione in un proprio notiziario di massimo o buon ascolto, entro i prossimi 10 giorni.

Il Presidente

**Risoluzione n. 74/06 del 5 dicembre 2006
per “Studio Aperto” del 1° novembre 2006**

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori riunito il 5 dicembre 2006

a conclusione del procedimento prot. n. 255/06, riguardante il servizio sul delitto di Cogne diffuso da “Studio Aperto” edizione delle 18.30 in onda su Italia 1 il 1° novembre 2006

valutata, con le indicazioni della Sezione Istruttoria N. 2, assegnataria del procedimento, la memoria difensiva fatta pervenire da Mediaset in data 28 novembre 2006

osserva che, pur ammettendo che l’uscita del libro di A.M. Franzoni costituisse “rilevante evento” di cui dar conto, proprio l’ennesima riproposta di materiali audiovisivi “abbondantemente noti al pubblico” e non per questo innocui per i minori si sarebbe dovuta evitare in “fascia protetta”

rileva pertanto violazione del Codice di autoregolamentazione con particolare riferimento al punto 3.1.

chiede all’emittente, in conformità a quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione (p.6.2) e dal d. lgs. 31 luglio 2005 n. 177 (art. 35 comma 4), di dare chiara e adeguata notizia della presente risoluzione in un proprio notiziario di massimo o buon ascolto, entro i prossimi 10 giorni.

Il Presidente

**Risoluzione n. 78/06 del 19 dicembre 2006
per “L’isola dei famosi” del 18 ottobre**

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori riunito il 19 dicembre 2006

a chiusura del procedimento prot. n. 238/06, riguardante le trasmissioni de “L’isola dei famosi” in onda su RAI-Due il 18 e il 25 ottobre

valutate, con le indicazioni della Sezione Istruttoria N. 1, assegnataria del procedimento, le memorie fatte pervenire dalla Rai – Radiotelevisione Italiana in data 13 novembre 2006 e 1 dicembre 2006 con documentazione allegata

respinta la tesi dell’assorbimento del procedimento aperto dal Comitato nella parallela iniziativa dell’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni

deve rilevare violazione del Codice di autoregolamentazione con particolare riferimento alla Premessa e al punto 2.5. nell’espressione gravemente offensiva dei sentimenti religiosi che è stata usata da uno dei concorrenti, l’attore Massimo Ceccherini, durante la trasmissione del 18 ottobre, in tardo orario (h. 23.16) e tuttavia all’interno di un programma unitario di vasto richiamo in onda a partire dalla prima serata

le responsabilità al riguardo dell’emittente appaiono connesse sia alla scelta dei partecipanti sia all’incauto affidamento a terzi (come risulta dalla documentazione fornita) di una trasmissione in diretta con rischi evidenti, profili che trovano riscontro significativamente nell’Atto di Indirizzo in materia di programmi di intrattenimento che l’AgCom ha deliberato in data 22 novembre 2006

ritiene che il tipo di seguito che dell’incidente si è ritenuto di dare nella successiva trasmissione del 25 ottobre, alimenta oggettivamente il sospetto che dell’incidente stesso si sia stati tentati di fare strumentalizzazione spettacolare piuttosto che sobria archiviazione, senza che peraltro sussistano elementi compiuti per rilevare in quel caso violazione del Codice

chiede all’emittente, in conformità a quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione (p.6.2) e dal d.lgs. 31 luglio 2005 n. 177 (art. 35 comma 4), di dare entro i prossimi 10 giorni chiara e adeguata notizia della presente risoluzione in un proprio notiziario di massimo o buon ascolto.

Il Presidente

**Risoluzione n. 75/06 del 19 dicembre 2006
per “Dr. House - Medical Division” del 18 ottobre 2006**

56

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori riunito il 19 dicembre 2006

a conclusione del procedimento prot. n. 267/06, riguardante l'episodio della serie “Dr. House -Medical Division”

valutata, con le indicazioni della Sezione Istruttoria N. I, assegnataria del procedimento, la memoria difensiva fatta pervenire da Mediaset in data 4 dicembre 2006

non ravvisa nelle argomentazioni esposte nella memoria citata e in parte fondate sulle riconosciute caratteristiche della serie “Dr. House” elementi atti a convalidare la compatibilità col Codice di autoregolamentazione della diffusione del telefilm di cui trattasi nei modi con cui è avvenuta

ritiene infatti che quella particolare puntata, centrata sulla figura di una giovanissima paziente che ammette disinvoltamente rapporti sessuali col padre, oltre che con altre persone, per scoprirsi infine ermafrodita, avrebbe comportato collocazione fuori orario di “televisione per tutti” o quanto meno segnaletica più severa del bollino giallo consono alle normali puntate, che hanno fidelizzato il pubblico

ravvisa pertanto violazione del Codice di autoregolamentazione con particolare riferimento al punto 2.4.

chiede all'emittente, in conformità a quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione (p.6.2) e dal d. lgs. 31 luglio 2005 n. 177 (art. 35 comma 4), di dare chiara e adeguata notizia della presente risoluzione in un proprio notiziario di massimo o buon ascolto, entro i prossimi 10 giorni.

Il Presidente

**Risoluzione n. 77/06 del 19 dicembre 2006
per “La figlia del Generale” su La 7**

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori riunito il 19 dicembre 2006

a conclusione del procedimento prot. n. 264/06 riguardante la trasmissione del film “La figlia del Generale” avvenuta la sera del 9 novembre su “La 7”, nonostante il tempestivo richiamo della presidenza di questo Comitato al precedente intervento riguardante la diffusione su RAI Due dello stesso film in orario di “televisione per tutti”

valutata, con le indicazioni della Sezione istruttoria n. 3 assegnataria del procedimento, la comunicazione di Telecom Italia Media in data 9 novembre 2006 e la memoria difensiva della stessa in data 18 dicembre 2006

dà atto che la diffusione, col corredo di segnaletica rafforzata, è avvenuta a partire dalle 21.48 (peraltro, pur sempre in orario di “Televisione per tutti”)

non può accogliere l’argomentazione dell’emittente da cui seguirebbe consequenzialmente che l’adozione di avvertenza e segnaletica sarebbe per sé sufficiente ad autorizzare la diffusione prima delle 22.30 di qualsiasi film, purché non vietato per la fruizione in sala (non equiparabile a quella televisiva)

conferma la valutazione del potenziale negativo, a carico di personalità in formazione, connesso ad una vicenda di stupri e violenza in ambiente militare e di malintesa priorità del prestigio delle forze armate a spese sia della legalità e del valore del servizio militare a difesa della propria Patria come dovere del cittadino, sia della dignità della persona, ma addirittura, e in situazione estrema, del rapporto padre/figlia, che ha portato ad una conclusione angosciosa e tragica.

deve rilevare che la scelta dell’emittente di non differire ulteriormente l’orario di trasmissione o di non rinunciare a trasmettere in orario di televisione per tutti un film già sanzionato dal Comitato costituisce violazione del Codice di autoregolamentazione con riferimento alla Premessa, ai Principi Generali e in particolare alle prescrizioni (punto 2) riguardanti la “televisione per tutti”, alla luce della stessa Premessa, comma primo, lett. a), d) ed e), e del secondo comma da interpretarsi tenuto

conto dei principi ricavabili dagli articoli 3, 4, comma 1 lett. b, 10, comma 1 legge 3 maggio 2004 n. 112 e corrispondenti norme del t.u. 31 luglio 2005 n. 177(articoli 3, 4 lett. b), 34 comma 1 e 3.

chiede all'emittente. in conformità a quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione (p.6.2) e dal d. lgs. 31 luglio 2005 n. 177 (art. 35 comma 4), di dare entro i prossimi 10 giorni chiara e adeguata notizia della presente risoluzione in un notiziario di massimo o buon ascolto

Il Presidente

**Risoluzione n. 76/06 del 19 dicembre 2006
per “Dragon Ball” su Italia 1**

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori riunito il 19 dicembre 2006

a conclusione dei procedimenti prot. n. 270/06 e prot. 281/06 riguardanti le trasmissioni del cartone “Dragon Ball” in onda su Italia 1 a partire dalle 14.05 nei giorni 15 e 23 novembre 2006

valutata, con le indicazioni della Sezione Istruttoria N. 3, assegnataria dei procedimenti, la memoria difensiva fatta pervenire da Mediaset in data 18 dicembre 2006

ritiene che la dedotta moralità di fondo del conflitto tra bene e male affidato a crudo esercizio di violenza sia estraneo al nostro migliore patrimonio culturale e abbia valenza educativa a dir poco discutibile

ritiene anche che l’asserita destinazione della programmazione televisiva del primo pomeriggio ad un uditorio adolescenziale non esclude affatto la presenza davanti al televisore in quell’orario dei bambini attratti comunque della tecnica del “cartone”

considerata la violenza insistita che, sia pure in un contesto fantastico, caratterizza le due puntate e il potenziale nocivo che può derivarne a bambini e ragazzi

rileva violazione del Codice di autoregolamentazione con particolare riferimento ai punti 2.4 e 2.5

chiede all’emittente, in conformità a quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione (p.6.2) e dal d. lgs. 31 luglio 2005 n. 177 (art. 35 comma 4), di dare chiara e adeguata notizia della presente risoluzione in un proprio notiziario di massimo o buon ascolto, entro i prossimi 10 giorni.

Il Presidente

Raccomandazioni 2006

- ORGOGLIO in onda il 29.01.06 e il 30.01.06 su Rai 1 alle 21.00 - raccomandazione 23 maggio 2006
- SAI XCHE' in onda il 10.01.06 su Rete 4 alle ore 16.00 - raccomandazione 23 maggio 2006
- THE O.C. (promo bacio saffico) in onda il 14.02.06 su Italia 1 alle ore 16.00 - raccomandazione 23 maggio 2006
- NON TI MUOVERE in onda il 20.03.06 su Canale 5 alle ore 21.00 - raccomandazione 23 maggio 2006
- BLOB in onda il 21.03.06 alle ore 20.00 su Rai 3 - raccomandazione 23 maggio 2006
- TRAILER "LOST" tra un cartone animato e l'altro in onda su Rai 2 il 27.03.06 alle ore 20.25 - raccomandazione 23 maggio 2006
- LOVE BUGS in onda su Italia 1 il 28.03.06 alle ore 19.18 - raccomandazione 23 maggio 2006
- MERCANTE IN FIERA in onda su Italia 1 il 8.5.06 ore 20.10 - raccomandazione 23 maggio 2006
- VERISSIMO (Padre Fedele) in onda il 1,2, e 8 febbraio 2006 su Canale 5 - raccomandazione 6 giugno 2006
- AMICI in onda il 26.02.06 alle ore 21.00 su Canale 5 - raccomandazione 6 giugno 2006
- IL RITORNO DELLE AQUILE in onda il 6.4.06 su La7 alle 14.00 - raccomandazione 6 giugno 2006
- GUINNES WORLD in onda il 13.04.06 su Italia 7 Gold alle ore 20.00 - raccomandazione 6 giugno 2006
- COMING SOON ((Wolf Creek e Melissa P) in onda su Rete 37 il 1.11.05 alle 19.44 - raccomandazione 20 giugno 2006
- COMING SOON (Wolf Creek) in onda su Super 3 il 5 novembre - raccomandazione 20 giugno 2006
- AMICI in onda il 18.02.06 su Canale 5 - raccomandazione 20 giugno 2006
- GRANI DI PEPE in onda su Rai 3 il 5.4.06 alle 15.34 - raccomandazione 20 giugno 2006
- AMICI su Canale 5 il 16 febbraio 2006 alle ore 16.15 - raccomandazione 4 luglio 2006
- VERISSIMO (numeri telefonici accompagnati da scritte di divieto ai minorenni) in onda su Canale 5 il 19 maggio 2006 alle ore 16.23 e alle 17.24 - raccomandazione 4 luglio 2006
- VERISSIMO (caso Erika) in onda su Canale 5 il 22.05.06 alle 17.00 - raccomandazione 4 luglio 2006

- Trailer IL SESTO SENSO in onda il 15.06.06 alle 14.51 - raccomandazione 4 luglio 2006
- I GRIFFIN in onda su Italia 1 il 27.06.06 alle 14.30 - raccomandazione 5 settembre 2006
- LA TV DELLA REALTA' in onda su Italia 1 il 10-11 - 20 luglio e il 24.07) - raccomandazione 5 settembre 2006
- SERVIZI A VALORE AGGIUNTO (Manu e Selena) su RTE24 il 3.5.06 alle 18.43 - raccomandazione 19 settembre 2006
- PROMOZIONE LINEE TELEFONICHE EROTICHE su Videolook Channel (Canale satellitare 857) - raccomandazione 19 settembre 2006
- RTV - LA TV DELLA REALTA' (pestaggio giocatori di una partita di hockey) in onda su Italia 1 il 13.07.06 alle ore 20.30 - raccomandazione 19 settembre 2006
- CON GLI OCCHI DELL'INNOCENZA in onda su Rai 2 il 15.07 dalle ore 21.00 - raccomandazione 19 settembre 2006
- I GRIFFIN (per turpiloquio) in onda su Italia 1 il 10.07.06 e il 30.08.06 alle ore 14.30 - raccomandazione 19 settembre 2006
- M2 All SHOCK in onda su All Music il 19.08.06 dalle 21.00 alle 22.30 - raccomandazione 19 settembre 2006
- LUCIGNOLO (Califano) in onda su Italia 1 alle ore 21.00 il 17.08.06 - raccomandazione 19 settembre 2006
- IL CAPPOTTO DI ASTRAKAN in onda su La7 alle ore 16.00 il 23.09.06 - raccomandazione 17 ottobre 2006
- LA VALLE DELL'EDEN in onda su Rete 4 il 28.09.06 - raccomandazione 17 ottobre 2006
- GIOVENTU' BRUCIATA in onda su Rete 4 il 5.10.06 alle 16.40 - raccomandazione 17 ottobre 2006
- NCIS in onda su Rai 2 il 18.09.06 dalle ore 21.00 - raccomandazione 7 novembre 2006
- PASQUALINO CAMMARATA CAPITANO DI FREGATA in onda su 7 Gold Telecity il 3.09.06 - raccomandazione 7 novembre 2006
- ANNOZERO in onda su Rai 2 il 28.09.06 dalle ore 21.10 - raccomandazione 7 novembre 2006
- IL PADRE DELLE SPOSE in onda su Rai 1 il 20.11.06 dalle 21.00 - raccomandazione 5 dicembre 2006
- C'E' POSTA PER TE in onda su Canale 5 il 28.10.06 alle 21.00 - raccomandazione 5 dicembre 2006
- LA VITA IN DIRETTA (casi di "nera", adolescenti con coltelli) in onda su Rai 1 il 16.10.06 alle 18.00 - raccomandazione 5 dicembre 2006
- SPOT DUREX (durante Peter Pan) su Italia 1 il 20.11.06 alle 23.01 - raccomandazione 19 dicembre 2006
 - L'TALIA SUL DUE (caso Cogne) in onda su Raidue il 14.12.06 - raccomandazione 19 dicembre 2006

Indirizzi interpretativi 2006

(inviati a tutte le emittenti)

1. Delibera n. 104/06 del 3 ottobre sui “Reality Show”.
2. Delibera n. 105/06 del 3 ottobre 2006 per trasmissioni Mediavideo
e lettera del 12 dicembre 2006 a Rai Radiotelevisione Italiana.
3. Delibera n. 111/06 del 5 dicembre 2006 per “spot di calendari” .
4. Lettera a tutte le emittenti per trasmissione o promozione, in orario
di “televisione per tutti”, dei cosiddetti film di Natale.

**Delibera n. 104/06 del 3 ottobre 2006
sui “reality show”**

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV nella seduta plenaria del 3 ottobre ha dovuto nuovamente portar la propria attenzione sul fenomeno dei così detti “reality show” più che mai numerosi alla ripresa autunno-invernale della programmazione sulle grandi reti televisive nazionali, con esiti di ascolto ormai anche discordanti.

In proposito il Comitato si richiama ai propri ripetuti interventi del passato e in particolare al documento del 2 dicembre 2003 che evidenziava i rischi connessi tendenzialmente, non solo in Italia, a questo formato, rischi tutti particolarmente insidiosi per i minori: confusione sistematica tra realtà e finzione, tra cronaca vissuta e recitata, tra autenticità e artificio travestito di naturalezza, competitività strisciante o aggressiva, assillo dell'eccentricità e della trasgressione, incoraggiamento all'esibizione e al voyeurismo sino a quello che è stato definito spogliarellismo della persona.

L'obiettivo non facile di evitare logoramento del formato e di continuare ad attrarre grande pubblico, provocando la ricerca di continue discutibili trovate e di sempre nuove eccitazioni emotive, sembra ora aggravare rischi citati e produrne di nuovi. Al riguardo il Comitato segnala: il miraggio del guadagno e del successo facili, la proposta di stereotipi e luoghi comuni talvolta di scadente livello, l'accreditamento di personaggi discutibili con spinte emulative presso preadolescenti e adolescenti, l'incoraggiamento di dinamiche individuali e di gruppo protette da una sorta di zona franca che ammette comportamenti normalmente inibiti e prove spericolate o disgustose, con punte di volgarità, aggressività o non meno insidiosa banalizzazione: esiti tutti non consoni ad una televisione impegnata, come vuole il Codice di autoregolamentazione (Premessa, lettera c), ad agevolare la funzione educativa, che compete anzitutto alla famiglia, “al fine di aiutare i minori o conoscere progressivamente la vita e ad affrontarne i problemi”. Neppure appaiono in atto, a monte, accorgimenti adeguati ad evitare incidenti prevedibili dovuti a incauto accostamento di partecipanti.

Possibili conseguenze nocive ai minori sono legate agli orari di programmazione che sono quelli della “televisione per tutti” quando non addirittura della “fascia protetta”, considerata la disseminazione di servizi e citazioni lungo la giornata televisiva.

Pur consapevole della voga toccata dal genere a livello mondiale, peraltro corretta ormai da segnali di saturazione, il Comitato delibera di richiamare le emittenti solite a diffondere reality show” ad una molto responsabile riflessione, rivolta in particolare alla tutela dei minori, sulla gestione dei “reality” e sulla stessa loro sorte ulteriore.

**Delibera n. 105/06 del 3 ottobre 2006
per trasmissioni Mediavideo**

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Tv e minori, riunito il 3 ottobre 2006

a conclusione dei procedimenti prot. 210/05 e prot. N. 288/05 riguardanti trasmissioni di Mediavideo

valutata, con le indicazioni della Sezione istruttoria n. 2, assegnataria dei procedimenti, le memorie fatte pervenire da Mediaset in data 27 luglio 2005 e 12 ottobre 2005, integrate a richiesta del Comitato in data 19 giugno 2006 e ancora in data 1° luglio 2006

mentre deve riaffermare la natura di trasmissioni televisive dei servizi di Mediavideo - non a caso gestiti unicamente sulla base dell'atto abilitativo riguardante la normale programmazione televisiva, come verificato sia presso il Ministero delle Comunicazioni, sia presso l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni – e pertanto l'assoggettamento di tali servizi alle disposizioni relative alla programmazione televisiva e alle emittenti televisive e quindi a quelle del Codice di autoregolamentazione

prende atto delle misure che Mediaset risulta dalle memorie sopraccitate aver assunto e sviluppato a tutela dei minori ad evitare il ripetersi di casi come quelli segnalati

ritiene di non ulteriormente procedere nel presupposto che Mediaset garantisca anche in questo campo il rispetto del Codice di autoregolamentazione e più in generale della normativa vigente a tutela dei minori, in particolare con riferimento sia all'esclusione dei minori da chat lines sia al regime prescritto per gli orari di "televisione per tutti" (h. 7 - 22.30) e a maggior ragione di "fascia protetta" (h. 16 -19).

Il Presidente

Lettera del 12 dicembre 2006 alla RAI

L'avvio da parte della RAI Radiotelevisione Italiana di un servizio Community con pubblicazione di sms su Teletext, induce questo Comitato a richiamare la cortese attenzione di codesta Concessionaria su problemi ed esigenze già emersi nei confronti dei Mediaset a riguardo dei servizi di Mediateletext, sotto profili riconducibili alla tutela dei minori. Ci si riferisce in particolare a:

- esclusione dei minori dal servizio chat-line;
 - esclusione della promozione di tale servizio all'interno della fascia protetta (h.16-19);
 - esclusione di contenuti inidonei ai minori secondo le disposizioni del Codice differenziate in relazione all'orario di diffusione;
- tutela della privacy con divieto di diffusione di numeri telefonici, e-mail, indirizzi;
- esclusione di messaggi in cifra

Non dubitiamo che la RAI - Radiotelevisione Italiana abbia adottato ogni misura per assicurare l'osservanza effettiva e costante dei punti sopra citati e di ogni disposizione vigente: dalla preparazione del personale addetto e soprattutto dei moderatori, alla predisposizione di adeguati regolamenti interni e di precise esaurienti istruzioni, a partire dalle selezioni iniziali sino ad eventuali immediati interventi in diretta.

Grati delle assicurazioni e delle informazioni che al riguardo vorrete fornirci, porgiamo i migliori saluti

Il Presidente

**Delibera n. III/06 del 5 dicembre 2006
per “spot di calendari”**

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Tv e minori, riunito il 5 dicembre 2006

a conclusione del procedimento prot. 234/06 riguardante lo spot di un calendario erotico messo in onda su Italia 1 alle 18.30 c. del 15 ottobre in una interruzione del programma sportivo “Controcampo”

valutata, con le indicazioni della Sezione istruttoria n. 2, assegnataria del procedimento, la memoria difensiva fatta pervenire da Mediaset in data 4 dicembre 2006

richiama l'emittente, alla luce del Codice di autoregolamentazione, all'esigenza che in orario di fascia protetta e a maggior ragione nell'interno di un programma particolarmente attraente per i ragazzi non vengano programmati spot a promozione di prodotti inadatti all'infanzia.

Il Presidente

Roma, 21 dicembre 2006

Prot. CTM/ 379 /06V
Raccomandata A.R.

Oggetto: film di Natale.

Il periodo prenatalizio ha indotto questo Comitato, riunito il 19 corrente, a considerare ancora una volta fenomeni ricorrenti relativi ai cosiddetti film di Natale. Parte di essi, nell'intento di soddisfare le richieste più corrive di ampi settori di pubblico, si caratterizzano non solo per levatura molto modesta, ma anche per grossolanità di stile, volgarità di situazioni e di linguaggio. Modelli non positivi per la crescita equilibrata delle nuovissime generazioni rischiano così di diffondersi banalmente proprio sulla scia di occasioni tradizionali di svago e lieta aggregazione familiare.

Spontaneo è pertanto un richiamo alla riflessione da parte delle emittenti, che sentono di condividere queste considerazioni, con riguardo anche agli interessi di fondo dell'industria culturale, cinematografica anzitutto, del nostro Paese.

Da un lato scelta dei film da trasmettere in orario di "televisione per tutti", dall'altro consuetudine di promuovere, nelle trasmissioni più diverse Telegiornali compresi, i così detti "film-panettone", sono due momenti in cui sembra auspicabile una qualche correzione di rotta.

Affidando alla responsabilità di ciascuno queste considerazioni, si coglie l'occasione per formulare vivi auguri per Natale e per il 2007

Il Presidente

**Linee guida AGCOM/Ministero delle Comunicazioni
per il contratto del servizio RAI****Delibera n. 540/06/CONS**

Emanazione delle linee-guida di cui alla delibera n. 481/06/CONS sul contenuto degli ulteriori obblighi del servizio pubblico generale radiotelevisivo ai sensi dell'articolo 17, comma 4, della legge 3 maggio 2004, n. 112 e dell'articolo 45, comma 4, del testo unico della radiotelevisione

L'Autorità

NELLA riunione del Consiglio del 20 settembre 2006 e, in particolare, nella sua prosecuzione del 21 settembre 2006;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 154/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 177 del 31 luglio 1997 ;

VISTA la legge 3 maggio 2004, n. 112, recante “*Norme di principio in materia di assetto radiotelevisivo e della RAI- Radio Televisione italiana S.p.a., nonché delega al governo per l’emanazione del testo unico della radiotelevisione*” , pubblicata nel Supplemento Ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 104 del 5 maggio 2004, e, in particolare, l’art. 17;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 recante il “*Testo unico della radiotelevisione*” pubblicato nel Supplemento Ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 208 del 7 settembre 2005, e, in particolare l’art. 45;

VISTA la propria delibera n. 481/06/CONS del 2 agosto 2006 recante approvazione delle linee-guida sul contenuto degli ulteriori obblighi del servizio pubblico generale radiotelevisivo ai sensi dell’articolo 17, comma 4, della legge 3 maggio 2004, n. 112 e dell’articolo 45, comma 4, del testo unico della radiotelevisione, sottoposta all’intesa del Ministro delle comunicazioni;

VISTO il formale assenso alla citata delibera n. 481/06/CONS espresso dal Ministero delle comunicazioni con nota prot. 0003045 dell'8 agosto 2006, pervenuta il 10 agosto 2006 prot. 0032578;

UDITA la relazione dei Commissari Giancarlo Innocenzi Botti e Michele Lauria, relatori ai sensi dell'articolo 29 del regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità;

Delibera

Articolo I

I. Sono emanate le linee-guida sul contenuto degli ulteriori obblighi del servizio pubblico generale radiotelevisivo ai sensi dell'articolo 17, comma 4, della legge 3 maggio 2004, n. 112 e dell'articolo 45, comma 4, del testo unico della radiotelevisione, di cui alla delibera n. 481/06/CONS citata in premessa.

La presente delibera, unitamente alla delibera n. 481/06/CONS, è trasmessa al Ministero delle comunicazioni e alla RAI - Radiotelevisione Italiana Spa e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito web dell'Autorità.

Napoli, 21 settembre 2006

Il Presidente

Corrado Calabrò

Il Commissario Relatore

Giancarlo Innocenzi Botti

Il Commissario Relatore

Michele Lauria

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

Il Segretario Generale

Roberto Viola

Delibera n. 481/06/CONS

Approvazione delle linee-guida sul contenuto degli ulteriori obblighi del servizio pubblico generale radiotelevisivo ai sensi dell'articolo 17, comma 4, della legge 3 maggio 2004, n. 112 e dell'articolo 45, comma 4, del testo unico della radiotelevisione

L'Autorità

NELLA riunione del Consiglio del 2 agosto 2006;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 154/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 177 del 31 luglio 1997 ;

VISTA la legge 3 maggio 2004, n. 112, recante “*Norme di principio in materia di assetto radiotelevisivo e della RAI- Radio Televisione italiana S.p.a., nonché delega al governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione*” , pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 104 del 5 maggio 2004, e, in particolare, l'art. 17;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 recante il “*Testo unico della radiotelevisione*” pubblicato nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 208 del 7 settembre 2005, e, in particolare l'art. 45;

VISTA la propria delibera n. 136/05/CONS, recante “*Interventi a tutela del pluralismo ai sensi della legge 3 maggio 2004, n. 112*”, del 1° marzo 2005, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana dell' 11 marzo 2005, supplemento ordinario n. 35;

VISTA la propria delibera 163/06/CONS del 22 marzo 2006, recante “*Approvazione di un programma di interventi volto a favorire l'utilizzazione razionale delle frequenze destinate ai servizi radiotelevisivi nella prospettiva della conversione alla tecnica digitale*”;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante il testo unico della radiotelevisione, di seguito denominato “*testo unico*”, l'attività di informazione radiotelevisiva, da qualsiasi emittente esercitata, costituisce un servizio di interesse generale ed è svolta nel rispetto

dei principi di cui al Titolo I, Capo I dello stesso testo unico, il quale individua, altresì, gli ulteriori e specifici compiti di pubblico servizio che la concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo è tenuta ad adempiere nell'ambito della sua complessiva programmazione, anche non informativa, ivi inclusa la produzione di opere audiovisive europee realizzate da produttori indipendenti, al fine di favorire l'istruzione, la crescita civile e il progresso sociale, di promuovere la lingua italiana e la cultura, di salvaguardare l'identità nazionale e di assicurare prestazioni di utilità sociale;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 45, comma 1, del testo unico, il servizio pubblico generale radiotelevisivo è affidato per concessione a una società per azioni, che lo svolge sulla base di un contratto nazionale di servizio stipulato con il Ministero delle comunicazioni, e di contratti di servizio regionali e, per le province autonome di Trento e di Bolzano, provinciali, con i quali sono individuati i diritti e gli obblighi della società concessionaria e che ai sensi dell'articolo 49, comma 1, dello stesso testo unico la concessione del servizio pubblico generale radiotelevisivo è affidata, per la durata di dodici anni dalla entrata in vigore della legge stessa, alla RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.a.;

RILEVATO che ai sensi dell'articolo 45, comma 2, del testo unico, il servizio pubblico generale radiotelevisivo comunque garantisce:

- a) la diffusione di tutte le trasmissioni televisive e radiofoniche di pubblico servizio della società concessionaria con copertura integrale del territorio nazionale, per quanto consentito dallo stato della scienza e della tecnica;
- b) un numero adeguato di ore di trasmissione televisive e radiofoniche dedicate all'educazione, all'informazione, alla formazione, alla promozione culturale, con particolare riguardo alla valorizzazione delle opere teatrali, cinematografiche, televisive, anche in lingua originale, e musicali riconosciute di alto livello artistico o maggiormente innovative, il cui numero di ore è definito ogni tre anni con deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, escludendo dal computo di tali ore le trasmissioni di intrattenimento per i minori;
- c) la diffusione delle trasmissioni di cui alla lettera b) in modo proporzionato, in tutte le fasce orarie, anche di maggior ascolto, e su tutti i programmi televisivi e radiofonici;

d) l'accesso alla programmazione, nei limiti e secondo le modalità indicati dalla legge, in favore dei partiti e dei gruppi rappresentati in Parlamento e in assemblee e consigli regionali, delle organizzazioni associative delle autonomie locali, dei sindacati nazionali, delle confessioni religiose, dei movimenti politici, degli enti e delle associazioni politici e culturali, delle associazioni nazionali del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute, delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali e regionali, dei gruppi etnici e linguistici e degli altri gruppi di rilevante interesse nazionale che ne facciano richiesta;

e) la costituzione di una società per la produzione, la distribuzione e la trasmissione di programmi radiotelevisivi all'estero, finalizzati alla conoscenza e alla valorizzazione della lingua, della cultura e dell'impresa italiane attraverso l'utilizzazione dei programmi e la diffusione delle più significative produzioni nel panorama audiovisivo nazionale;

f) la diffusione di trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua tedesca e ladina per la provincia autonoma di Bolzano, in lingua ladina per la provincia autonoma di Trento, in lingua francese per la regione autonoma Valle d'Aosta e in lingua slovena per la regione autonoma Friuli Venezia Giulia;

g) la trasmissione gratuita dei messaggi di utilità sociale ovvero di interesse pubblico che siano richiesti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e la trasmissione di adeguate informazioni sulla viabilità delle strade e delle autostrade italiane;

h) la trasmissione, in orari appropriati, di contenuti destinati specificamente ai minori, che tengano conto delle esigenze e della sensibilità della prima infanzia e dell'età evolutiva;

i) la conservazione degli archivi storici radiofonici e televisivi, garantendo l'accesso del pubblico agli stessi;

k) la realizzazione nei termini previsti dalla legge delle infrastrutture per la trasmissione radiotelevisiva su frequenze terrestri in tecnica digitale;

l) la realizzazione di servizi interattivi digitali di pubblica utilità;

m) il rispetto dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dall'articolo 8, comma 6, della legge 6 agosto 1990, n. 223;

n) l'articolazione della società concessionaria in una o più sedi

nazionali e in sedi di ciascuna regione e, per la regione Trentino Alto Adige, nelle province autonome di Trento e di Bolzano;

o) l'adozione di idonee misure di tutela delle persone portatrici di handicap sensoriali in attuazione dell'articolo 4, comma 2, della legge;

p) la valorizzazione e il potenziamento dei centri di produzione decentrati, in particolare per le finalità di cui alla lettera b) e per le esigenze di promozione delle culture e degli strumenti linguistici locali;

q) la realizzazione di attività di insegnamento a distanza;

RILEVATO, altresì, che secondo quanto previsto dall'articolo 44, comma 5, del testo unico, a partire dal contratto di servizio per il triennio 2006-2008, la concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo destina una quota non inferiore al 15 per cento dei ricavi complessivi annui alla produzione di opere europee, ivi comprese quelle realizzate da produttori indipendenti. All'interno di tali quote il contratto di servizio dovrà stabilire una riserva di produzione, o acquisto, da produttori indipendenti italiani o europei, di cartone animato appositamente prodotto per la formazione dell'infanzia e che, ai sensi del successivo comma 8, la concessionaria riserva spazi diffusivi nelle reti via satellite alle opere audiovisive e ai film europei;

CONSIDERATO che sono compiti prioritari del servizio pubblico generale radiotelevisivo garantire la libertà, il pluralismo, l'obiettività, la completezza, l'imparzialità e la correttezza dell'informazione; favorire l'accesso alla programmazione fondato sul principio delle pari opportunità; rispettare la dignità della persona e dei minori; favorire la crescita civile ed il progresso sociale; promuovere la cultura, l'istruzione e la lingua italiana; salvaguardare l'identità nazionale e locale; garantire servizi di utilità sociale; favorire la ricezione dell'offerta radiofonica, televisiva e multimediale dei disabili sensoriali; assicurare la qualità del segnale e la massima copertura del territorio; estendere alla collettività i vantaggi dei nuovi servizi audiovisivi e delle nuove tecnologie; assicurare una programmazione equilibrata, ampia e varia per corrispondere alle esigenze della totalità degli utenti;

CONSIDERATO che la qualità dell'offerta televisiva costituisce un fine strategico della missione di servizio pubblico, che deve essere perseguito anche nei generi a più ampia diffusione, in tutte le reti e in tutte le fasce orarie, anche di maggior ascolto e che, a

tal fine, è opportuno istituire un sistema di valutazione della qualità dell'offerta che si avvalga di appositi indicatori e di indici di soddisfazione degli utenti definiti dal contratto di servizio;

RILEVATO che la scadenza del contratto di servizio tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI – Radiotelevisione Italiana Spa per il triennio 2003 – 2005, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2003, è fissata al 31 dicembre 2005 e che il contratto di servizio per il triennio 2006-2008 va stipulato secondo le previsioni della legge, assumendo la denominazione di “contratto nazionale di servizio”, a cui si aggiungono i contratti di servizio regionali e, per le province autonome di Trento e di Bolzano, provinciali;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 17, comma 4, della legge 31 luglio 2004, n. 112, trasfuso nell'articolo 45, comma 4, del testo unico, con deliberazione adottata d'intesa dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e dal Ministero delle comunicazioni prima di ciascun rinnovo triennale del contratto di servizio, sono fissate le linee-guida sul contenuto degli ulteriori obblighi del servizio pubblico generale radiotelevisivo, definite in relazione allo sviluppo dei mercati, al progresso tecnologico e alle mutate esigenze culturali, nazionali e locali;

VISTA la propria delibera n. 55/06/CONS del 1° febbraio 2006, con la quale l'Autorità ha approvato lo schema di linee guida sul contenuto degli ulteriori obblighi del servizio pubblico generale radiotelevisivo ai sensi dell'articolo 17, comma 4, della legge 31 luglio 2004, n. 112, sottoposto all'intesa del Ministro delle comunicazioni;

TENUTO CONTO dell'opportunità di accogliere le osservazioni formulate dal Ministero delle comunicazioni sul citato schema di provvedimento;

CONSIDERATO che il numero di ore televisive e radiofoniche dedicato all'educazione, all'informazione, alla formazione, alla promozione culturale, resta fissato nelle attuali ore di programmazione televisiva e radiofonica trasmesse dalla RAI e dedicate alle tipologie di cui sopra fino a nuova deliberazione dell'Autorità da adottare ai sensi dell'articolo 45, comma 2, lettera b), del testo unico;

UDITA la relazione dei Commissari Giancarlo Innocenzi Botti e Michele Lauria, relatori ai sensi dell'articolo 29 del regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità;

**CAPO I
PRINCIPI GENERALI**

**Articolo 1
(Oggetto)**

I. Fermi restando gli obblighi che la concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo è tenuta a garantire ai sensi della normativa vigente in materia radiotelevisiva e nel rispetto del diritto comunitario e degli accordi internazionali, il presente provvedimento definisce le linee-guida sul contenuto degli ulteriori obblighi del servizio pubblico generale radiotelevisivo in relazione allo sviluppo dei mercati, al progresso tecnologico e alle esigenze culturali, nazionali e locali, valide per il periodo di vigenza del contratto nazionale di servizio tra il Ministero delle Comunicazioni, di seguito denominato “Ministero” e la RAI – Radiotelevisione Italiana Spa, di seguito denominata “RAI”, per il triennio 2006-2008.

**CAPO II
PROGRAMMAZIONE TELEVISIVA E RADIOFONICA**

**Articolo 2
(Qualità dell’offerta)**

I. La RAI deve assicurare un’offerta di qualità improntando la propria complessiva programmazione ai seguenti criteri:

- a) assicurare una gamma di programmi equilibrata e varia in grado di soddisfare le esigenze democratiche, sociali e culturali della società e garantire il pluralismo;
- b) rispettare i principi di obiettività, completezza, imparzialità, lealtà dell’informazione, di apertura alle diverse opinioni e tendenze sociali e religiose, di salvaguardia delle diversità etniche;
- c) promuovere la cultura e sviluppare il senso critico dei telespettatori;
- d) valorizzare il patrimonio artistico e ambientale a livello nazionale e locale;
- e) rispettare la dignità della persona e l’armonico sviluppo fisico, psichico e morale del minore, evitando scene ed espressioni volgari o di cattivo gusto.

2. La programmazione, nel rispetto più rigoroso possibile degli orari di trasmissione, tiene prioritariamente conto delle seguenti tipologie che devono essere diffuse in modo equilibrato, in tutte le fasce orarie, comprese quelle di maggior ascolto, e in tutte le reti televisive e radiofoniche:

a) informazione politica e di attualità, compresa quella di approfondimento, informazione sportiva, eventi di carattere nazionale e internazionale, informazione locale;

b) comunicazione sociale attraverso trasmissioni dedicate a tematiche che trattino i bisogni della collettività e delle fasce deboli, con particolare riguardo all'ambiente, alla salute, alla qualità della vita, ai diritti e doveri civici, allo sport sociale, ai disabili, agli anziani, assegnando adeguati spazi alle associazioni e ai movimenti della società civile, ai gruppi etnici e linguistici presenti in Italia e realizzando specifiche trasmissioni per l'informazione dei consumatori.

c) educazione e formazione con trasmissioni improntate alla diffusione della cultura scientifica e umanistica, alla conoscenza delle lingue straniere, alla alfabetizzazione informatica, alla formazione artistica e musicale e alla didattica, compresa l'educazione a distanza.

d) promozione culturale, italiana ed europea, con la crescente valorizzazione delle opere teatrali, documentaristiche, cinematografiche, televisive e musicali di alto livello artistico, con particolare riguardo a quelle realizzate dai produttori indipendenti;

e) trasmissioni per i minori, secondo i criteri indicati all'articolo 4.

3. Il contratto di servizio definisce, rispettivamente per l'offerta televisiva e quella radiofonica, i generi della programmazione di servizio pubblico tenendo conto delle tipologie di cui al comma 2. I generi sono definiti in maniera chiara e dettagliata, evitando la commistione tra diverse tipologie di trasmissione e distinguendo, anche ai fini della contabilità separata di cui all'art. 47 del testo unico, tra la programmazione predeterminata per legge e quella che è rimessa alla discrezionalità editoriale della RAI, comunque nel rispetto dei vincoli teleologici e modali stabiliti dalla legge.

Articolo 3

(Sistema di valutazione della qualità dell'offerta)

1. La RAI è tenuta ad adottare un sistema di valutazione che, avvalendosi

di appositi indicatori basati sui criteri di programmazione di cui all'articolo 2 e sugli indici di soddisfazione degli utenti, misuri il grado di qualità dell'offerta televisiva e radiofonica. La Rai consulta, periodicamente, le associazioni dei consumatori sul grado di soddisfazione degli utenti .

2. Il sistema di valutazione della qualità dell'offerta di cui al comma 1, è sottoposto a controllo da parte di un organismo esterno alla RAI composto di sette esperti particolarmente qualificati nella materia, scelti dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni d'intesa con il Ministero e nominati dalla RAI, entro tre mesi dall'entrata in vigore del contratto di servizio.

3. All'attività dell'organismo di cui al comma 2 la RAI fornisce supporto organizzativo e logistico mediante le proprie risorse strumentali e di personale, senza oneri a carico del bilancio dello Stato.

4. Il sistema di valutazione della qualità dell'offerta è avviato dalla RAI entro tre mesi dall'entrata in vigore del contratto di servizio che determina gli indicatori di qualità e gli indici di soddisfazione di cui al comma 1. Gli esiti delle verifiche sono trasmessi all'Autorità e al Ministero e resi pubblici dalla RAI, anche attraverso il proprio sito web, con cadenza quadrimestrale.

Articolo 4 (Programmazione per i minori)

1. La programmazione della RAI è rigorosamente improntata al rispetto delle norme comunitarie a tutela dei minori e a quanto previsto dall'articolo 34 del testo unico, ivi comprese le disposizioni stabilite dal Codice di autoregolamentazione TV e minori approvato il 29 novembre 2002. La RAI tiene nel massimo conto le raccomandazioni e le decisioni del Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori.

2. Nella fasce orarie destinate ad una visione familiare, comprese tra le ore 7 e le ore 22,30, durante la quale deve essere trasmessa una programmazione che rispetti la dignità dei minori evitando la messa in onda di programmi che possano creare in loro turbamento, la RAI è tenuta a realizzare una quota di programmazione annuale, da fissare nel contratto di servizio, dedicata ai programmi di intrattenimento per i minori e di formazione ed informazione per l'infanzia e l'adolescenza, che tenga conto dei criteri previsti dal Codice di autoregolamentazione Tv e minori, in particolare per quanto riguarda la fascia compresa tra le ore 16 e le ore 20.

3. La RAI è tenuta a dedicare appositi spazi ad informazioni sull'uso corretto ed appropriato delle trasmissioni televisive da parte dei minori, anche segnalando, attraverso sistemi di chiara evidenza visiva, i program-

mi adatti ai minori e adolescenti, quelli adatti ad una visione congiunta e quelli adatti ad un pubblico più adulto, dando esauriente e preventiva informazione di detta programmazione e rispettando gli orari di trasmissione. La RAI adotta il sistema di segnalazione visiva previa consultazione con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e con il Comitato TV e Minori.

Articolo 5

(Programmazione dedicata alle persone con disabilità sensoriali)

1. Al fine di favorire la ricezione da parte dei cittadini con disabilità sensoriali dei programmi radiotelevisivi, la RAI è tenuta all'adozione di idonee misure, da stabilire nel contratto di servizio, tali da garantire, comunque, un congruo incremento del volume delle offerte attuali, sia in termini quantitativi che di tipologie di generi di programmazione, con particolare attenzione alle trasmissioni di informazione, ivi compresi i notiziari e i telegiornali, culturali e di approfondimento, assicurando la copertura delle varie fasce orarie, comprese quelle di maggior ascolto. In particolare la RAI è tenuta a migliorare sul piano qualitativo e quantitativo le audio-descrizioni, le sottotitolazioni e il linguaggio dei gesti e a sperimentare programmi con partecipazione delle persone disabili

2. La RAI è tenuta a promuovere la ricerca tecnologia per favorire l'accesso della propria offerta multimediale alle persone disabili e con ridotte capacità sensoriali attraverso le nuove tecniche trasmissive. La RAI si impegna in particolare a garantire l'accessibilità alla propria programmazione attraverso le opportunità tecnologiche offerte dalle trasmissioni in tecnica digitale terrestre.

Articolo 6

(Programmazione audiovisiva europea)

1. Il contratto di servizio stabilisce, nel rispetto della quota non inferiore al 15 per cento dei ricavi complessivi annui da destinare alla produzione di opere europee, ai sensi dell'articolo 44, comma 5, del testo unico, la percentuale da riservare ai film, compresi quelli destinati all'utilizzo prioritario nelle sale cinematografiche, nonché la riserva di produzione, o acquisto, da produttori indipendenti italiani o europei, di cartone animato appositamente prodotto per la formazione dell'infanzia. Tali percentuali tengono conto dell'obiettivo di favorire lo sviluppo e la diffusione della produzione audiovisiva europea, ivi inclusa quella realizzata dai produttori indipendenti e di promuovere la lingua e la cultura italiana salvaguardando l'identità nazionale

2. La RAI riserva spazi diffusivi nelle reti via satellite alle opere audiovisi-

ve e ai film europei, secondo le percentuali minime che saranno fissate nel contratto di servizio, anche svolgendo rassegne cinematografiche accompagnate da trasmissioni di approfondimento sui temi trattati dalle rassegne.

3. La RAI è tenuta ad istituire sistemi di monitoraggio e verifica del rispetto delle quote previste dal presente articolo, trasmettendo annualmente all'Autorità e al Ministero la documentazione rilevante per la vigilanza sul rispetto del citato obbligo.

Articolo 7 (Promozione delle minoranze linguistiche)

1. La RAI assicura la programmazione in favore delle minoranze linguistiche, allo scopo di favorire e promuovere l'identità culturale nell'ambito delle apposite convenzioni previste dagli articoli 19 e 20 della legge 14 aprile 1975, n. 103 .

2. La RAI assicura le condizioni per la tutela delle lingue minoritarie presenti sul territorio, ai sensi della legge 15 dicembre 1999, n. 482, secondo le linee di indirizzo stabilite nel contratto di servizio, nell'ambito della compatibilità finanziaria.

Articolo 8 (Promozione delle programmazioni regionali e locali)

1. La RAI diffonde trasmissioni dedicate agli ambiti regionali e locali, operando in collaborazione con le Regioni e gli enti locali e valorizzando i centri di produzione decentrati, in particolare per le esigenze di formazione, informazione, promozione culturale e del patrimonio artistico ed ambientale.

2. Nell'ambito dei contratti di servizio regionali e, per le Province di Trento e Bolzano, provinciali, sono definiti gli specifici compiti di servizio pubblico che la concessionaria è tenuta ad adempiere, comunque garantendo la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali e la salvaguardia delle identità locali.

Articolo 9 (Iniziative europee ed internazionali)

1. La RAI partecipa attivamente ai programmi e alle iniziative promosse dall'Unione europea e dal Consiglio d'Europa e cura la collaborazione con gli altri organismi radiotelevisivi pubblici europei, anche al fine della definizione di comuni progetti di ricerca e sviluppo e della valorizzazione del

patrimonio culturale italiano ed europeo.

2. Nel contesto internazionale la RAI promuove e valorizza la cultura e la lingua italiana, realizzando anche un adeguato livello di informazione sugli sviluppi della società italiana per le comunità italiane all'estero ed assicurando a queste ultime la comunicazione politica ed informativa nei periodi interessati da campagne elettorali e referendarie.

Articolo 10 (Servizi speciali per la mobilità)

1. La RAI è tenuta ad assicurare spazi nella programmazione televisiva e radiofonica per la diffusione di informazioni riguardanti le condizioni del traffico e della viabilità e la sicurezza stradale e quelle di pubblica utilità comunque connesse con la sicurezza stradale.

2. I servizi radiofonici sulle condizioni della viabilità e del traffico delle autostrade e zone limitrofe e i consigli sulla sicurezza stradale sono trasmessi dal servizio Isoradio mediante appositi notiziari nel corso dei programmi ripetuti dalle reti nazionali. Detti programmi, senza pubblicità, sono trasmessi lungo il tracciato autostradale e zone limitrofe.

3. La RAI è tenuta ad estendere l'attuale copertura del servizio Isoradio secondo le condizioni che verranno stabilite dal contratto di servizio e a rendere disponibile tale servizio per tutte le esigenze di orientamento dell'utenza e della protezione civile, anche in collaborazione con le emittenti radiofoniche private.

4. Il servizio Isoradio sperimenta la diffusione di informazioni sulla viabilità e sul traffico in lingua straniera per la fruizione del servizio anche da parte di cittadini esteri.

CAPO III INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Articolo 11 (Realizzazione delle infrastrutture per la televisione digitale terrestre)

1. La RAI è tenuta alla realizzazione delle reti televisive digitali terrestri nel rispetto del piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale e del piano di attuazione di cui all'articolo 42, comma 11, del testo unico e secondo le linee di indirizzo approvate dall'Autorità con delibera n. 163/05/CONS, volte a favorire l'utilizzazione razionale e pluralistica delle frequenze destinate ai servizi radiotelevisivi nella prospettiva della conversione alla tecnica digitale.

Articolo 12 **(Trasmissioni televisive digitali terrestri)**

1. La RAI è tenuta a contribuire alla maggiore diffusione della tecnologia digitale terrestre anche per il tramite di un nuovo programma generalista in chiaro attrattivo in termini di audience e privo di pubblicità su reti digitali terrestri in conformità a quanto previsto dalla delibera n. 136/05/CONS e successive modificazioni .

2. Il programma di cui al comma 1, che deve valorizzare la novità e la qualità della programmazione al fine di incentivare la diffusione della tecnologia digitale terrestre, anche con riguardo alla diffusione della conoscenza della lingua, della cultura e delle imprese italiane, sarà realizzato dalla RAI entro sei mesi dall'entrata in vigore del contratto di servizio, previa approvazione da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni del relativo piano editoriale, sentito il Ministero.

Articolo 13 **(Destinazione della capacità trasmissiva delle reti digitali terrestri)**

1. La RAI, conformemente a quanto previsto dalle delibere n. 435/01/CONS e n. 136/05/CONS, e loro successive modificazioni e integrazioni, destina a fornitori di contenuti indipendenti almeno il 40% della capacità trasmissiva dei blocchi di diffusione di programmi televisivi in tecnica digitale terrestre, ad esclusione di quello di riserva pubblica.

Articolo 14 **(Servizi di diffusione via satellite e via cavo e accessibilità della programmazione diffusa in simulcast)**

1. Al fine di diffondere la conoscenza della lingua, della cultura e dell'economia del Paese nel contesto internazionale, e di promuovere l'innovazione tecnologica con particolare riguardo ai processi di convergenza multimediale, la RAI incrementa la realizzazione di programmi televisivi via satellite e via cavo.

2. La RAI assicura agli utenti, in regola con il pagamento del canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880 e successive modificazioni, l'accesso all'intera programmazione RAI diffusa sulle reti analogiche in forma non codificata e trasmessa in *simulcast* via satellite e via cavo.

3. Le modalità attuative per l'adempimento dell'obbligo di cui al comma 2 sono stabilite nel contratto di servizio.

Articolo 15 **(Trasmissioni radiofoniche in tecnica digitale)**

1. La RAI è tenuta ad accelerare lo sviluppo della diffusione radiofonica in tecnica digitale, anche mediante la realizzazione di una adeguata copertura della popolazione nel rispetto di quanto previsto dalla delibera n. 149/05/CONS e successive modificazioni.

2. Il contratto di servizio, nel rispetto del principio di neutralità tecnologica e tenendo conto del ruolo strategico della RAI per accelerare lo sviluppo della radiofonia digitale, definisce le fasi di realizzazione delle reti di trasmissione, la percentuale di copertura della popolazione e i tempi di attuazione.

Articolo 16 **(Sperimentazione di nuove tecnologie trasmissive)**

1. Al fine di promuovere l'evoluzione tecnica e lo sviluppo industriale del Paese, la RAI sperimenta la diffusione di contenuti radiotelevisivi mediante l'uso di nuove tecnologie trasmissive quali il DVB-H, l'Alta Definizione, l'IP Television, il Wi-Max e di ogni altra tecnologia evolutiva a larga banda nel rispetto dei principi di parità di trattamento e non discriminazione, nonché delle norme in materia di accesso alla capacità trasmissiva digitale terrestre di cui all'articolo 13 del presente provvedimento.

2. Nelle sperimentazioni di cui al comma 1, la RAI è tenuta all'osservanza della regolamentazione stabilita dall'Autorità e dal Ministero per la diffusione di contenuti televisivi in modalità evolutive.

Articolo 17 **(Esercizio dei blocchi di diffusione per la tecnologia digitale terrestre)**

1. Ferma restando la riserva alla RAI di un blocco di diffusione per palinsesti radiofonici e di un blocco di diffusione per palinsesti televisivi in chiaro sui quali non possono essere trasmessi programmi di altri fornitori di contenuti, per l'esercizio di ulteriori blocchi di diffusione la medesima è tenuta al rispetto dell'obbligo di separazione societaria previsto dall'art. 5, comma 1, lett. g), n. 2, del testo unico.

2. Ai fini di quanto previsto dal comma 1, la RAI può chiedere il rilascio della licenza di operatore di rete, anche a favore di altra società da essa controllata, ad essa collegata o controllante il soggetto, ai sensi dell'art. 2359 c.c., a condizione che tale società soddisfi, all'atto della richiesta, i requisiti previsti dalla normativa vigente.

CAPO IV SVILUPPO DEI MERCATI

Articolo 18

(Finanziamento e gestione economico-finanziaria)

1. Nella gestione economico-finanziaria la RAI è tenuta al rispetto di quanto previsto dall'articolo 7, comma 5 e dall'articolo 47 del testo unico in materia di finanziamento del servizio pubblico generale radiotelevisivo e delle conseguenti deliberazioni sulla contabilità separata adottate dall'Autorità.

2. La RAI è tenuta, altresì, ad adottare criteri tecnici ed economici di gestione idonei a consentire il raggiungimento di obiettivi di efficienza aziendale e di razionalizzazione del proprio assetto organizzativo. Nell'ottica di una gestione ispirata a criteri di efficienza la RAI persegue altresì l'obiettivo di un adeguato ritorno sul capitale e sugli investimenti e può svolgere attività collaterali, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 45, comma 5, del testo unico.

CAPO V VIGILANZA

Articolo 19

(Verifica dell'adempimento dei compiti di servizio pubblico)

1. L'Autorità verifica che il servizio pubblico generale radiotelevisivo venga effettivamente prestato dalla RAI ai sensi delle disposizioni di cui al testo unico, del contratto nazionale di servizio e degli specifici contratti conclusi con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano, tenendo conto anche dei parametri di qualità del servizio e degli indici di soddisfazione degli utenti definiti nel contratto stesso.

2. L'Autorità vigila sul rispetto, da parte della RAI, degli indirizzi impartiti dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

3. La RAI trasmette, con cadenza semestrale, all'Autorità e al Ministero una relazione contenente una dettagliata informativa relativa alla programmazione trasmessa e a tutti gli adempimenti posti in essere per il rispetto degli obblighi di cui al comma 1.

4. Il contratto di servizio stabilisce le modalità di ricostituzione della sede permanente di confronto sulla programmazione sociale prevista dal contratto di servizio per il triennio 2003-2005. Il predetto organismo riferisce con cadenza semestrale all'Autorità, al Ministero e alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi sulle risultanze delle verifiche svolte.

5. L'Autorità dà conto dei risultati del controllo sull'adempimento dei compiti del servizio pubblico generale radiotelevisivo nella relazione annuale al Parlamento.

La presente delibera è trasmessa al Ministero delle comunicazioni ai fini dell'intesa di cui all'articolo 17, comma 4, della legge 31 luglio 2004, n. 112 e dell'articolo 45, comma 4, del testo unico della radiotelevisione.

Roma, 2 agosto 2006

Il Presidente

Corrado Calabrò

Il Commissario Relatore

Giancarlo Innocenzi Botti

Il Commissario Relatore

Michele Lauria

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

Il Segretario Generale

Roberto Viola

Contratto di Servizio Stato/RAI**CONTRATTO NAZIONALE DI SERVIZIO TRA IL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI E LA RAI – RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.**

VISTO l'articolo 49 del Testo Unico della radiotelevisione, emanato con decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 che affida alla RAI – Radiotelevisione italiana s.p.a. la concessione del servizio pubblico generale radiotelevisivo, fino al 6 maggio 2016;

VISTO l'articolo 45 del medesimo Testo Unico che prevede che il servizio pubblico generale radiotelevisivo sia svolto dalla società concessionaria sulla base di un Contratto nazionale di servizio di durata triennale, stipulato con il Ministero delle Comunicazioni, con il quale sono individuati i diritti e gli obblighi della società concessionaria;

ACCERTATO che la scadenza del precedente contratto di servizio, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2003, è fissata al 31 dicembre 2005 e che, sino all'entrata in vigore del successivo contratto di servizio, i rapporti tra la concessionaria e il Ministero restano regolati dalle disposizioni del precedente contratto;

RITENUTA, pertanto, la necessità di stipulare un contratto nazionale di servizio (di seguito denominato "Contratto") tra il Ministero delle comunicazioni (di seguito denominato "Ministero"), in persona del Segretario generale, Dott. Marcello Fiori, e la RAI – Radiotelevisione italiana s.p.a., di seguito denominata "Rai", con sede in Roma, legalmente rappresentata dal Presidente del Consiglio di amministrazione Dott. Claudio Petruccioli, all'uopo delegato dal Consiglio di amministrazione.

CAPO I - PRINCIPI GENERALI*Articolo 1***Missione del servizio pubblico radiotelevisivo**

1. La missione del servizio pubblico generale radiotelevisivo trova fondamento nei principi posti dalla Costituzione italiana e dall'Unione europea con la Direttiva TV senza frontiere del 1989 e successive modifiche, il IX Protocollo sulla televisione pubblica allegato al Trattato di Amsterdam del

1993 e la successiva Comunicazione interpretativa della Commissione delle Comunità europee C 320 del 15 novembre 2001 relativa all'applicazione delle norme sugli aiuti di Stato al servizio pubblico di radiodiffusione. Tale missione è disciplinata dalla normativa nazionale legislativa e regolamentare in conformità ai predetti principi. In particolare gli obblighi di servizio pubblico risultano definiti per il triennio 2007-2009 dall'insieme di tali fonti, dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, dalla legge 3 maggio 2004, n. 112, e dal Testo Unico della radiotelevisione, approvato con decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (di seguito denominato "Testo Unico") e dal presente Contratto, in coerenza con le Linee guida emanate d'intesa con il Ministero dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera 540/06/CONS. pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 14 ottobre 2006.

2. Il Contratto stabilisce un insieme di obiettivi, di indirizzi operativi, di parametri di qualità, di tipologie di programmi la cui realizzazione è affidata all'autonoma capacità editoriale della società concessionaria nel rispetto dei principi e delle normative di cui al comma 1.

3. La Rai si impegna nella programmazione nazionale e regionale a valorizzare le specificità territoriali, sociali e culturali delle singole Regioni in conformità con le norme in materia di riparto di competenze tra Stato e Regioni. A tal fine predispone, entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente Contratto, un progetto con il coinvolgimento dei soggetti di cui all'art. 45, comma 1, del Testo Unico.

Articolo 2

Oggetto del contratto nazionale di servizio

1. Il Contratto ha per oggetto l'attività che la società concessionaria, anche tramite i soggetti di cui al comma 2, svolge ai fini dell'espletamento del servizio pubblico radiotelevisivo, come definito nelle norme richiamate dall'articolo 1 e, in particolare, all'offerta televisiva, radiofonica e multimediale diffusa attraverso le diverse piattaforme, alla realizzazione dei contenuti editoriali, alla erogazione dei servizi tecnologici per la produzione e la trasmissione del segnale in tecnica analogica e digitale, alla predisposizione e gestione dei sistemi di controllo e di monitoraggio.

2. La società concessionaria può avvalersi per lo svolgimento delle suddette attività di società da essa controllate, ai sensi dell'articolo 2359 c.c., o, su autorizzazione del Ministero, da essa partecipate, purchè, in tale ultima ipotesi, siano stati convenuti adeguati strumenti negoziali che assicurino e garantiscano alla società concessionaria partecipante pieno titolo

a disporre dei mezzi e delle risorse necessari per l'espletamento delle prestazioni di servizio pubblico.

3. L'offerta, realizzata nel pieno rispetto delle norme vigenti anche del Codice Etico e di una programmazione di qualità rispettosa dell'identità valoriale e ideale del nostro Paese, della sensibilità dei telespettatori e della tutela dei minori, va caratterizzata da una gamma di contenuti e da una efficienza produttiva in grado di originare presso i cittadini una percezione positiva del servizio pubblico in relazione al livello dei programmi, alla specificità della missione che è chiamato a svolgere rispetto alla radio-televisione commerciale e al costo sostenuto per il canone d'abbonamento. A tal fine, sono riconosciuti quali compiti prioritari: la libertà, la completezza, l'obiettività e il pluralismo dell'informazione; la formazione continua e permanente dei dipendenti; la formazione dei giovani giornalisti; la salvaguardia dell'identità nazionale, di quelle locali e delle minoranze linguistiche; l'evoluzione politica ed economica del Paese, i problemi del suo ammodernamento; l'evoluzione dei rapporti politici ed economici con i partner europei e la diffusione degli elementi principali della loro cultura; l'informazione sulla situazione politica, economica e sociale dei Paesi extra UE, con particolare attenzione ai Paesi in grave ritardo di sviluppo economico e sociale; la valorizzazione della cultura, della storia, delle tradizioni e del patrimonio artistico nazionale; il rispetto dei beni ambientali; la rappresentazione delle realtà della vita quotidiana del Paese; la promozione del lavoro e delle sue condizioni; i temi dei diritti civili, della solidarietà, della condizione femminile e delle pari opportunità, dell'integrazione; la sicurezza dei cittadini, la denuncia dei fenomeni di violenza, di criminalità, di disgregazione e di emarginazione sociale; l'attenzione alla famiglia; la tutela dei minori e delle fasce deboli e anziane della popolazione.

4. Per raggiungere tali obiettivi la Rai è tenuta comunque al rispetto dei compiti del servizio pubblico indicati dall'articolo 45 del Testo Unico con riferimento alla copertura del territorio, all'accesso e alle caratteristiche della programmazione, assicurando: un'offerta editoriale equilibrata, in grado di mantenere un livello di ascolto idoneo per l'adempimento delle proprie funzioni; la promozione e la diffusione dei vantaggi generati dalle nuove tecnologie e la loro estensione alla collettività; il sostegno alla produzione audiovisiva italiana ed europea.

5. La programmazione, nel rispetto più rigoroso possibile degli orari di trasmissione, tiene prioritariamente conto, come indicato nelle Linee guida approvate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, delle seguenti tipologie che devono essere diffuse in modo equilibrato, in tutte le fasce orarie, comprese quelle di maggiore ascolto, e in tutte le reti

televisive e radiofoniche:

- informazione politica e di attualità, compresa quella di approfondimento, informazione sportiva, eventi di carattere nazionale ed internazionale, informazione locale;
- comunicazione sociale attraverso trasmissioni dedicate a tematiche che trattino i bisogni della collettività e delle fasce deboli, con particolare riguardo all'ambiente, alla salute, alla qualità della vita, ai diritti e doveri civili, allo sport sociale, ai disabili, agli anziani, assegnando adeguati spazi alle associazioni e ai movimenti della società civile, ai gruppi etnici e linguistici presenti in Italia realizzando specifiche trasmissioni per l'informazione dei consumatori;
- educazione e formazione con trasmissioni improntate alla diffusione della cultura scientifica ed umanistica, alla conoscenza delle lingue straniere, alla alfabetizzazione informatica, alla formazione artistica e musicale e alla didattica, compresa l'educazione a distanza;
- promozione culturale, italiana ed europea, con la crescente valorizzazione delle opere teatrali, documentaristiche, cinematografiche, televisive e musicali di alto livello artistico, con particolare riguardo a quelle realizzate dai produttori indipendenti;
- trasmissioni per i minori, secondo i criteri indicati all'articolo 7.

Articolo 3

Qualità dell'offerta e valore pubblico

1. La Rai riconosce come tratto distintivo della missione del servizio pubblico la qualità dell'offerta radiotelevisiva e si impegna affinché tale obiettivo sia perseguito anche nei generi a più ampia diffusione.

2. La Rai svilupperà in un tempo massimo di sei mesi dalla costituzione del Comitato scientifico di cui al comma 8 un sistema di misurazione degli obiettivi di programmazione e della qualità dell'offerta contenuti nel presente articolo e nell'articolo 2. Tale sistema, oltre ad avvalersi di indicatori derivanti da ricerche e monitoraggi già presenti, quali quelli di misurazione dei rating e quelli di monitoraggio dell'offerta, sarà costituito da due distinti strumenti:

una ricerca di monitoraggio e di analisi della qualità della programmazione intesa come valore pubblico, in grado di verificare la percezione degli utenti del servizio pubblico in merito ai singoli elementi dell'offerta;

una ricerca di monitoraggio della corporate reputation intesa come la capacità di competere, di innovare e di incrementare il proprio valore di servizio pubblico nel rispetto dell'etica dell'impresa, della deontologia

professionale e dei criteri di correttezza e di lealtà.

3. Lo strumento di monitoraggio e di analisi della qualità della programmazione inteso come valore pubblico dovrà:

- rappresentare attraverso un adeguato disegno campionario l'intera popolazione italiana;
- avere una periodicità di misurazione quotidiana;
- riguardare le principali piattaforme su cui opera la concessionaria e a cui fa riferimento il presente Contratto;
- pervenire alla misurazione con precisione statistica adeguata di almeno il 60 per cento dell'offerta delle piattaforme rilevate;
- ricomprendere a rotazione le trasmissioni caratterizzate da serialità;
- avvalersi delle più avanzate tecniche di rilevazione, incluse le interviste via web e le interviste effettuate in sovrimpressioni attraverso sistemi quali il digitale terrestre, il digitale satellitare e il televideo;
- rilevare indicatori di carattere generale correlati con il gradimento, la capacità di coinvolgimento, l'arricchimento culturale e civile personale degli spettatori, il rispetto della sensibilità sociale del pubblico, il grado di novità editoriale;
- rilevare indicatori specifici in funzione del genere trasmissivo quali, a titolo esemplificativo, l'imparzialità, l'indipendenza e l'obiettività per i generi informativi, la capacità di attrazione per il genere intrattenimento, il grado di originalità per il genere fiction.

4. Lo strumento di monitoraggio della corporate reputation dovrà:

- rappresentare attraverso un adeguato disegno campionario l'intera popolazione italiana;
- avere una periodicità di misurazione trimestrale;
- rilevare indicatori d'immagine, di posizionamento percepito della Rai, di senso di appartenenza, di ruolo formativo ed informativo, di capacità innovativa, di rispondenza al proprio ruolo di servizio pubblico.

5. Gli indici rilevati attraverso gli strumenti descritti ai commi 3 e 4 verranno sintetizzati in tre macro indicatori:

- un macro indicatore di performance di mercato, che comprende gli indici di gradimento dell'offerta e della qualità percepita nelle sue diverse declinazioni, oltre agli indicatori derivanti da altri sistemi di misurazione per programma, quali: ascolto medio, share, penetrazione, minuti medi visti;

- un macro indicatore di valore pubblico, che rappresenterà una sintesi degli indicatori elementari di arricchimento culturale e civile personale, di rispetto della sensibilità degli spettatori, di innovazione, di imparzialità, di pluralismo, di indipendenza, di obiettività, di capacità di intrattenimento, di originalità;
- un macro indicatore di corporate reputation che rappresenterà una sintesi degli indicatori elementari relativi all'immagine e al posizionamento percepito della Rai quali: partecipazione democratica, senso di appartenenza, innovazione e leadership in ambito tecnologico, raffronto del rapporto di fiducia con lo spettatore, qualità e accettabilità sociale dei personaggi, modernità, ricchezza della programmazione, ruolo formativo ed educativo, capacità di raggiungere tutti i segmenti della popolazione, distinzione rispetto all'emittenza commerciale, copertura dei principali eventi.

6. La concessionaria dovrà raggiungere adeguati obiettivi di valore pubblico dei programmi e di corporate reputation misurabili secondo le metodologie e i criteri definiti dal Comitato scientifico di cui al comma 8. Il Comitato delibererà in tal senso entro novanta giorni dalla sua costituzione.

7. I risultati del monitoraggio relativi al valore pubblico e alla corporate reputation vengono diffusi al pubblico con periodicità regolare e con un adeguato risalto comunicativo.

8. Per tradurre le linee guida contenute nel presente articolo in strumenti operativi e verificare il raggiungimento degli obiettivi di cui ai precedenti commi, è costituito con decreto del Ministro delle comunicazioni un Comitato scientifico composto da sei membri, scelti tra personalità di notoria indipendenza di giudizio e di indiscussa professionalità, di cui tre designati dalla Rai, uno designato dal Consiglio Nazionale degli Utenti, uno designato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e uno designato dal Ministero, con funzioni di Presidente del Comitato. Il Comitato delibera con il voto della maggioranza dei suoi componenti. In caso di parità decide il voto del Presidente del Comitato. Le designazioni devono essere inviate al Ministro delle comunicazioni entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente Contratto. In caso di mancata designazione di alcuni componenti, il Comitato scientifico si intende comunque costituito con la nomina dei due terzi dei componenti. Tale Comitato, che opera con il supporto logistico e tecnico della Rai, ha il compito di presiedere all'organizzazione della ricerca, definire le metodologie, controllare i risultati e valutare il raggiungimento degli obiettivi. L'assegnazione delle attività operative per la realizzazione del sistema

descritto è decisa dalla concessionaria in piena autonomia in seguito a procedure selettive aperte e trasparenti.

9. La Rai si impegna a fornire tempestivamente alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, e al pubblico:

- tutti i dati di cui alla risoluzione della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi del 18 dicembre 2002;
- avvalendosi dei servizi di una società esterna scelta attraverso procedure trasparenti e pubbliche che risponda ai necessari requisiti di esperienza pluriennale, correttezza dei dati e capacità tecnologica nello specifico settore, tutti i dati aggregati mensilmente sul rispetto del pluralismo politico, culturale, religioso e sociale da parte delle emittenti radiofoniche e televisive nazionali e delle proprie testate radiotelevisive regionali, e i dati relativi ai diversi temi trattati e alle modalità di svolgimento.

10. La Rai si impegna a garantire il rispetto delle regole del pluralismo.

CAPO II - L'OFFERTA RADIOTELEVISIVA: I GENERI

Articolo 4

L'offerta televisiva

1. La Rai riserva un'ampia percentuale della programmazione annuale delle reti generaliste terrestri, fatta salva l'ulteriore articolazione editoriale dei programmi trasmessi sulle diverse piattaforme, ai generi di seguito indicati:

a) *Informazione*: notiziari nazionali e regionali con programmazione quotidiana o straordinaria; informazione istituzionale e parlamentare;

b) *Approfondimento*: supplementi informativi alle edizioni dei notiziari a cura delle testate giornalistiche, rubriche tematiche di rete o di testata, inchieste e dibattiti, talk show, reportage attinenti ai temi dell'attualità interna ed internazionale, ai fenomeni sociali del nostro tempo e ai temi delle innovazioni tecnologiche; rubriche e contenitori sulle condizioni della vita quotidiana del Paese, sui temi del benessere e della salute, della giustizia e della sicurezza dei cittadini; confronti su temi politici, culturali e religiosi, sociali ed economici basati anche sul contraddittorio delle opi-

nioni e delle posizioni; rubriche di approfondimento sul dialogo interculturale e sulla società della convivenza; rubriche di approfondimento su tematiche a carattere religioso e sul dialogo interreligioso; celebrazioni liturgiche;

c) *Lavoro, comunicazione sociale, pubblica utilità*: trasmissioni dedicate al tema del lavoro, delle sue condizioni, della sua tutela e della sua sicurezza; trasmissioni dedicate ai bisogni della collettività, alle condizioni delle strutture sanitarie, assistenziali e previdenziali, alle iniziative delle associazioni della società civile; trasmissioni dedicate all'inclusione sociale, alla cittadinanza, alla società interculturale; trasmissioni finalizzate a comunicare e a valorizzare una più moderna rappresentazione delle donne, con particolare attenzione alla sua crescita sociale, ai suoi diritti costituzionali e al suo ruolo nella società civile, nelle istituzioni e nel mondo del lavoro; comunicazioni relative ai servizi di pubblica utilità in ambito nazionale e regionale;

d) *Promozione culturale, scuola e formazione*: trasmissioni finalizzate a promuovere e valorizzare la storia, le tradizioni, i costumi, il patrimonio culturale del Paese e diffonderne la conoscenza; trasmissioni volte a far partecipare la società italiana alla tutela del patrimonio artistico e ambientale del Paese; trasmissioni e documentari a contenuto letterario e scientifico; alfabetizzazione circa l'uso e lo sviluppo delle nuove tecnologie informatiche a partire da internet; interazione multimediale con i programmi della didattica e dell'aggiornamento scolastico; trasmissioni informative sull'evoluzione del sistema scolastico; programmi volti a sensibilizzare i giovani e le famiglie sui temi dell'orientamento scolastico ed universitario e dell'inserimento professionale; trasmissioni sui fenomeni sociali legati alla condizione giovanile, anche con riferimento ai fenomeni del disagio giovanile, e a quella della popolazione anziana;

e) *Turismo e qualità del territorio*: incentivazione delle esperienze di visita e di fruizione delle risorse del territorio italiano attraverso proposte di attrattive e di itinerari in rapporto a specifici target individuati per età, per esigenze e per tipologie di viaggio e di tempo libero; valorizzazione delle produzioni tipiche locali; incentivazione di proposte di turismo culturale collegato ad appuntamenti artistici, tradizioni locali, ricorrenze storiche, manifestazioni religiose; con riferimento alla rappresentazione dell' "Italia nel mondo", valorizzazione degli asset culturali, storici, artistici, ambientali, imprenditoriali che rendono particolarmente significativo e influente il nostro Paese nel contesto internazionale; valorizzazione della tradizione artigiana e del fenomeno del "made in Italy";

f) *Spettacolo*: trasmissioni a carattere culturale e di intrattenimento con particolare attenzione alle forme artistiche dal vivo quali il teatro, la danza, la lirica, la prosa e la musica in tutti i suoi generi; trasmissioni fina-

lizzate anche alla promozione dell'industria musicale italiana, con particolare attenzione ai nuovi artisti emergenti;

g) *Sport*: manifestazioni sportive nazionali e internazionali trasmesse in diretta o registrate, di interesse generale e di settore; rafforzando, anche con programmi dedicati, l'informazione sulle competizioni diverse dal calcio e sulle manifestazioni relative agli sport olimpici; notiziari, rubriche e inchieste, finestre periodiche almeno settimanali sulle reti terrestri relative agli sport dilettantistici e minori;

h) *Minori*: programmi di tutti i generi televisivi dedicati ai bambini, agli adolescenti e ai giovani che abbiano finalità formativa, informativa o di intrattenimento, nel rispetto del diritto dei minori alla tutela della loro dignità e del loro sviluppo fisico, psichico ed etico;

i) *Promozione dell'audiovisivo*: prodotti di fiction (tv movie, serie, miniserie, serial, cortometraggi, ecc.) e cinematografici (film e film di animazione), cartoni, documentari, di produzione italiana o europea; trasmissioni, rubriche e programmi per la valorizzazione delle opere cinematografiche italiane ed europee, dell'audiovisivo in generale, dei nuovi autori cinematografici.

2. La Rai è tenuta a destinare ai generi indicati dalla lettera a) alla lettera i) non meno del 65 per cento della programmazione annuale delle tre reti generaliste terrestri nella fascia oraria compresa tra le ore 6 e le ore 24 e non meno dell'80 per cento sulla terza rete. La programmazione deve essere distribuita sulle diverse reti generaliste terrestri in tutti i periodi dell'anno ed anche negli orari di maggiore ascolto e di prime time.

3. La Rai è tenuta a trasmettere al Ministero, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, per ciascun semestre, entro i successivi tre mesi, una dettagliata informativa dei programmi trasmessi da ciascuna rete generalista terrestre raggruppati secondo i generi indicati al comma 1, con l'indicazione della loro collocazione oraria, del volume di ore trasmesse, della percentuale rispetto alla programmazione complessiva. La Rai è altresì tenuta a comunicare ogni 6 mesi al Ministero ed alla Commissione parlamentare la lista completa dei programmi di servizio pubblico trasmessi sulle diverse piattaforme trasmissive della concessionaria.

4. La Rai è tenuta a inserire nel servizio Televideo e sul proprio portale internet la guida completa dei programmi quotidiani in onda sulle diverse piattaforme trasmissive della concessionaria; sviluppare la diffusione di dati relativi ad informazione, cultura, spettacolo, sport, economia e comu-

nicazioni di servizio; raddoppiare i sottotitoli per non udenti, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 8, e triplicarli per le comunità straniere; implementare i servizi regionali e locali.

Articolo 5

L'offerta radiofonica

I. La Rai riserva un'ampia percentuale della programmazione annuale dei tre canali radiofonici terrestri nazionali ai generi di seguito indicati:

Informazione: notiziari nazionali e regionali con programmazione quotidiana o straordinaria;

Approfondimento: programmi di approfondimento, supplementi informativi alle edizioni dei notiziari, rubriche tematiche, inchieste e dibattiti, fili diretti con il pubblico; confronti su temi politici, sociali ed economici assicurando, di norma, la parità di trattamento tra le diverse posizioni e il contraddittorio delle opinioni; radiocronache, rubriche e programmi dedicati alle varie discipline sportive;

Lavoro, società, comunicazione sociale: programmi, rubriche, inchieste e dibattiti su temi sociali e di costume, anche rivolti al mondo giovanile e realizzati in formati innovativi, capaci di rappresentare la vita comunitaria e di ampliare il dibattito sull'evoluzione civile del Paese; rubriche dedicate al tema del lavoro, delle sue condizioni, della sua tutela e della sua sicurezza; programmi dedicati ai bisogni della collettività, di specifiche fasce sociali (minori, anziani, disabili), all'integrazione e al multiculturalismo, con appuntamenti periodici in lingua straniera;

Cultura, scuola e formazione: trasmissioni finalizzate a promuovere e valorizzare la storia, le tradizioni, i costumi, il patrimonio culturale e artistico del Paese e diffonderne la conoscenza; trasmissioni a contenuto letterario, umanistico, scientifico e tecnologico; trasmissioni informative sull'evoluzione del sistema educativo; programmi volti a sensibilizzare i giovani e le famiglie sui temi dell'orientamento scolastico ed universitario e dell'inserimento professionale; programmi destinati ai bambini, programmi sulla condizione giovanile e su quella dell'infanzia realizzati in formati innovativi;

Musica ed intrattenimento: fiction radiofonica di elevato valore culturale o su temi di rilevante attualità; riduzioni teatrali dei grandi classici; rievocazioni storiche basate anche su elaborazioni di materiali di archivio; documentari radiofonici; trasmissioni dedicate alle riprese, dal vivo o differite, di eventi musicali, al mondo della musica nazionale e popolare; programmi musicali dedicati a tutti i generi e sottogeneri di musica; programmi e contenitori prevalentemente musicali dedicati in particolare alla musica italiana ed ai giovani artisti; programmi volti a favorire l'educazione musi-

cale e la valorizzazione delle opere d'arte e dell'ingegno;

Servizio: notiziari, rubriche e servizi sull'attività degli organi istituzionali; programmi e radiocronache dedicati a celebrazioni liturgiche, a temi religiosi e al dialogo interreligioso; programmazione per non vedenti (audiodescrizioni TV);

Pubblica utilità: notiziari e servizi sulla viabilità, la sicurezza stradale, le condizioni meteo, dedicati in particolare all'utenza mobile; bollettini sulle condizioni del mare e della neve; messaggi di emergenza e altre comunicazioni di protezione civile; segnale orario.

2. La concessionaria inoltre, tenendo conto della specificità del mezzo radiofonico e del suo ascolto anche in condizioni di mobilità, e' tenuta a: ampliare il contenuto dell'offerta anche sperimentando nuovi format in relazione alle esigenze manifestate dall'utenza;

sviluppare progetti mirati nell'ambito della multimedialità.

3. La Rai si impegna a destinare non meno del 70 per cento della programmazione annuale dei canali nazionali Radio Uno e Radio Due, e non meno del 90 per cento per Radio Tre, ai programmi indicati al comma 1.

4. La Rai è tenuta a trasmettere al Ministero e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, per ciascun semestre, entro i successivi tre mesi, una dettagliata informativa circa il numero delle ore trasmesse, con l'indicazione percentuale, rispetto al totale, per ciascuno dei generi di cui al comma 1.

Articolo 6

L'offerta multimediale

1. La Rai si impegna a definire una strategia di valorizzazione della propria produzione editoriale e i propri diritti audiovisivi sulle diverse piattaforme distributive, comprendenti l'offerta digitale terrestre, satellitare; IPTV, mobile e internet, in coerenza con il proprio posizionamento di mercato e la propria natura di servizio pubblico generale radiotelevisivo.

2. La Rai si impegna ad incrementare ed aggiornare il servizio offerto sui propri siti al fine di estendere l'attuale produzione di contenuti personalizzati per internet e dare crescente visibilità all'offerta di specifici contenuti Rai, con particolare riferimento a quelli radiotelevisivi.

3. La Rai si impegna, per quanto riguarda l'offerta di contenuti sui propri siti, a:

- a) stabilire, coerentemente con la definizione strategica di cui al comma 1, linee guida di pubblicazione in modo da facilitare e rendere coerente e accessibile la navigazione dell'utenza, facendo ricorso a criteri ampiamente diffusi in ambito internazionale;
- b) rendere disponibili, compatibilmente con il rispetto dei diritti dei terzi ed escludendo ogni sfruttamento a fini commerciali da parte di terzi, i contenuti radiotelevisivi trasmessi nell'ambito dell'offerta televisiva e radiofonica di cui all'articolo 4, comma 1, e all'articolo 5 direttamente dal portale Rai.it agli utenti che si collegano attraverso internet dal territorio nazionale e risultano in regola con il pagamento del canone di abbonamento Rai, nel rispetto del principio di neutralità tecnologica;
- c) rendere progressivamente disponibili, ai sensi della lettera b), entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente Contratto, i programmi trasmessi dalla televisione e dalla radio non appena terminata la trasmissione;
- d) destinare una quota crescente di risorse finanziarie all'acquisizione di diritti per la diffusione sul web di contenuti tratti dall'offerta radiotelevisiva della Rai, con l'impiego delle più opportune tecnologie al fine di evitare indebiti utilizzi da parte degli utenti, fatto salvo il principio della neutralità tecnologica;
- e) offrire una produzione di contenuti specifica;
- f) sperimentare, nel rispetto dei diritti dei terzi, la possibilità per gli utenti di scaricare, modificare e ridistribuire una adeguata selezione di contenuti radiotelevisivi trasmessi nell'ambito dell'offerta televisiva e radiofonica di cui all'articolo 4, comma 1, e all'articolo 5;
- g) offrire agli utenti spazi di comunicazione e discussione, con adeguata visibilità, inclusa la possibilità di commentare l'intera programmazione radiotelevisiva Rai, e a valutare la possibilità di pubblicare, previa adozione di apposite linee guida, contenuti autoprodotti dagli utenti stessi;
- h) promuovere i propri siti attraverso i programmi radiotelevisivi, con l'obiettivo di incrementare il numero di utenti unici;
- i) analizzare lo sviluppo di interfacce tecnologiche che consentano la diffusione dei contenuti sui principali dispositivi di fruizione audiovisiva di tempo in tempo disponibili sul mercato;
- l) sviluppare contenuti prioritariamente destinati a soddisfare le esigenze delle comunità di Italiani residenti all'estero e la promozione economico, culturale e turistica del Paese all'estero;
- m) rendere accessibili i propri contenuti audiovisivi on line nei formati tecnologici e di fruizione più diffusi nel Paese;
- n) favorire la distribuzione dei propri contenuti Internet attraverso gli altri

siti e portali operanti sul territorio nazionale sulla base di criteri equi e non discriminatori, ovviamente nel rispetto dei criteri commerciali già adoperati dall'azienda e di servizio pubblico così come stabiliti dal presente Contratto.

4. La Rai è tenuta a trasmettere al Ministero, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, per ciascun esercizio, entro i successivi tre mesi, una dettagliata informativa circa il numero dei contenuti pubblicati e del traffico giornaliero generato dall'utenza, con riferimento particolare agli utenti unici, ai tempi medi di fruizione, alle tecnologie impiegate per accedere e alla provenienza degli utenti.

CAPO III - L'OFFERTA: PROFILI SPECIFICI

Articolo 7

Programmazione televisiva per i minori

1. La programmazione della Rai è rigorosamente improntata al rispetto delle norme comunitarie a tutela dei minori e a quanto previsto dall'articolo 34 del Testo Unico, ivi comprese le disposizioni stabilite dal Codice di autoregolamentazione TV e minori approvato il 29 novembre 2002. La Rai tiene nel massimo conto le raccomandazioni e le decisioni del Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori.

2. Nella fascia oraria compresa tra le ore 7 e le 22,30, dedicata a una visione familiare, vanno realizzati programmi riguardanti tutti i generi televisivi, che tengano conto delle esigenze e della sensibilità dell'infanzia e dell'adolescenza, evitando la messa in onda di programmi contenenti scene di violenza gratuita o episodi che possano creare in loro angoscia, terrore o turbamento.

3. Nella fascia oraria compresa tra le ore 16 e le ore 20 sulle reti televisive generaliste terrestri va realizzata una quota di programmazione di intrattenimento per i minori e di formazione ed informazione per l'infanzia e l'adolescenza non inferiore al 10 per cento della programmazione annuale tra le 7 e le 22,30.

4. I programmi per bambini di durata inferiore ai 30 minuti e i cartoni animati non possono essere interrotti dalla pubblicità. Nella pubblicità diffusa prima e dopo i cartoni animati non possono comparire i personaggi dei medesimi cartoni animati. Nelle fasce orarie 7-9 e 16-20 sono vietati i trailer dei programmi consigliati alla visione del solo pubblico adulto secondo le modalità di cui al comma 6.

5. Resta in ogni caso fatto salvo quanto previsto dall'articolo 37 del Testo Unico e dal decreto ministeriale del 27 aprile 2006, n. 218, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 giugno 2006, n. 141.

6. La Rai è tenuta altresì a dedicare appositi spazi finalizzati ad informare sull'uso corretto e appropriato delle trasmissioni televisive da parte dei minori, anche secondo le indicazioni del Comitato interministeriale istituito con decreto del Ministro delle comunicazioni e del Ministro dell'istruzione, università e ricerca del 13 aprile 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 maggio 2006, n. 101. La Rai, previa consultazione con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori, entro sei mesi adotta sistemi di chiara riconoscibilità visiva per evidenziare, con riferimento ai film, alla fiction e all'intrattenimento, quelli adatti a una visione congiunta con un adulto e quelli adatti al solo pubblico adulto. Con riferimento a quest'ultima fattispecie, la Rai evidenzia i sistemi di chiara riconoscibilità visiva per tutta la durata dei relativi programmi. La Rai, inoltre, promuove l'attività di informazione di detta programmazione anche su riviste, guide elettroniche e in particolare sul Televideo.

Articolo 8

Programmazione dedicata alle persone con disabilità e programmazione sociale

1. La Rai, nel ribadire il proprio impegno di produzione e di programmazione nell'ambito e nel rigoroso rispetto delle normative antidiscriminatorie enunciate nella Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, nel Trattato di Amsterdam e nelle risoluzioni del Forum Europeo delle persone disabili di Madrid, dedica particolare attenzione alla promozione culturale per l'integrazione delle persone disabili ed il superamento dell'handicap eliminando ogni discriminazione nella presenza delle persone disabili nei programmi di intrattenimento, di informazione, fiction e produzioni Rai.

2. Nel quadro di un'adeguata rispondenza del servizio pubblico al diritto all'informazione delle persone con disabilità e alla loro complessiva integrazione, la Rai si impegna entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente Contratto a pervenire alla realizzazione di almeno una edizione al giorno di Tg1, Tg2, Tg3, e, progressivamente entro 12 mesi, di una edizione del TGR regionale in ciascuna regione, tradotte nella lingua dei segni (LIS), e con sottotitoli, su ciascuna delle sue reti generaliste.

3. La Rai garantisce l'accesso alla propria offerta multimediale e televisiva

alle persone con disabilità sensoriali o cognitive anche tramite specifiche programmazioni audiodescritte e trasmissioni in modalità telesoftware per le persone non vedenti, e sottotitolate con speciali pagine del Televideo in grado di essere registrate su supporti VCR e DVD e del proprio portale internet e mediante la traduzione della lingua dei segni (LIS).

3. La Rai:

- incrementa progressivamente, nell'arco del triennio di vigenza del presente Contratto, il volume delle offerte specifiche di cui ai commi 1 e 2 fino al raggiungimento di una quota pari ad almeno il 60 per cento della programmazione complessiva, nonché delle tipologie di generi di programmazione anche con riferimento alle trasmissioni culturali e a quelle di approfondimento e informazione a tema;
- amplia progressivamente l'attuale servizio di sottotitolazione dei notiziari nelle fasce orarie di buon ascolto e dei programmi d'attualità, di approfondimento politico, di sport e di intrattenimento preregistrati e in diretta;
- migliora la qualità del segnale per l'audiodescrizione nel quadro delle risorse in OM dedicate allo specifico servizio;
- promuove la ricerca tecnologica al fine di favorire l'accessibilità dell'offerta multimediale alle persone con disabilità e con ridotte capacità sensoriali e cognitive, in collaborazione con enti, istituzioni e associazioni del mondo delle persone con disabilità.

4. Al fine di monitorare gli sviluppi indicati nei commi precedenti, la Rai istituisce un tavolo di confronto con le associazioni nazionali che hanno un'adeguata rappresentanza territoriale delle categorie delle persone con disabilità o un loro comitato di coordinamento.

5. La Rai si impegna a promuovere e valorizzare, nell'offerta di programmazione televisiva, radiofonica e multimediale, la rappresentazione delle diverse realtà sociali del Paese, con particolare attenzione alle persone, gruppi e comunità con bisogni speciali. La concessionaria definisce, sentita la Sede Permanente di confronto sulla programmazione sociale, i criteri per la scelta dei temi e delle attività sociali che hanno priorità nella programmazione.

6. La Rai si impegna a collaborare, con le istituzioni preposte, alla ideazione, realizzazione e diffusione di programmi specifici diretti al contrasto e alla prevenzione della pedofilia, della violenza sui minori e alla prevenzione delle tossicodipendenze e alla conoscenza delle conseguenze prodotte dall'uso delle sostanze stupefacenti e psicotrope nonché al costo socia-

le che tali fenomeni comportano per la collettività.

7. Nel quadro degli indirizzi relativi alle trasmissioni dell'accesso al servizio pubblico della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, la Rai assicura nei servizi di Televideo una particolare attenzione alle esperienze dell'associazionismo e del volontariato sulla base del regolamento approvato dalla predetta Commissione parlamentare nella seduta del 29 aprile 1999.

8. La Rai si impegna entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Contratto a conferire ad una struttura che risponda al Direttore Generale con poteri di controllo, i compiti di:

- definire le linee guida di comunicazione ed i principi di riferimento per la presentazione delle problematiche sociali da parte della Rai, nell'ambito del presente Contratto;
- definire, proporre, realizzare le iniziative sulle tematiche sociali sia all'esterno che all'interno della programmazione radiotelevisiva e multimediale, anche in collaborazione con le associazioni e le istituzioni preposte;
- accogliere e valorizzare le tematiche di carattere sociale rappresentate dalle associazioni e istituzioni che operano in tal senso, consultando direttamente le medesime, con l'obiettivo di sviluppare la massima attenzione del pubblico sulle problematiche sociali;
- svolgere le funzioni di segreteria e supporto alla Sede Permanente di confronto sulla programmazione sociale.

Articolo 9

Programmazione televisiva per l'estero

1. La Rai si impegna a promuovere e diffondere la conoscenza della lingua, della cultura e dell'economia italiane nel mondo, con l'obiettivo di assicurare un adeguato livello di informazione delle comunità italiane all'estero sull'evoluzione della società italiana nonché per consentire ai cittadini italiani residenti all'estero un adeguato accesso all'informazione e alla comunicazione politica, in particolare nei periodi interessati da campagne elettorali e referendarie. La Rai si impegna altresì a realizzare nuove forme di programmazione per l'estero che consentano di portare la cultura italiana, anche di carattere regionale, ad un più vasto pubblico internazionale.

2. Al fine di conseguire gli obiettivi di cui al comma 1, la Rai definisce una adeguata programmazione nell'ambito sia delle convenzioni stipulate con

la Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi della legge 14 aprile 1975, n. 103 che di altre specifiche convenzioni aggiuntive.

3. La Rai potrà partecipare ai programmi ed alle iniziative promossi dall'Unione Europea e dal Consiglio d'Europa e curerà con tempestività gli adempimenti per l'utilizzazione dei relativi contributi.

4. La Rai comunica annualmente al Ministero lo stato di evoluzione dei propri progetti di ricerca e sviluppo relativi ai programmi e alle iniziative di cui al comma 3.

5. La Rai si impegna a partecipare a programmi di produzione nazionale ed internazionale, che valorizzino il patrimonio artistico e culturale italiano, con particolare attenzione alle iniziative destinate al bacino del Mediterraneo ed ai paesi confinanti con l'Italia.

Articolo 10

Prodotti audiovisivi italiani ed europei

1. La Rai valorizza le capacità produttive, imprenditoriali e culturali del Paese al fine di favorire lo sviluppo dell'industria nazionale audiovisiva e contribuire alla crescita del sistema produttivo italiano ed europeo, privilegiando il rapporto tra qualità e mercato, l'efficienza e il pluralismo industriale e promuovendo la ricerca di nuovi modelli produttivi e di nuovi linguaggi anche multimediali. A tal fine, la Rai adotta le necessarie modalità operative finalizzate a privilegiare le attività volte allo sviluppo dei progetti produttivi: in tali attività la Rai considera interlocutori privilegiati i produttori indipendenti italiani ed europei.

2. La Rai è tenuta a destinare una quota minima del 15 per cento dei ricavi complessivi annui ad investimenti per prodotti cinematografici (film e film di animazione), prodotti di fiction (cortometraggi, tv movie, serie, miniserie, serial ecc.), cartoni, documentari, trasmissioni per la promozione del cinema e dell'audiovisivo in generale, trasmissioni culturali relative allo spettacolo dal vivo (teatro, danza, lirica, prosa, musica classica e leggera); con riferimento a tale quota, inoltre, una percentuale non inferiore al 20 per cento dovrà essere dedicata ai film destinati all'utilizzo prioritario nelle sale cinematografiche, una percentuale non inferiore al 4 per cento alla produzione e acquisto di documentari italiani ed europei, anche di produttori indipendenti, ed una percentuale non inferiore al 5 per cento ai cartoni animati e/o film di animazione appositamente prodotti per l'infanzia.

3. Ai fini del presente articolo si intendono:

- per ricavi complessivi annui il gettito derivante dagli abbonamenti destinati all'offerta radiotelevisiva nonché i ricavi pubblicitari connessi alla stessa, al netto degli introiti derivanti da convenzioni con la Pubblica Amministrazione e dalla vendita di beni e servizi;
- per investimenti, la configurazione di costo che comprende gli importi corrisposti a terzi per l'acquisto dei diritti e l'utilizzazione delle opere, i costi per la produzione interna ed esterna e gli specifici costi di promozione e distribuzione, nonché quelli per l'edizione e le spese accessorie direttamente afferenti ai prodotti di cui sopra.

4. Con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 44, comma 3, del Testo Unico, la Rai riserva alle opere europee realizzate da produttori indipendenti una quota di diffusione sulle reti televisive generaliste terrestri non inferiore al 20 per cento. La concessionaria riserva inoltre alle opere audiovisive e ai film italiani ed europei spazi diffusivi nelle reti via satellite e nelle altre piattaforme trasmissive, promuovendo lo sviluppo e la diffusione di contenuti "multiplatforma".

5. Anche al fine di attribuire ai produttori indipendenti quote di diritti residui di cui al comma 4 dell'articolo 44 del Testo Unico, la Rai si impegna a condurre relativamente alle opere audiovisive realizzate da produttori indipendenti (anche in regime di appalto) negoziazioni eque, trasparenti e distinte in relazione a: ciascun diritto oggetto di negoziazione; ciascuna piattaforma/modalità trasmissiva; il numero dei passaggi; la durata massima temporale di tali negoziazioni compatibile con l'accesso ai finanziamenti europei del programma Media, secondo quanto stabilito dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in materia di diritti residui.

6. La Commissione paritetica di cui all'articolo 37 verificherà su base annua e sulla scorta di una documentazione preventiva e di una consuntiva l'equilibrato rapporto degli investimenti tra i diversi generi e contenuti televisivi relativi ai prodotti audiovisivi italiani ed europei, con particolare riferimento ad un adeguato sostegno alla produzione e programmazione dei documentari e degli spettacoli dal vivo, secondo le indicazioni del comma 6 dell'articolo 44 del Testo Unico, nonché ai cartoni animati. La Commissione, inoltre, verificherà ogni problematica applicativa e interpretativa del presente articolo.

Iniziative per la valorizzazione delle istituzioni e delle culture locali

1. Nel quadro dell'unità politica, culturale e linguistica del Paese, e anche con riferimento alle disposizioni della legge 15 dicembre 1999, n. 482, la Rai valorizza e promuove, nell'ambito delle proprie trasmissioni, le culture regionali e locali in stretta collaborazione con le Regioni, le Province Autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni, le Università e gli enti culturali, realizzando anche forme di coordinamento per una maggiore diffusione in ambito locale. A tal fine tra la concessionaria, le Regioni e le Province autonome possono essere stipulate specifiche convenzioni.

2. La Rai effettua, per conto della Presidenza del Consiglio dei Ministri e sulla base di apposite convenzioni, servizi per le minoranze culturali e linguistiche, così come previsto dalla legge 14 aprile 1975, n. 103, e si impegna, comunque, ad assicurare una programmazione rispettosa dei diritti delle minoranze culturali e linguistiche nelle zone di appartenenza. Con riferimento alle convenzioni di cui sopra, la Rai si impegna in particolare ad effettuare trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua tedesca e ladina per la Provincia Autonoma di Bolzano, in lingua ladina per la Provincia Autonoma di Trento, in lingua francese per la Regione Autonoma Valle d'Aosta e in lingua slovena per la Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia.

3. Ai sensi dell'art. 12, comma 1 della legge 15 dicembre del 1999, n. 482 e dell'art. 11 del DPR 2 maggio 2001, n. 345, la Rai si impegna ad assicurare le condizioni per la tutela delle minoranze linguistiche riconosciute nelle zone di loro appartenenza, assumendo e promuovendo iniziative per la valorizzazione delle lingue minoritarie presenti sul territorio italiano anche in collaborazione con le competenti istituzioni locali e favorendo altresì iniziative di cooperazione transfrontaliera. In particolare, al fine di valorizzare le lingue minoritarie presenti sul territorio italiano, in collaborazione con le competenti istituzioni locali, la Rai promuove la stipula di convenzioni, con oneri in tutto o in parte a carico degli enti locali interessati, in ambito regionale, provinciale o comunale, per programmi o trasmissioni giornalistiche nelle lingue ammesse a tutela, nell'ambito delle proprie programmazioni radiofoniche e televisive regionali. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente Contratto la Commissione paritetica di cui all'articolo 37 definirà le più efficaci modalità operative per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, tenendo conto in particolare della necessità di potenziamento delle strutture periferiche dei centri di produzione della concessionaria.

Articolo 12
Rete parlamentare

1. La Rai si impegna a rilanciare i servizi parlamentari della radiotelevisione pubblica, nel rispetto del pluralismo sociale, culturale e politico. In tale direzione, la Rai assicura una funzione divulgativa ed informativa del servizio pubblico sui temi del funzionamento delle istituzioni e della partecipazione alla vita politica.

2. La Rai è tenuta all'esercizio della rete riservata a trasmissioni dedicate ai lavori parlamentari di cui all'articolo 24 della legge 6 agosto 1990, n. 223, secondo le modalità della legge 11 luglio 1998, n. 224, mediante la rete di impianti di cui all'allegato A.

3. I lavori parlamentari da trasmettere ed i criteri da seguire nella programmazione sono determinati d'intesa dai Presidenti dei due rami del Parlamento nel quadro di un incremento degli spazi dedicati. Sul piano generale il palinsesto e la programmazione dovranno essere improntati ad un rigoroso rispetto dei doveri di imparzialità ed equilibrio propri del servizio pubblico. La Rai è impegnata a trasmettere i Tg parlamentari in fascia di ascolto adeguata e pubblicizzare l'attività della rete parlamentare anche attraverso le proprie reti radiofoniche e televisive, in particolare nell'ambito delle trasmissioni di informazione parlamentare.

4. Sulla base di piani esecutivi presentati al Ministero, e previa autorizzazione da parte di questo, la rete di cui al presente articolo potrà essere soggetta ad interventi mirati alla razionalizzazione degli impianti, ottenuta con azioni di compatibilizzazione nell'uso delle frequenze e anche attraverso operazioni di accorpamento degli impianti della concessionaria. Gli interventi dovranno essere attuati senza degradare la qualità del servizio offerto su base non interferenziale con altri legittimi utilizzatori dello spettro radioelettrico, e con particolare riguardo alla salvaguardia della salute umana e della tutela del paesaggio.

5. La Rai diffonde le trasmissioni della rete parlamentare via internet e via satellite.

Articolo 13
Informazione relativa ai servizi di pubblica utilità

1. La Rai assicura spazi nella programmazione televisiva e radiofonica per la diffusione di informazioni riguardanti i servizi di pubblica utilità al citta-

dino, con particolare riferimento alle reti di viabilità e trasporti (stradali, aerei, ferroviari e marittimi), di erogazione e distribuzione dell'energia, dell'acqua, di telecomunicazione e comunque ad eventi ed avvenimenti, sia di origine antropica che naturale, che possano compromettere il regolare svolgimento della vita della popolazione.

2. La Rai, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Contratto, anche in attuazione degli obiettivi di cui al comma 1, presenta al Ministero, sentiti i soggetti interessati, per la sua approvazione, un progetto di sviluppo dell'attuale canale Isoradio, mantenendone il carattere di servizio privo di pubblicità, incentrato sui seguenti aspetti:

- a) ampliamento e tempestività dei contenuti informativi in diretta sulla pubblica utilità ai diversi segmenti di utenza;
- b) estensione della copertura della diffusione del segnale con particolare riguardo alla rete Isoradio, che dovrà essere udibile sull'intera rete autostradale e avviata sulle altre principali vie di comunicazione;
- c) sperimentazione dell'utilizzo di nuove tecnologie di diffusione;
- d) eventuale coinvolgimento di soggetti ed enti operanti nei settori di cui al comma 1;
- e) sintesi periodiche dei notiziari sulla viabilità in lingue straniere;
- f) sperimentazione di un sistema di diffusione dei notiziari sulla viabilità differenziati in tre macroaree (Nord, Centro e Sud Italia).

3. La realizzazione delle attività del progetto di cui al comma 2 verrà regolamentata sulla base di apposita convenzione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, il Ministero e la concessionaria. La convenzione dovrà, tra l'altro, definire le misure necessarie per la copertura dei costi a carico della concessionaria.

Articolo 14 **Audiovideoteche**

1. La Rai implementa il progetto di audiovideoteca già previsto nei precedenti Contratti proseguendo la catalogazione digitale dell'archivio storico televisivo comprensivo dei materiali registrati su pellicola.

2. L'archivio storico radiotelevisivo, già aperto per la consultazione al pubblico nelle sedi della Rai, dovrà essere progressivamente reso disponibile per fini culturali, didattici e di natura istituzionale. Tale obiettivo sarà rea-

lizzato attraverso specifiche convenzioni con università, scuole, enti pubblici e associazioni senza fini di lucro e con la realizzazione di produzioni antologiche e collaborazioni con gli altri principali detentori di archivi storici audiovisivi in progetti che coinvolgano le organizzazioni impegnate nella conservazione della memoria audiovisiva del Paese.

3. La Rai, entro sei mesi, dispone la pubblicazione del catalogo del materiale disponibile, le modalità per la sua consultazione e utilizzo.

CAPO IV - TECNOLOGIE, RICERCA E SPERIMENTAZIONE

Articolo 15

Qualità tecnica del servizio

1. La Rai riconosce la qualità tecnica quale obiettivo strategico della missione di servizio pubblico, da perseguire su tutte le diverse piattaforme tecnologiche. A tal fine la Rai:

- definisce indici e standard di qualità tecnica, anche in collaborazione con le competenti istituzioni;
- monitora costantemente la qualità tecnica del prodotto/servizio;
- esercita ogni azione preventiva e correttiva al fine di garantire il permanere di alti standard qualitativi;
- assicura un costante e diligente rapporto con l'utenza, raccogliendo segnalazioni e suggerimenti per individuare soluzioni ad eventuali problematiche di qualità tecnica;
- collabora con Istituti di ricerca;
- assicura una idonea informazione ai cittadini per la migliore fruizione dei servizi

2. La Rai, al fine di assicurare la fornitura del servizio, esercisce gli impianti di trasmissione e diffusione del segnale televisivo e radiofonico individuati nell'allegato B.

3. La Rai assicura un grado di qualità del servizio, salvo le implicazioni interferenziali non risolvibili con opere di compatibilizzazione radioelettrica, non inferiore a 3, riferito ai livelli della scala UIT-R (Unione Internazionale delle Telecomunicazioni-Radiocomunicazioni).

4. Nell'ambito della disponibilità delle frequenze il Ministero assicurerà alla Rai tutte quelle necessarie al migliore espletamento del servizio concesso, per risolvere le situazioni interferenziali più importanti e allo scopo di migliorare il grado minimo di qualità del servizio.

5. La Rai fornisce con cadenza annuale al Ministero tutta la necessaria documentazione con riferimento al monitoraggio della qualità tecnica del servizio di radiodiffusione e alle elaborazioni statistiche, con indicazioni del grado di estensione dei servizi in funzione, della qualità di ricezione riferita ai livelli della scala di qualità UIT-R e dell'andamento delle situazioni interferenziali e dei disturbi dei servizi, nonché i valori della disponibilità del servizio misurati utilizzando gli indicatori di qualità concordati con il Ministero. Ai fini della verifica degli adempimenti relativi alla copertura, la Rai fornisce annualmente al Ministero la rappresentazione cartografica su supporto magnetico delle aree di copertura dei servizi.

Articolo 16

Copertura del servizio di radiodiffusione televisiva

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 22, la Rai deve assicurare un grado di copertura del servizio di radiodiffusione televisiva analogica non inferiore al 99 per cento della popolazione. La terza rete televisiva deve avere un grado medio di copertura regionale del 97 per cento della popolazione.

2. Ai fini dello sviluppo delle reti di radiodiffusione televisiva analogica, la concessionaria, laddove sia riscontrato l'interesse all'ampliamento del servizio analogico, lo estende localmente a fronte di convenzioni o contratti con le Regioni, le Province Autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni, le Comunità montane o altri enti locali o consorzi di enti locali nonché con altri enti e soggetti, secondo criteri di economicità degli investimenti, con particolare riguardo agli aspetti relativi alla salvaguardia della salute umana ed alla tutela del paesaggio.

Articolo 17

Copertura del servizio di radiodiffusione sonora

1. La Rai deve assicurare un grado di copertura del servizio di radiodiffusione sonora per ciascuna delle tre reti radiofoniche in modulazione di frequenza (FM) non inferiore al 99 per cento della popolazione e di copertura del territorio non inferiore all'80 per cento, salvo le implicazioni interferenziali.

2. La Rai, ove occorra, migliora la qualità del segnale, previa assegnazione da parte del Ministero delle necessarie frequenze.

3. La Rai incrementa il servizio RDS (Radio Data System) sulle tre reti radiofoniche in FM mediante il sistema EON (Enhanced Other Network), conformemente alle norme ETSI (European Telecommunications Standards Institute) e potrà estendere la sperimentazione del servizio RDS-TMC (Traffic Message Channel).

4. Nel corso dell'attività di adeguamento della rete per garantire il grado di copertura con impianti che rispettino i valori della normativa vigente in materia di tetti elettromagnetici, è ammissibile una temporanea riduzione del grado di copertura di cui al comma 1.

5. Il servizio di radiodiffusione sonora in modulazione di ampiezza viene svolto attraverso gli impianti ad onde medie di cui all'allegato C.

Articolo 18

Autorizzazione all'esercizio degli impianti

1. La Rai, al fine di realizzare impianti nuovi rispetto agli impianti ed ai connessi collegamenti di tipo fisso necessari per la produzione e la distribuzione già in concessione, e di apportare modifiche od eventuali miglioramenti al servizio, presenta un piano esecutivo per ciascun impianto da realizzare o da modificare, contenente i seguenti elementi:

- caratteristiche radioelettriche;
- area di servizio;
- destinazione delle opere;
- costi preventivati;
- natura e caratteristiche del tipo di distribuzione adottata.

2. Il Ministero, entro novanta giorni dal ricevimento del piano esecutivo, si pronuncia sulla richiesta. Nel caso di accoglimento rilascia un'autorizzazione sperimentale all'esercizio dell'impianto.

3. Il periodo di sperimentazione, necessario per la verifica della compatibilità radioelettrica dell'impianto con quelli delle emittenti radiotelevisive legittimamente operanti ai sensi della normativa vigente, è di due mesi dalla data di comunicazione da parte della concessionaria dell'attivazione dell'impianto. Se l'impianto non viene attivato entro i sei mesi successivi al rilascio dell'autorizzazione, la Rai ne comunica le ragioni al Ministero.

4. Il Ministero rilascia l'autorizzazione avendo anche cura di concludere il procedimento di coordinamento internazionale.

5. La Rai provvede a comunicare, con cadenza annuale, il consuntivo delle opere realizzate e a fornire informazioni su quelle in corso.

Articolo 19

Impiego dei collegamenti mobili

1. La Rai, per proprie esigenze o per conto di terzi, esercisce collegamenti mobili realizzati con mezzi del tipo trasportabile installati anche a bordo di automezzi in sosta o con mezzi in movimento, funzionanti su base non interferenziale con altri operatori. A consuntivo, con cadenza trimestrale, la concessionaria indicherà per ciascun collegamento la frequenza impegnata, la distanza delle tratte realizzate ove si impieghino mezzi non in movimento, la distanza media delle tratte ove si impieghino mezzi in movimento, la durata del servizio effettuato anche al fine del pagamento del relativo canone, secondo le norme legislative e regolamentari, nella misura stabilita dal Ministero.

2. La Rai, per proprie esigenze o per conto di terzi, esercisce collegamenti simili a quelli precedenti per realizzare collegamenti temporanei tra punti fissi. Con cadenza trimestrale la concessionaria indicherà al Ministero i collegamenti eserciti ivi comprese le nuove attivazioni e le avvenute disattivazioni di tali collegamenti, indicando le frequenze impegnate, la distanza delle tratte realizzate anche al fine del pagamento del relativo canone, secondo le norme legislative e regolamentari, nella misura stabilita dal Ministero.

3. Nell'espletamento dei suddetti servizi, la Rai potrà utilizzare le frequenze assegnate anche con tecniche di modulazione digitale.

4. La Rai, ai fini della produzione e distribuzione dei propri servizi sul territorio, utilizza collegamenti mobili nelle bande in cui essi sono allocati, con particolare riguardo alla banda dei 6 GHz.

Articolo 20

Realizzazione e manutenzione degli impianti

1. La Rai ha l'obbligo di realizzare a regola d'arte gli impianti necessari all'esercizio dei servizi in concessione, nel rispetto delle norme tecniche

nazionali comunitarie e internazionali concernenti la materia.

2. La Rai procede a dotare le proprie reti di tutti i mezzi atti alla tele sorveglianza e al telecontrollo necessari al loro buon funzionamento.

3. La Rai può utilizzare gli impianti, secondo la disciplina vigente, previa autorizzazione del Ministero, anche in comune con altri operatori. Tale uso comune deve tendere ad una ottimizzazione generale degli impianti, anche ai fini ambientali, purchè ciò non risulti di pregiudizio al migliore svolgimento del servizio pubblico concesso e concorra alla equilibrata gestione aziendale.

Articolo 21

Quadro di riferimento nella transizione alla tecnologia digitale

1. La Rai, fermi i contenuti degli impegni e degli obblighi di cui al presente Contratto e ferma restando la sua diretta responsabilità verso lo Stato concedente per il relativo adempimento, si impegna a realizzare per quanto ad essa compete il progetto generale di conversione delle reti di trasmissione dalla modalità analogica a quella digitale sia direttamente, sia partecipando ad idonee forme associative, consortili o societarie con gli altri soggetti operanti nel mercato radiotelevisivo, secondo quanto previsto dalle norme comunitarie e nazionali, legislative e regolamentari, di tempo in tempo vigenti, e nel rispetto delle conferenti disposizioni deliberate dalle competenti Autorità di garanzia.

Articolo 22

Transizione alla tecnologia digitale nelle Regioni all digital

1. La Rai si impegna a rispettare le date per la realizzazione dello switch off regionale nella Regione Autonoma Sardegna e nella Regione Autonoma Valle d'Aosta. In particolare, entro la data dello switch off nelle due aree all digital, la Rai è tenuta ad assicurare un grado di copertura del servizio di radiodiffusione televisiva in tecnica digitale terrestre coerente con gli obblighi del servizio universale.

2. Nelle aree all digital di cui al comma 1, la Rai anticipa lo spegnimento di una rete in analogico, nell'ipotesi in cui sussistano le condizioni di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro delle comunicazioni del 26 giugno 2006 e successive modificazioni.

3. Al fine di garantire il rispetto degli impegni di cui ai commi 1 e 2, la Rai,

nel periodo che precede lo switch off, realizza tutte le attività previste per il completamento della sperimentazione nelle suddette aree all digital.

4. La Rai realizzerà le medesime attività di sperimentazione nelle aree all digital che saranno successivamente individuate con decreto del Ministro delle comunicazioni.

Articolo 23 **Transizione al digitale**

1. In vista dell'approssimarsi della data di switch off nazionale per la completa conversione dalla tecnologia analogica a quella digitale per la diffusione radiotelevisiva, la Rai attua i compiti di cui al comma 3 nell'osservanza delle modalità, limitazioni, condizioni ed obblighi previsti dalle vigenti, nonché future, disposizioni legislative e regolamentari.

2. Nel periodo di vigenza del presente Contratto, la Rai assicura un grado di copertura effettiva dei multiplex di cui all'art. 25 della legge 3 maggio 2004, n. 112, non inferiore al 75 per cento della popolazione in ambito nazionale entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Contratto e non inferiore all'85 per cento della popolazione in ambito nazionale entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente Contratto.

3. In tale ambito la Rai:

- partecipa alle iniziative intraprese dal Ministero al fine di favorire la transizione al digitale;
- sviluppa la tecnologia idonea ad assicurare la completa transizione al digitale;
- adegua, in una logica di garanzia dell'utente, la suddetta tecnologia alla visione del digitale da parte degli utenti medesimi al fine dell'effettiva possibilità di accesso e fruizione;
- realizza, entro un anno dall'entrata in vigore del presente Contratto, appropriati programmi per la diffusione sulle proprie reti digitali di applicazioni di televisione interattiva, finalizzati all'innovazione e all'arricchimento della propria offerta televisiva, con particolare riferimento ai servizi interattivi di pubblica utilità anche valorizzando le esperienze di collaborazione con le altre emittenti private nazionali e locali.

4. La Rai comunica annualmente al Ministero, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, mediante apposita rela-

zione, lo stato di evoluzione dei propri progetti e delle attività di cui al comma 3.

Articolo 24

Contenuti della televisione digitale in chiaro

1. In un'ottica di promozione e sviluppo della transizione al digitale, la Rai attua una adeguata offerta di contenuti, anche tematici, se del caso utilizzando programmi di qualità già diffusi sulle reti nazionali terrestri o via satellite, rielaborandone specifiche edizioni appositamente per la trasmissione in esclusiva sul digitale terrestre. La Rai, in particolare, si impegna a dare adeguata promozione, in fasce di buon ascolto, alla propria offerta in digitale terrestre e più in generale alla nuova tecnologia trasmissiva e ai suoi contenuti, assicurando la predisposizione e la trasmissione di apposite campagne promozionali con cadenza almeno trimestrale

2. La Rai destina una quota crescente degli investimenti in nuovi contenuti digitali in chiaro che implementino l'offerta televisiva.

3. I contenuti della televisione digitale in chiaro dovranno rispondere ai criteri enunciati negli articoli precedenti relativamente alla interattività e maggiore fruibilità da parte degli utenti.

4. La Rai comunica annualmente al Ministero, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, mediante apposita relazione, lo stato di evoluzione dei propri progetti e delle proprie iniziative in merito alla promozione dei contenuti digitali di cui al presente articolo e ad indicare in contabilità quanto previsto al comma 2.

Articolo 25

Trasmissioni radiofoniche in tecnica digitale

1. La Rai verifica lo sviluppo della diffusione radiofonica in tecnica digitale e, a tal fine, stipulando con il Ministero un apposito Accordo di Programma finalizzato a definire gli obblighi in capo alla concessionaria relativamente alle fasi di realizzazione delle reti di trasmissione, alla percentuale di copertura della popolazione e ai tempi di attuazione, nel rispetto del principio di neutralità tecnologica.

Articolo 26
Neutralità tecnologica

I. La Rai si impegna a realizzare la cessione gratuita, e senza costi aggiuntivi per l'utente, della propria programmazione di servizio pubblico sulle diverse piattaforme distributive, compatibilmente con i diritti dei terzi e fatti salvi gli specifici accordi commerciali.

Articolo 27
Copertura finanziaria

I. Al fine di assicurare l'adempimento degli obblighi di servizio universale, nel periodo di vigenza del presente Contratto, il Ministero si impegna a supportare, con adeguate misure e nell'ambito delle risorse disponibili, gli investimenti della Rai finalizzati alla transizione al digitale.

Articolo 28
Ricerca e Innovazione

I. Al fine di promuovere l'evoluzione tecnica e lo sviluppo industriale del Paese, la Rai sperimenta la diffusione di contenuti radiotelevisivi mediante l'uso di nuove tecnologie trasmissive quali il DVB-H, il DMB, il DRM, l'Alta Definizione, l'IPTV, il Wi-Max e di ogni altra tecnologia evolutiva a larga banda nel rispetto dei principi di parità di trattamento e non discriminazione, nonché delle norme in materia di accesso alla capacità trasmissiva in digitale terrestre.

Articolo 29
Servizi sperimentali

I. La Rai, d'intesa con il Ministero:

- sperimenta nuove forme di produzione multimediale e nuovi linguaggi televisivi e sonori;
- valorizza le sinergie fra telecomunicazioni, informatica, radio, televisione, teletext, anche con finalità di estensione dell'offerta all'estero, nonché di servizio rivolto alle aree disagiate del Paese;
- sperimenta i sistemi a larga banda e ideare progetti attinenti allo sviluppo della "società dell'informazione";
- contribuisce alla definizione di nuovi sistemi digitali ad alta qualità ed

alle applicazioni del cinema elettronico;

- progetta ulteriori offerte di contenuti multimediali attraverso canali “pay”.

2. La Rai può, inoltre, nei limiti imposti dalla normativa vigente e purché non arrechi pregiudizio al servizio pubblico e concorra ad una equilibrata gestione aziendale, estendere la gamma dei servizi gestiti in compartecipazione con società e gruppi nazionali ed esteri, in modo da articolare il suo carattere di impresa e di acquisire nuove competenze e tecnologie.

3. Sulle iniziative assunte ai sensi dei commi 1 e 2, la Rai trasmette al Ministero e alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, annualmente, una dettagliata relazione.

Articolo 30

Servizi di diffusione via satellite

1. Al fine di diffondere la conoscenza della lingua, della cultura e dell'economia del Paese nel contesto internazionale e di promuovere l'innovazione tecnologica e industriale, con particolare riguardo ai processi di convergenza multimediale, la Rai, previa autorizzazione del Ministero, potrà realizzare, utilizzando satelliti funzionanti su frequenze di radiodiffusione:

- servizi televisivi di canali tematici in chiaro via satellite con sistemi di numerizzazione del segnale, secondo lo standard DVB-S (Digital Video Broadcasting - Satellite) approvato in sede europea, volti alla valorizzazione dell'immagine italiana nel mondo e delle sue attrattive storiche, culturali, ambientali e turistiche;
- servizi che utilizzino adeguati sistemi di numerizzazione e criptaggio del segnale diffuso via satellite per la protezione dei programmi televisivi trasmessi, ma privi dei diritti di diffusione, all'estero; tali programmi non potranno, comunque, assumere prevalenza rispetto a quelli diffusi in chiaro via satellite;
- servizi radiofonici mono e/o stereo in chiaro con sistemi di numerizzazione del segnale;

2. Per programmi di spiccata utilità sociale del tipo dei canali “educational” o dei canali al servizio del volontariato e delle persone con disabilità, dei canali in difesa dei consumatori in tema agroalimentare o ambientale, realizzati dalla Rai direttamente o per conto o con la partecipazione di altri Ministeri o di Istituzioni Universitarie Pubbliche, la sperimentazione potrà

essere autorizzata dal Ministero anche su appositi canali dedicati.

3. La Rai diffonde, all'interno dell'offerta trasmessa via satellite, a rotazione, programmi di informazione regionali già trasmessi dalle reti terrestri.

Articolo 31

Accessibilità alla programmazione diffusa in simulcast

1. Al fine di garantire l'effettiva universalità del servizio pubblico radiotelevisivo la Rai assicura agli utenti in regola con il pagamento del canone di abbonamento, e che sono impossibilitati a ricevere il segnale Rai terrestre, l'accesso gratuito all'intera programmazione Rai diffusa sulle reti analogiche in forma non codificata e trasmessa in simulcast via satellite e via cavo.

2. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente Contratto, la Rai e il Ministero stipulano uno specifico Accordo di programma nel quale saranno definite le modalità attuative per l'adempimento di quanto previsto al comma 1.

CAPO V - IL FINANZIAMENTO E LA GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Articolo 32

Criteri economici di gestione

1. Nella gestione economico-finanziaria la Rai è tenuta al rispetto di quanto previsto dall'articolo 7, comma 5, e dall'articolo 47 del Testo Unico in materia di finanziamento del servizio pubblico generale radiotelevisivo e delle conseguenti deliberazioni sulla contabilità separata adottate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Il finanziamento di tali attività è assicurato con caratteri di certezza e congruità, per il triennio di durata del presente Contratto, attraverso il canone di abbonamento, i corrispettivi derivanti da contratti o convenzioni con pubbliche amministrazioni e le altre entrate consentite dalla legge.

2. La Rai è tenuta, altresì, ad adottare criteri tecnici ed economici di gestione idonei a consentire il raggiungimento di obiettivi di efficienza aziendale e di razionalizzazione del proprio assetto organizzativo. Nell'ottica di una gestione ispirata a criteri di efficienza la Rai persegue

altresì l'obiettivo di un adeguato ritorno sul capitale e sugli investimenti e può svolgere attività collaterali, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 45, comma 5, del Testo Unico.

3. Al fine di fornire una completa informativa sulle dinamiche della gestione, entro il mese di giugno di ogni anno la Rai è tenuta a trasmettere al Ministero ed al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione sui risultati economico-finanziari dell'esercizio precedente che, utilizzando anche fonti non aziendali, conterrà informazioni anche in merito:

- alla ripartizione del mercato pubblicitario, con evidenza della fonte di riferimento, per ciascun mezzo di comunicazione (quotidiani, periodici, televisione, internet, ecc.);
- ai ricavi pubblicitari della concessionaria per mezzo e per tipologia;
- agli indici di affollamento pubblicitario per fascia oraria ed a livello complessivo.

4. La Rai è tenuta, altresì, a trasmettere al Ministero ed al Ministero dell'economia e delle finanze, entro 15 giorni dalla loro approvazione:

- i piani industriali (economici, finanziari, di investimento e strategici);
- le previsioni economiche e i bilanci consuntivi di esercizio;
- i bilanci infrannuali al 30 giugno.

5. La Rai si impegna a definire criteri trasparenti e meritocratici per il reclutamento e per lo sviluppo delle carriere del personale a tutti i livelli.

Articolo 33

Canone di concessione

1. Il canone annuo di concessione, salvo normative sopravvenute nel corso del triennio di vigenza del presente Contratto, è disciplinato dall'art. 27, commi 9 e 10, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e dal decreto ministeriale 23 ottobre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26 ottobre 2000.

Articolo 34

Canone di abbonamento

1. Ai fini della determinazione dell'ammontare del canone di abbonamento ai sensi dell'articolo 47, comma 3, del Testo Unico, il Ministro delle

comunicazioni può avvalersi della Commissione di cui all'articolo 37, che provvederà a definire elementi di analisi in merito al rapporto anche prospettico tra i contenuti della missione di servizio pubblico, il loro adempimento da parte della concessionaria ed il relativo finanziamento.

Articolo 35

Riscossione del canone di abbonamento

1. Per la gestione e lo sviluppo degli abbonamenti, nonché per la riscossione, ordinaria e coattiva degli stessi, la Rai metterà a disposizione dell'Ufficio Registro Abbonamenti Radio e TV (U.R.A.R. - TV) di Torino strutture, mezzi e personale dell'ente stesso, nonché i locali occorrenti, con le modalità ed i costi stabiliti nella convenzione approvata con decreto del Ministro delle finanze 23 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 1988, e successive modificazioni, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

2. Le quote dei canoni di abbonamento spettanti alla concessionaria saranno corrisposte dall'Amministrazione finanziaria, sulla base delle previsioni complessive di entrata del Bilancio dello Stato e delle riscossioni effettuate, mediante acconti trimestrali posticipati e salvo conguaglio alla fine di ciascun anno finanziario.

3. Il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento per le politiche fiscali provvederà ad emettere apposito ordine di pagare a favore della concessionaria, ai sensi dell'articolo 6 del D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367, affinché le suddette quote siano accreditate alla concessionaria entro la fine del trimestre.

Articolo 36

Deposito cauzionale

1. A garanzia degli obblighi assunti con il presente Contratto la Rai costituisce, alla data di entrata in vigore del Contratto medesimo, presso la Cassa depositi e prestiti, un deposito cauzionale di 1 milione di euro in numerario o in titoli di Stato o equiparati al valore nominale.

2. Gli interessi sulla somma depositata sono di spettanza della Rai.

3. Il Ministero dell'economia e delle finanze ha la facoltà di rivalersi dei propri crediti liquidi ed esigibili presso la Rai sul deposito cauzionale costituito ai sensi del presente articolo; in tal caso la concessionaria è

tenuta a reintegrare il deposito stesso entro un mese dalla data di notificazione del prelievo.

CAPO VI - MONITORAGGIO, VIGILANZA E SANZIONI

Articolo 37

Commissione paritetica

1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente Contratto, con decreto del Ministro delle comunicazioni è istituita una apposita Commissione paritetica composta da otto membri (quattro designati dal Ministero e quattro designati dalla Rai) con l'obiettivo di procedere – anche alla luce dell'evoluzione dello scenario di riferimento - alla definizione delle più efficaci modalità operative di applicazione e di sviluppo delle attività e degli obblighi previsti nel presente Contratto, nonché di verificarne l'adempimento. La Commissione, tenendo conto di elementi oggettivamente riscontrabili, proporrà gli opportuni interventi volti a superare le problematiche di applicazione eventualmente emergenti.

2. Le rispettive componenti della Commissione potranno di volta in volta definire le eventuali integrazioni della Commissione stessa in funzione degli argomenti trattati. Entro trenta giorni dalla costituzione la Commissione approva uno specifico regolamento per il proprio funzionamento.

Articolo 38

Sede permanente di confronto sulla programmazione sociale

1. Entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente Contratto viene istituita una Sede Permanente di confronto fra il Ministero e la Rai che - con carattere consultivo - esprime pareri ed avanza proposte in ordine alla programmazione e alle iniziative assunte dalla concessionaria ai sensi dell'articolo 8 del presente Contratto.

2. La Sede è composta da 12 membri, di cui 6 nominati dal Ministero, scelti tra i rappresentanti di Commissioni, Consulte e Organizzazioni senza scopo di lucro di rilievo nazionale, con competenza ed esperienza sui temi di cui all'articolo 8, e 6 nominati della Rai. Ai lavori della Sede permanente possono partecipare come invitati i rappresentanti di Enti, Istituzioni e Organizzazioni senza scopo di lucro.

3. La Sede è coordinata pariteticamente da un rappresentante del Ministero ed uno della Rai e si avvale, per il suo funzionamento, del personale, dei mezzi e dei servizi messi a disposizione dalla stessa Rai. La Sede procede entro tre mesi dalla sua costituzione all'approvazione di un regolamento di funzionamento. Ai coordinatori spetta il ruolo di sovrintendere alla predisposizione degli strumenti e dei materiali necessari per i lavori della Sede, coordinare i lavori delle sessioni, tenere i contatti con Istituzioni, Enti e Associazioni. La Sede svolge le sue funzioni esaminando con cadenza almeno semestrale le comunicazioni specifiche che la Rai predisporrà sui temi di cui all'articolo 8, ed esprimendo su di esse un parere - anche in forma scritta - che verrà inviato al Ministero, alla Rai, alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nonché alle Istituzioni ed Enti che hanno competenza o sono coinvolte sui temi trattati.

4. I membri della Sede durano in carica per il periodo di vigenza del presente Contratto.

Articolo 39

Vigilanza e controllo

1. Fatto salvo quanto previsto dalle vigenti disposizioni e dalle linee guida di cui alla delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 481/06/CONS emanate con delibera n. 540/06/CONS, il Ministero cura la corretta attuazione del presente Contratto, informando la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi degli atti eventualmente adottati in relazione all'attività svolta.

2. Il Ministero, nell'ambito dell'attività di cui al comma 1, ha la facoltà di disporre verifiche ed ispezioni e di richiedere, in qualsiasi momento, alla Rai informazioni, dati e documenti utili; i relativi oneri sono a carico della Rai.

3. La Rai è tenuta a consentire ai funzionari del Ministero incaricati l'accesso agli impianti ed alle proprie sedi ed a prestare la necessaria collaborazione, anche con l'utilizzo di propri mezzi e personale, allo svolgimento dell'attività di cui al comma 1.

Articolo 40

Sanzioni

1. Le sanzioni irrogate dal Ministero e dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nei confronti della Rai sono definite negli articoli 35, 48, 51 e 52 del Testo Unico, nonché negli articoli 97 e 98, commi da 2 a 9 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, cui il predetto articolo 52 rinvia.

Articolo 41

Collaborazione per interpellanze, interrogazioni e atti ispettivi parlamentari

1. La Rai fornisce la più ampia collaborazione al Ministero ai fini degli accertamenti resi necessari da interpellanze, interrogazioni ed atti ispettivi parlamentari.

2. La concessionaria cura di riscontrare le richieste ministeriali nel termine di giorni quindici, salvo riduzione nei casi di particolari urgenze.

CAPO VII - NORME FINALI

Articolo 42

Adeguamento del contratto nazionale di servizio

1. Il Ministero e la Rai si impegnano ad adeguare il presente Contratto alla normativa sopravvenuta nel corso del triennio di vigenza.

2. Fermo restando quanto previsto all'articolo 37, comma 1, qualora circostanze straordinarie determinino intollerabili squilibri delle prestazioni previste nel presente Contratto, a richiesta di una delle parti potrà procedersi alla revisione degli obblighi stabiliti.

Articolo 43

Entrata in vigore e scadenza

1. Il presente Contratto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto ministeriale che lo approva e scade il 31 dicembre 2009. Fino alla data di entrata in vigore del successivo Contratto, i rapporti tra la concessionaria

ria e il Ministero restano regolati dalle disposizioni del presente Contratto.

2. Entro il 1° luglio 2009 le parti provvederanno ad avviare le trattative per la stipulazione del Contratto relativo al triennio 2010-2012.

3. Gli allegati che costituiscono parte integrante del Contratto non sono soggetti a pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Tali allegati sono depositati presso la Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione del Ministero.

4. Il Ministero e la Rai si impegnano a dare la massima diffusione, attraverso ogni mezzo di comunicazione, al presente Contratto.

Roma, 5 aprile 2007

Atto di indirizzo AGCOM su programmi di intrattenimento

Delibera n. 165/06/CSP

Atto di indirizzo sul rispetto dei diritti fondamentali della persona, della dignità personale e del corretto sviluppo fisico, psichico e morale dei minori nei programmi di intrattenimento**L'Autorità**

Nella riunione della Commissione per i servizi ed i prodotti del 22 novembre 2006;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997, ed in particolare l'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 6;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante "*Testo unico della radiotelevisione*", pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 150/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 208 del 7 settembre 2006, ed in particolare gli articoli 3, 4 e 34;

VISTO il "*Codice di autoregolamentazione Tv e minori*", approvato dalla Commissione per l'assetto del sistema radiotelevisivo il 5 novembre 2002 e sottoscritto dalle emittenti e dalle associazioni firmatarie il 29 novembre 2002;

VISTE la delibera n. 481/06/CONS del 2 agosto 2006, recante "*Approvazione delle linee-guida sul contenuto degli ulteriori obblighi del servizio pubblico generale radiotelevisivo ai sensi dell'articolo 17, comma 4, della legge 3 maggio 2004, n. 112 e dell'articolo 45, comma 4, del testo unico della radiotelevisione*", e la delibera n. 540/06/CONS, recante "*Emanazione delle linee-guida di cui alla delibera n. 481/06/CONS*", pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana* n. 240 del 14 ottobre 2006;

VISTI i codici di autoregolamentazione applicabili alla comunicazione radiotelevisiva, e in particolare la "*Carta di Treviso sul rapporto Informazione-Minori*" del 5 ottobre 1990 e il suo *addendum* del 25 novembre 1995, e la "*Carta dell'informazione e della pro-*

grammazione a garanzia degli utenti e degli operatori del servizio pubblico - RAI” del dicembre 1995;

CONSIDERATO che, alla luce delle disposizioni normative e regolamentari vigenti, i principi fondamentali del sistema radiotelevisivo rappresentati dalla libertà di espressione, di opinione e di ricevere e comunicare informazioni - comprensivi anche dei diritti di cronaca, di critica e di satira - devono conciliarsi con il rispetto delle libertà e dei diritti, in particolare della dignità della persona, dell'armonico sviluppo fisico, psichico e morale del minore (articolo 3, testo unico della radiotelevisione), nonché con i diritti fondamentali della persona, tra i quali è ricompreso il rispetto dei sentimenti religiosi, essendo esplicitamente stabilito che i programmi trasmessi rispettino i diritti fondamentali della persona e non integrino potenziale nocimento allo sviluppo dei minori (articolo 4, comma 1, lettera b), testo unico della radiotelevisione);

CONSIDERATO, conseguentemente, che sulla base dei menzionati referenti normativi, le previsioni contenute nelle linee-guida sul contenuto degli obblighi del servizio pubblico generale radiotelevisivo, di cui alla citata delibera n. 481/06/CONS, in particolare agli articoli 2, comma 1, lettere b) (*“rispettare i principi di obiettività, completezza, imparzialità, lealtà dell’informazione, di apertura alle diverse opinioni e tendenze sociali e religiose, di salvaguardia delle diversità etniche”*) ed e) (*“assicurare un’offerta di qualità, improntando la propria complessiva programmazione ai seguenti criteri: e) rispettare la dignità della persona e l’armonico sviluppo fisico, psichico e morale del minore, evitando scene ed espressioni volgari o di cattivo gusto”*) e 4, comma 2 (*“nelle fasce orarie destinate ad una visione familiare, comprese tra le ore 7 e le ore 22.30, [...] deve essere trasmessa una programmazione che rispetti la dignità dei minori evitando la messa in onda di programmi che possano creare in loro turbamento”*), devono ritenersi interpretativamente applicabili altresì alla programmazione delle emittenti e dei fornitori di contenuti radiotelevisivi privati;

CONSIDERATO che in base all’articolo 34 del testo unico della radiotelevisione le previsioni del Codice di autoregolamentazione “Tv e minori” costituiscono disposizioni a tutela dei minori munite di presidio sanzionatorio, e che esse, in particolare per quanto riguarda la fascia oraria cosiddetta di “televisione per tutti” compresa fra le ore 7 e le ore 22.30, richiedono una esauriente informazione sulla programmazione con specificazio-

ne del suo grado di idoneità alla fruizione familiare o da parte di telespettatori minori, e prevedono con specifico riferimento ai programmi di intrattenimento l'impegno delle emittenti a evitare la messa in onda di spettacoli che per impostazione o modelli proposti possano nuocere allo sviluppo dei minori, nei quali si faccia ricorso gratuito al turpiloquio e alla scurrilità;

RITENUTO che il cattivo gusto, il linguaggio triviale e i modelli di relazione interpersonale improntati all'aggressività verbale e alla scorrettezza comportamentale, pur se non necessariamente rilevanti sotto il profilo strettamente giuridico, risultano non conformi al ruolo ed alla responsabilità sociale del mezzo radiotelevisivo, come sanciti dal Consiglio d'Europa nella Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera là dove riconosce *“l'importanza della radiodiffusione per lo sviluppo della cultura”* e le *“aspettative del pubblico nel settore della politica dell'istruzione e della cultura”*;

RILEVATO che il Comitato per l'applicazione del Codice di autoregolamentazione *“Tv e minori”*, nelle deliberazioni del 2 dicembre 2003, 22 giugno 2004 e 3 ottobre 2006, ha evidenziato i rischi - contrastanti con lo spirito e le finalità del Codice - connessi alla programmazione di formati televisivi quali i *“reality show”*, caratterizzati da *“aggressività interpersonale, [...] turpiloquio, rissosità, accoglienze trionfalistiche ai reduci da un soggiorno parodisticamente pericoloso, inserimento di ragazzi in un cast di studio”*: *“confusione sistematica tra realtà e finzione, tra cronaca vissuta e recitata, tra realtà (plastificata) e artificio (travestito di naturalezza), incoraggiamento all'esibizione e al voyeurismo a danno dell'intimità; assillo dell'eccentricità e della trasgressione; competitività strisciante o aggressiva”*, *“il miraggio del guadagno e del successo facili, la proposta di stereotipi e luoghi comuni talvolta di scadente livello, l'accreditamento di personaggi discutibili con spinte emulative presso preadolescenti e adolescenti, l'incoraggiamento di dinamiche individuali e di gruppo protette da una sorta di zona franca che ammette comportamenti normalmente inibiti e prove spericolate o disgustose, con punte di volgarità, aggressività o non meno insidiosa banalizzazione”*, *“in conclusione offese, ora rasentate, ora consumate, alla dignità della persona”*, invitando le emittenti *“a prevenire, particolarmente in diretta, situazioni e linguaggi che possono recare nocimento psichico e morale ai minori”* e *“ad impegnare i partecipanti a comportamenti non contrastanti col Codice di autoregolamentazione, fissando tempestivamente opportune clausole sanzionatorie e dunque dissuasive”*;

RILEVATO come il potenziale nocumento arrecato da tali contenuti non sia limitato all'orario di programmazione dei singoli spettacoli, ma si caratterizzi per una "disseminazione"- rilevata dallo stesso Comitato - conseguente alla ripresa di spezzoni e sequenze da parte di altre trasmissioni, in onda di orario di televisione per tutti o anche nella "fascia protetta" della televisione per i minori, compresa tra le ore 16.00 e le ore 19.00;

RILEVATO, altresì, che la conciliazione del diritto di satira con i diritti fondamentali della persona richiede -come elaborato dalla giurisprudenza di merito - l'uso appropriato della forma e del linguaggio in cui la satira stessa si esprime, in special modo quando essa abbia a oggetto o faccia riferimento a diffusi valori etico-spiritali o a credenze fondamentali afferenti anche alla sfera religiosa;

RITENUTA, in linea generale, l'esigenza di garantire effettività alla tutela dei diritti fondamentali della persona, e in particolare della dignità personale e del corretto sviluppo fisico, psichico e morale dei minori, precisando che per tutte le trasmissioni di intrattenimento valgono i principi di correttezza, responsabilità sociale, buon gusto, rispetto delle opinioni degli utenti, della diversità di età, sesso, cultura, credo religioso e condizioni sociali, che caratterizzano obbligatoriamente le trasmissioni di informazione, tenuto conto che la riproposizione di modelli verbali e comportamentali caratterizzati da volgarità, cattivo gusto, trasgressione, seppure ipoteticamente produttivi di incremento di *audience*, alimentano un atteggiamento non conforme del mezzo radiotelevisivo, in particolare del servizio pubblico;

RITENUTA, pertanto, l'opportunità di richiamare tutte le emittenti radiotelevisive pubbliche o private nonché i fornitori di contenuti radiotelevisivi a garantire nei programmi di intrattenimento l'effettivo rispetto dei diritti fondamentali a garanzia degli utenti, *sub specie* di dignità della persona, armonico sviluppo fisico, psichico e morale dei minori e rispetto dei sentimenti religiosi come articolazione del diritto della personalità individuale;

UDITA la relazione del Commissario Michele Lauria, relatore ai sensi dell'articolo 29 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera

I. Le emittenti radiotelevisive pubbliche e private e i fornitori di conte-

nuti radiotelevisivi sono richiamati a rispettare nell'ambito dei programmi di intrattenimento i principi fondamentali del sistema radiotelevisivo posti a garanzia degli utenti, avuto specifico riguardo alla dignità della persona, all'armonico sviluppo fisico, psichico e morale dei minori e ai diritti fondamentali della persona ivi compreso il rispetto dei sentimenti religiosi.

2. In particolare, i programmi in questione dovranno rispettare criteri di correttezza del linguaggio e del comportamento dei partecipanti, evitando il ricorso a volgarità gratuite, turpiloquio, rappresentazione di violenza fisica e verbale, allusioni o rappresentazioni di natura sessuale tali da offendere la dignità umana o la sensibilità dei minori.

3. Nell'esercizio del diritto di satira nell'ambito di programmi radiotelevisivi dovrà essere garantito il rispetto dei diritti degli utenti come sopra individuati *sub 1.* mediante l'uso appropriato della forma e del linguaggio.

4. Le emittenti e i fornitori di contenuti sono invitati ad adottare cautele rafforzate nel corso delle trasmissioni in diretta, e a valutare in ogni caso nella predisposizione della "scaletta" dei programmi di intrattenimento e nella scelta degli ospiti i rischi potenziali di violazione delle regole di correttezza, richiamando i responsabili, i registi e i conduttori alla vigilanza specificamente intesa a evitare situazioni suscettibili, per quanto prevedibile, di degenerazione.

5. L'Autorità uniforma le propria attività di monitoraggio e di vigilanza sul rispetto della dignità personale e del corretto sviluppo dei minori ai predetti criteri, che pertanto assumono valore di indirizzo interpretativo delle relative disposizioni contenute negli articoli 3 e 4, comma 1, lettera b), del testo unico della radiotelevisione.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale e sul sito web dell'Autorità ed è trasmessa alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

Roma, 22 novembre 2006

Il Presidente

Corrado Calabrò

Il Commissario Relatore

Giancarlo Innocenzi Botti

Il Commissario Relatore

Michele Lauria

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

Il Segretario Generale

Roberto Viola

Comunicazioni AGCOM in risposta a memorie in prevenzione della RAI

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Direzione Contenuti Audiovisivi e Multimediali

Spett.le Società
RAI - Radiotelevisione Italiana Spa
Direzione Affari Legali e Societari
Viale G. Mazzini, 14
00195 ROMA

Rif note:

1. Prot. ALS/D/19410 del 22 settembre 2006 (acquisita al prot. n. 37450 del 22 settembre 2006) avverso la risoluzione del Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione "Tv e Minori" n. 53/06 del 20 giugno 2006 (concernente gli episodi della serie televisiva "Cold case - Delitti irrisolti" andati in onda il 29 aprile e il 13 maggio 2006 su "Rai Due");
2. Prot. ALS/D/0021389 del 18 ottobre 2006 (acquisita al prot. n. 42738 del 19 ottobre 2006), avverso la risoluzione del Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione "Tv e Minori" n. 61/06 del 5 settembre 2006 (concernente i notiziari TG1, TG2 e TG3 del 24 giugno 2006);
3. Prot. ALS/D del 25 ottobre 2006 (acquisita al prot. n. 44016 del 25 ottobre 2006) avverso la risoluzione del Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione "Tv e Minori" n. 60/06 del 5 settembre 2006 (concernente il tv movie "Nel centro del pericolo" andato in onda su "Rai Uno" in data 11 luglio 2006);
4. Prot. ALS/D/0023751 del 20 novembre 2006 (acquisita al prot. n. 55979 del 20 novembre 2006) avverso la risoluzione del Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione "Tv e Minori" n. 68/06 del 7 novembre 2006 (concernente la rubrica del TG2 "Dieci minuti" andata in onda il 4 ottobre 2006);
5. Prot. ALS/D/0023824 del 21 novembre 2006 (acquisita al prot. n. 56543 del 22 novembre 2006) avverso la comunicazione del Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione "Tv e Minori" di avvio del procedimento n. 232/06 (concernente il programma "La vita in diretta" andato in onda il 16 ottobre 2006 su "Rai Uno").

OGGETTO:

Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione "Tv e Minori": competenze, potestà sanzionatorie, qualificazione giuridica delle segnalazioni all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni delle presunte violazioni del Codice di autoregolamentazione Tv e Minori. Istanza di archiviazione delle segnalazioni.

A riscontro delle memorie in prevenzione specificate in epigrafe, si rappresenta.

In via preliminare, si evidenzia che l'istanza - contenuta nelle predette memorie - volta a ottenere un accertamento in merito alla presunta esclusiva natura di segnalazione dell'attività svolta, anche a livello provvedimentale, dal Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione "Tv e Minori", nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza sull'osservanza delle norme del Codice "Tv e Minori", e una conseguente archiviazione delle segnalazioni provenienti dal Comitato, è del tutto irrituale, e, pertanto, non può trovare formale accoglimento.

Tuttavia, pare opportuno fornire alcune precisazioni in ordine alle problematiche sollevate.

Sul punto dell'esercizio delle rispettive potestà sanzionatorie da parte dell'Autorità e del Comitato, si osserva che in base al testo letterale degli articoli 10, comma 4, legge n. 112/04 e 35, comma 4, del decreto legislativo 177/05, non sembra accoglibile la prospettata tesi della elisione dei poteri di accertamento e sanzionatori del Comitato, né appare revocabile in dubbio che permanga l'autonomia del procedimento sanzionatorio promosso dal Comitato rispetto a quello di competenza dell'Autorità, in considerazione della diversità dei piani sui quali l'uno e l'altro operano.

L'Autorità, infatti, esercita un potere sanzionatorio amministrativo con efficacia coattiva prevalentemente attraverso l'irrogazione di sanzioni pecuniarie, e, nelle ipotesi più gravi, mediante la sospensione temporanea dei provvedimenti abilitativi; il Comitato, invece, ha un potere "suasivo" (di natura deontologica e autodisciplinare) di verifica delle violazioni del Codice di autoregolamentazione "Tv e Minori", con l'unico effetto giuridico esterno di imporre alle emittenti di far conoscere all'utenza televisiva la violazione commessa.

Ne consegue che l'espressione «*in collaborazione con il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione*», contenuta nel comma 4 dell'articolo 10 della legge 112/2004 (e successivamente nell'articolo 35, comma 1, del testo unico della radiotelevisione di cui al decreto legislativo n. 177/2005), non comporta alcuna preclusione o assorbimento rispetto alle funzioni sanzionatorie esercitabili dallo stesso Comitato, che, del resto, risultano esplicitamente fatte salve dall'articolo 1, comma 6, lettera b), numero 6), della legge 31 luglio 1997, n. 249, così come modificato dall'articolo 10, comma 4, della legge n. 112/2004.

Il Comitato, quindi, assomma al menzionato potere "suasivo", di verifica delle violazioni del Codice, anche un ruolo di collaborazione funzionale alle competenze sanzionatorie di esclusiva spettanza dell'Autorità.

La stretta cooperazione esistente tra il Comitato e l'Autorità (per essa la Commissione per i servizi e i prodotti) si sostanzia in una attività istruttoria improntata a una mutua collaborazione, ancorché nell'ambito delle rispettive - autonome - competenze sanzionatorie. A ciò consegue che l'Autorità non potrebbe mai interferire nei procedimenti sanzionatori di esclusiva competenza del Comitato, siccome preordinati all'esplicazione del richiamato potere "suasivo".

Quanto alla richiesta di procedere all'archiviazione delle segnalazioni provenienti dal Comitato medesimo, recate nelle memorie specificate, deve evidenziarsi quanto segue sotto il profilo procedurale.

Il previgente regolamento in materia di procedure sanzionatorie (delibera n. 425/01/CONS, come modificata dalla delibera n. 336/03/CONS) disponeva, come regola generale per le segnalazioni non qualificate, una preventiva delibazione di fondatezza delle stesse segnalazioni ad opera del Dipartimento vigilanza e controllo, il cui Direttore solo in caso di esito positivo dava corso alla trasmissione degli atti al Dipartimento garanzie e contenzioso per l'avvio dell'istruttoria procedimentale (articolo 3, comma 2, delibera n. 425/01/CONS). In tale sistema, solo per alcune segnalazioni qualificate dalla particolare provenienza (identificata dall'articolo 3, comma 5bis, regolamento cit.: Polizia Postale e delle Telecomunicazioni, Guardia di Finanza e Ispettorati territoriali del Ministero delle comunicazioni) la fase della preliminare delibazione del Dipartimento vigilanza e controllo era esclusa, essendo in tal caso direttamente esperibile l'istruttoria del Dipartimento garanzie e contenzioso.

In passato, peraltro, nel caso specifico delle segnalazioni del Comitato "Tv e minori" l'orientamento seguito dall'Autorità era nel senso della loro ricomprensione tra le segnalazioni qualificate, in considerazione della provenienza da un organismo espressamente chiamato alla vigilanza sull'applicazione di regole autodisciplinari concorrenti alla definizione delle "norme a tutela dei minori nel settore radiotelevisivo", secondo quanto disposto dalla formulazione originaria dell'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 6, della legge n. 249/1997 istitutiva dell'Autorità («[La Commissione per i servizi e i prodotti] verifica il rispetto nel settore radiotelevisivo delle norme in materia di tutela dei minori anche tenendo conto dei codici di autoregolamentazione relativi al rapporto tra televisione e minori»).

Il nuovo regolamento in materia di procedure sanzionatorie (delibera n. 136/06/CONS) ha eliminato il citato filtro preliminare esercitato dal Dipartimento vigilanza e controllo, limitandosi a stabilire, all'articolo 4, che il direttore competente *ratione materiae* «dispone l'archiviazione quando la denuncia risulti generica o, già all'esito di una verifica preliminare, manifestamente infondata». E lo stesso regolamento definisce "generiche" le segnalazioni che si limitano a imputare ad un soggetto fatti non circo-

stanziati o che non contengono elementi tali da consentire l'individuazione del soggetto che si sia reso responsabile dei fatti oggetto di segnalazione, e considera "manifestamente infondate" quelle relative a fatti che risultano chiaramente non riconducibili alle disposizioni normative di settore

Il successivo comma 5 del citato articolo 4 sancisce la non archiviabilità delle segnalazioni provenienti dalla Polizia Postale e delle Telecomunicazioni, dalla Guardia di Finanza e dagli Ispettorati Territoriali delle Comunicazioni qualora le stesse contengano determinati requisiti: a) una precisa descrizione del fatto; b) l'evidenziazione della norma giuridica asseritamente violata; c) i dati (anagrafici e non) utili alla identificazione dei trasgressori; d) gli elementi probatori necessari ai fini della verifica della sussistenza delle violazioni denunciate. Il nuovo regolamento, pertanto, pur non prevedendo più per le denunce provenienti dai summenzionati soggetti un regime preferenziale (costituito dall'assenza di un vaglio preliminare circa la relativa fondatezza), si limita a specificare gli elementi in presenza dei quali le segnalazioni *de quibus*, in quanto circostanziate e suscettibili di precisi riscontri (e quindi non generiche e manifestamente infondate), debbono considerarsi meritevoli di ulteriori approfondimenti probatori da parte di questa Autorità.

Ne deriva che, attesa la sostanziale sovrapposibilità dell'ambito di operatività del 4 o 5 comma del richiamato articolo 4 delibera n. 136/06/CONS per quanto rileva in questa sede, le denunce del Comitato, anche prescindendo dalla loro collocazione nell'una o nell'altra disposizione, appaiono suscettibili di archiviazione solo in quanto manifestamente infondate o generiche: conseguentemente, la scrivente Direzione - competente *ratione materiae* all'espletamento delle istruttorie nelle materia di cui si tratta - potrà procedere ad archiviare le segnalazioni provenienti dal Comitato (come del resto da qualsiasi altro soggetto, istituzionale o non), una volta ravvisata l'esistenza dei presupposti richiesti e soltanto nei limiti posti all'articolo 4, commi 4 e 5, della delibera 136/06/CONS.

Il Direttore

Dott.ssa Laura Aria

**Dichiarazioni del Ministro delle Comunicazioni
On. Paolo Gentiloni**

Lo sanno i genitori, lo sanno gli insegnanti: bambini e adolescenti sono ormai presenti davanti al video in qualsiasi orario. Diventa, quindi, indispensabile costruire i palinsesti televisivi pensando alla loro presenza e alle loro esigenze. Purtroppo non solo i contenuti, ma anche gli spot pubblicitari vanno costantemente tenuti sotto controllo. In televisione di pubblicità ce n'è troppa e le violazioni delle regole sono frequenti: in parte c'è la responsabilità delle emittenti, che non rispettano i tetti di affollamento pubblicitario, gli intervalli previsti tra gli spot, il divieto di fare pubblicità durante i cartoni animati o di sponsorizzare determinati prodotti in alcuni orari; ma c'è anche la scorrettezza dei contenuti di chi propone i messaggi. Ne sa qualcosa il Comitato TV e minori che in questi anni ha lavorato con passione e determinazione per tutelare almeno quella fascia oraria cosiddetta "protettissima" compresa tra le 16 e le 22, durante la quale i più piccoli e i ragazzi sono sicuramente davanti alla televisione. I risultati non sono mancati, a dimostrazione del fatto che tutelare i minori in TV si può: le leggi ci sono anche se male e poco applicate ma il servizio pubblico deve fare meglio la propria parte, una parte che definirei da primo della classe. Nel nostro Paese infatti resta centrale il ruolo della TV generalista e, non è un caso quindi che nel nuovo Contratto di Servizio con la Rai, abbiamo chiesto che venga rafforzata la qualità dei programmi destinati ai minori e che si aumenti la capacità di monitorare il tema della pubblicità, non solo dal punto di vista della quantità, ma anche e soprattutto della qualità. Non c'è una televisione cattiva e una società buona, tutto ciò che passa sullo schermo fa riferimento a questa società.

Inoltre, con l'avvento delle nuove tecnologie, non è più sufficiente parlare solo di televisione, dobbiamo allargare la regolamentazione agli altri media, dunque Internet, la telefonia mobile, che sono oggi i nuovi contenitori del prodotto televisivo, e sono sempre più attrattivi per i ragazzi. I nuovi media ci propongono sfide abbastanza inedite, perché si tratta di un terreno meno arato, con regole meno definite.

Abbiamo un robusto sistema di norme, anche se alcuni aspetti come quello relativo ai videofonini vanno regolati, soprattutto vanno attuati meccanismi deterrenti per l'utilizzo di materiali inadatti. Con queste poche parole credo di aver lanciato al Comitato TV e minori una nuova e difficile sfida: farsi carico del punto di vista dei bambini non solo per quanto riguarda la televisione ma anche per tutte le tecnologie che tanto appassionano i nostri ragazzi. Sicuramente una battaglia difficile, che deve saper conciliare l'esigenza di tutela dei minori con il principio costituzionale della libertà di pensiero e di circolazione delle informazioni. Ma una bat-

taglia da cui dipende il futuro e sano sviluppo, per esempio, della rete informatica così come lo sviluppo e la crescita equilibrata dei giovani. Sono certo che ancora una volta il Comitato saprà affrontare questa sfida con la necessaria cura e sensibilità.

Paolo Gentiloni

Intervento dell'On. Mario Landolfi

Presidente della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

La televisione è parte integrante delle nostre vite.

Irrompe nelle nostre case, racconta, riporta e - inevitabilmente - forma ed educa.

La televisione ha svolto una funzione straordinaria nel campo della modificazione dei costumi, veicolando notizie e trasmettendo cultura (o culture).

Nel Novecento, probabilmente è stata l'invenzione tecnologica che, più di ogni altra, ha inciso sul cambiamento della società.

La diffusione dei televisori, negli anni '50 e '60, è andata di pari passo alla diffusione dell'automobile: alla facilità di spostamento corrisponde l'aumentata possibilità di portare il mondo in ogni casa.

Chi ha qualche capello bianco in più sa che, soprattutto nei primi anni di servizio, questo straordinario strumento è stato l'efficace mezzo per insegnare l'italiano ad una popolazione presso cui il dialetto risultava essere, ancora, la lingua quotidianamente più parlata.

Nel bene e nel male la televisione è divenuta un "soggetto" capace di influenzare ed educare i propri fruitori, alla stessa stregua - anche se con modalità diverse - della scuola e della famiglia.

Dalla televisione si apprendono notizie, e si acquisiscono nozioni, ed essa ha oggi raggiunto una propria autonoma autorevolezza e credibilità.

Quante volte sentiamo ancora dire - a mo di garanzia di veridicità - "lo ha detto la televisione!"

Per i più piccoli, per gli stessi motivi, essa è diventata una "maestra elettronica", quando non più semplicemente una formidabile *baby sitter*.

Il pubblico giovanissimo è stato oggetto di una specifica attenzione, sono stati creati programmi appositi e, di conseguenza, esso è divenuto un ghiotto *target* per autori TV e pubblicitari.

Le mamme hanno usato, e a volte abusato, del sussidio della TV, anche a causa dell'evoluzione socio-economica del Paese che ha visto una sempre più complessa organizzazione del lavoro, ed un sempre più omogeneo e massiccio coinvolgimento della donna in tale campo, che - purtroppo - è andato a scapito della tradizionale organizzazione familiare, lasciando campo libero alla funzione suppletiva svolta dalla TV.

La caratteristica di mezzo di comunicazione di massa ha reso necessaria l'istituzione - per le problematiche connesse al mondo dei minori - di una

preventiva riflessione su quanto trasmesso, essendo impossibile una personalizzazione “a valle” rispetto all’utenza finale.

Le Istituzioni - anche quelle comunitarie - e gli stessi protagonisti della televisione si sono, giustamente, dovuti far carico del problema.

La fruizione incontrollata o incontrollabile dei programmi televisivi, da parte dei più giovani, ha responsabilizzato molto di più gli adulti nel creare degli strumenti e delle regole di tutela.

È evidente che un mezzo, come la TV, dotato di una forza di penetrazione e di influenza così incisiva può portare con sé enormi benefici, ma - se mal utilizzata - altrettanto enormi danni.

Sulla base di queste potenzialità, e di questa potenza, gli adulti e, in particolare, coloro che sono i creatori dei contenuti televisivi hanno il dovere, anche professionale, di indirizzare la TV a fini di crescita dei giovani e dei giovanissimi.

Il Codice cosiddetto di autoregolamentazione ha recepito, ed espresso, queste necessità ed il Comitato ad esso preposto è stato investito dell’essenziale compito di farne garantire rispetto ed applicazione, nonché gli opportuni aggiornamenti che col tempo si dovessero ritenere dovuti.

Lo strumento dell’autoregolamentazione è, probabilmente, il modo migliore per far sviluppare - anche e soprattutto negli operatori del settore - una cultura ed un’attenzione verso i contenuti del prodotto televisivo.

Se, a tutela della persona in età evolutiva, tale attenzione è un dovere morale e professionale ricadente su responsabili ed operatori del settore, non meno importante risulta essere il rispetto e l’attenzione da riservare a ogni utente del mezzo televisivo.

Questo cammino culturale, per essere realmente tale, non poteva essere demandato ad un (apparentemente) più incisivo pacchetto di regole ed obblighi cogenti, pieno di sanzioni e divieti.

Con lo strumento della autoregolamentazione, probabilmente, si è imboccata la strada giusta verso la costruzione di una TV di qualità, frutto della riflessione e dell’analisi dei contenuti e dei messaggi da trasmettere.

È la nascita di un’etica della TV scaturita dalla necessità di tutelare i soggetti deboli, quali sono i minori.

La televisione, infatti, per i minori - ma alla fine non solo per loro - deve tornare ad assumere un ruolo formativo ed educativo e non esclusivamente informativo e di intrattenimento.

La potenzialità di questo strumento, che così facilmente entra nelle nostre

case, non può essere limitata ai suoi elementi più superficiali.

Con tutto ciò non si parla, né si invoca, una televisione barbosa e pedante, ma si vuol sottolineare l'innata ed intrinseca capacità di trasmettere informazioni, dati, nozioni, conoscenza, cultura.

Si insegna, si educa, si forma con qualsiasi strumento della comunicazione televisiva, anche (ed anzi soprattutto) con l'apparentemente più innocua *fiction*.

Da sempre la cultura e l'arte sono state il veicolo più fine (quando non addirittura più subdolo) per trasmettere idee.

Tornando ai minori, dobbiamo riflettere su come le fiabe stesse sono sempre state un formidabile strumento di comunicazione e di educazione.

Col racconto e con le favole, da sempre, sono stati insegnati valori, principi, e forniti esempi alle giovani generazioni.

Oggi, anche e soprattutto per i più giovani, la TV può diventare quel mezzo più sofisticato e più potente di trasmissione di valori, essendo andate un po' "fuori moda" le mamme (o le nonne) che raccontano favole ai loro bambini.

Dobbiamo constatare come, però, non si sono estinti i racconti; sono soltanto cambiati i loro narratori.

Di questa moderna narratrice - la TV - oggi, siamo tenuti a farci carico e ad assumerci le connesse responsabilità.

I codici di autoregolamentazione dicono cosa si deve fare per non turbare le menti più giovani, e quali sono gli elementi di indirizzo da seguire.

Meglio ancora sarebbe se si iniziasse a discutere - ancor più approfonditamente - in merito a quali contenuti è opportuno far veicolare per sostenere la sana crescita umana, sociale e civile dei giovani utenti della TV.

La Politica ha cercato di fare la propria parte.

Nella scorsa legislatura il Governo Berlusconi ha ritenuto, in particolare, di dover rafforzare la tutela dei minori mediante la promozione dell'attività di autoregolamentazione che ha condotto a risultati di rilievo, quali la stessa sottoscrizione del *Codice di autoregolamentazione TV e minori*, cui ha fatto seguito un'intensa attività di vigilanza, e sanzionatoria, da parte del competente Comitato.

Tanta attenzione per i giovani, i giovanissimi ed i minori.

Essi sono il futuro del Paese, ad essi dobbiamo riservare una crescita sana ed una formazione di qualità, anche tramite la TV.

**Dichiarazioni del Presidente
dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
dott. Corrado Calabrò**

136

Intervento all'incontro internazionale "Ragazzi e TV in Europa"

promosso dal Comitato

Campidoglio - Sala Pietro da Cortona - 9 gennaio 2006

Anche se l'evoluzione tecnologica sta cambiando gli scenari, potenziando grandemente l'interattività, viviamo ancora in un'epoca di videocrazia.

L'influenza della televisione sulla cognizione del mondo e sul costume è assolutamente preminente: dagli aspetti più esteriori, quali il modo di vestire, a quelli che tanto esteriori non sono, quali la libertà sessuale, i rapporti extramatrimoniali, quelli tra adolescenti, quelli tra padri e figli.

Le immagini televisive orientano l'opinione pubblica mondiale, suscitano consensi e dissensi all'interno e all'esterno degli Stati, determinano scelte politiche, economiche, finanziarie.

E sono i bambini, i ragazzi, quelli che subiscono, più di tutti, l'influenza delle TV.

Da qui l'esigenza di una tutela specifica e rafforzata di tale categoria di telespettatori *ipersensibili*.

Questa tutela è oggi pressochè interamente proibitiva:

- Divieto di trasmissione di programmi che possano nuocere allo sviluppo psichico o morale dei minori.
- Divieto o limitazione di trasmissione di opere cinematografiche vietate ai minori di 18 o, rispettivamente, di 14 anni.
- Divieto assoluto di trasmissione di opere contenenti scene pornografiche o di violenza gratuita e divieto orario di quelle contenenti scene di sesso o di violenza.
- Particolari disposizioni valgono per i messaggi pubblicitari, i quali non debbono arrecare pregiudizio morale o fisico ai minorenni, non possono essere inseriti nei cartoni animati e non devono esortare i minorenni all'acquisto di prodotti sfruttandone l'inesperienza o la credulità.

Disposizioni più che opportune perché i pubblicitari sfruttano al massimo il particolare modo in cui il messaggio televisivo agisce sul telespettatore. Adoperando una metafora usata da Thomas Eliot ad altro proposito, potremmo dire che il trasmittente si serve del contenuto come un ladro si serve del pezzo di carne che lancia al cane per distrarlo mentre la casa viene svaligiata. Pensare che i pubblicitari trasmettano contenuti è come pensare che la funzione dei ladri sia quella di cibare i

nostri cani. Il vero effetto del messaggio televisivo sta nel cortocircuito di suggestioni che ingenera.

Il quadro normativo delle disposizioni a tutela dei minori risulta innanzi tutto da molteplici Convenzioni internazionali, la prima delle quali risale al 1989.

Tra le disposizioni in esse contenute di particolare interesse è quella (TV senza frontiere) che consente la sospensione delle trasmissioni televisive provenienti da altri Stati membri dell'Unione europea in caso di violazione seria e reiterata delle norme a tutela dei minori: se c'è una cosa che naturalmente oltrepassa le frontiere, questa è la televisione.

Le leggi nazionali italiane non si sono limitate a recepire le Convenzioni, ma ne hanno integrato le disposizioni, includendovi anche (legge 3 maggio 2004 n. 112) il Codice di autoregolamentazione TV e minori: si sostanzia così una sorta di co-regolamentazione dove operano congiuntamente la volontà di soggetti privati e del legislatore.

E' stato anche velocizzato (sempre dalla legge n. 112/2004) il procedimento sanzionatorio ed è stato incrementato l'importo delle sanzioni edittali.

Nel corso dell'ultimo anno si è intensificato il rapporto tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e l'apposito Comitato presso di essa istituito, che da mero soggetto segnalante ha assunto una funzione di collaborazione attiva con la Commissione Servizi e Prodotti dell'Autorità. Un ulteriore snellimento ci attendiamo dalla riorganizzazione dell'Autorità varata in questi giorni.

Proficuo anche il rapporto instaurato con i Comitati regionali per le comunicazioni (Co.re.com.) per la vigilanza sulle TV locali.

Per quanto riguarda le emittenti televisive nazionali sono state monitorate, nel 2004, circa diecimila ore di programmazione. Nello stesso anno sono stati conclusi 45 procedimenti sanzionatori, 24 dei quali sboccati in ordinanze-ingiunzioni.

Quale il giudizio complessivo sul sistema normativo vigente?

Non si può dire - obiettivamente - ch'esso sia scarso o labile.

Quello che si può osservare - piuttosto - è ch'esso è essenzialmente negativo, basato cioè su una cornice di divieti.

Ma il contenuto?

E' mia convinzione che la televisione, per l'influenza unica che esercita, possa e debba svolgere anche una funzione positiva, attiva, propositiva.

E qui torno ancora una volta al tema della qualità; un tema che ho sollevato altre volte e che ha riscosso consensi ma anche qualche critica.

Un esponente della RAI ha contestato in radice che la qualità possa essere un segno distintivo: "Se *Il Grande Fratello* mi aumenta l'audience, quello è un prodotto di qualità", ha affermato.

Mi sembra più un discorso da pubblicitario che da esponente del

servizio pubblico televisivo. Non voglio demonizzare nessun tipo di trasmissione, ma credo – credo fermamente – che il servizio pubblico televisivo abbia una funzione indeclinabile nella crescita culturale, nell'obiettività, nella serietà dell'informazione, nella formazione del gusto.

E credo che l'ormai irrecusabile passaggio al digitale offra un'occasione indifferibile per valorizzare tale funzione.

La disponibilità di frequenze (da offrire anche a fornitori esterni di contenuti) consente infatti una pluralità di programmi capaci di venire incontro a molteplici esigenze, anche di approfondimento tematico, e anche con modalità interattive.

Guardate, quando propongo la qualità io non intendo che i programmi debbano essere pesanti, stantii. Qualità significa creatività, significa rigenerazione, non inerte didascalità.

Non capisco perché in un qualsiasi città (per non dire delle metropoli) di un certo livello civile non manchino i teatri, i cinema d'élite, i concerti, le mostre, le esposizioni, e tutto questo non possa invece trovare spazio in televisione, recuperando non trascurabili settori di telespettatori, oggi in sofferenza o in crisi di rigetto.

Si tratta di nicchie, ma suscettibili di espansione. Di nicchie che possono diventare cenacoli.

Peraltro il pubblico, anche il grosso pubblico, è più sensibile alla qualità di quanto non si voglia far credere da chi sostiene l'equazione: "degrado della qualità = ampliamento del target".

Quale spettacolo è più di massa del calcio? Ebbene, la grande maggioranza degli spettatori televisivi e di quelli che affollano gli stadi - e i ragazzi per primi - sono in grado di distinguere il bel gioco dal gioco scadente.

Ma perché? Perché lo hanno visto praticare. Se avessero visto solo squadracce che prendono a pedate il pallone, il loro gusto non sarebbe stato educato.

Corrado Calabrò

Stralcio dal discorso di presentazione al Parlamento della relazione annuale al Parlamento (20 luglio 2006)

Un settore di particolare delicatezza affidato all'Autorità è quello della tutela dei minori. La recente armonizzazione del quadro normativo di settore ha consentito d'incrementare il numero dei procedimenti avviati e di irrogare sanzioni pecuniarie di maggior entità.

Gli interventi dell'Autorità hanno tratto spunto dalle segnalazioni degli utenti e delle associazioni, nonché del Comitato di applicazione del Codice Tv e minori (che costituisce un'importante interfaccia per l'Autorità) ed hanno coinvolto, per le verifiche di competenza, organi qualificati come i Co.re.com., la Polizia delle comunicazioni, la Guardia di finanza.

Ma l'Autorità si è avvalsa anche del proprio apparato di monitoraggio delle emittenti televisive nazionali, affinando il sistema operativo per il delicato e complesso lavoro di registrazione e analisi dei filmati, che ha consentito di avviare le istruttorie anche d'ufficio.

(Montecitorio, sala della Lupa, 20 luglio 2006)

Garante per la protezione dei dati personali**DELIBERAZIONE 26 ottobre 2006**

Aggiornamento della Carta di Treviso, richiamata dal codice di deontologia, relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica. (Deliberazione n. 49/06).

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO l'art. 7 del codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica (Allegato A1 del codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196) il quale prevede una particolare tutela nei riguardi dei minori coinvolti in fatti di cronaca, richiamando anche i principi e i limiti stabiliti dalla Carta di Treviso;

VISTO l'art. 12 del codice il quale prevede che il rispetto delle disposizioni contenute nel predetto codice di deontologia costituisce condizione essenziale per la liceità e correttezza del trattamento dei dati personali;

VISTO l'art. 139 del citato codice che disciplina la procedura di cooperazione tra il Garante e il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti ai fini della formazione, modificazione o integrazione del predetto codice di deontologia;

VISTA la nota del Presidente del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti in data 24 ottobre 2006 in merito al testo che aggiorna la Carta di Treviso; del 10 ottobre 1990, già integrata dal Vademecum Treviso '95 che risulta approvato il 25 novembre 1995;

RILEVATO che l'aggiornata Carta di Treviso, approvata dal predetto Consiglio nazionale nella seduta del 30 marzo 2006, è stata completata alla luce delle osservazioni e delle indicazioni for-

multate nell'ambito dei contatti intercorsi con il Garante, nei termini risultanti dal testo allegato alla presente deliberazione; Considerato che la Carta afferma principi a tutela del diritto alla riservatezza e alla protezione dei dati personali relativi ai minori, anche in attuazione delle garanzie previste nei loro confronti dalla Convenzione sui diritti del fanciullo di New York del 20 novembre 1989 e dalla Carta costituzionale;

RITENUTO di dover dare atto dell'aggiornamento della Carta di Treviso stante il richiamo ad essa operato dall'art. 7 del predetto codice di deontologia, aggiornamento che non comporta la necessita' di formali integrazioni o modifiche al codice stesso;

RITENUTO di dover disporre la pubblicita' della presente deliberazione mediante invio al Ministero della giustizia per la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell'ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; Relatore il dott. Mauro Paissan;

Tutto cio' premesso il Garante:

- 1) da' atto, ai fini dell'applicazione del codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attivita' giornalistica (Allegato A1 del codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196), che la Carta di Treviso e' stata aggiornata dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti come da testo riportato in allegato alla presente deliberazione;
- 2) dispone che copia della presente deliberazione unitamente al testo allegato, sia trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;

Roma, 26 ottobre 2006

Il presidente **Pizzetti**
Il relatore **Paissan**
Il segretario generale **Buttarelli**

CARTA DI TREVISO

Premessa

La Carta di Treviso entra nel mondo globalizzato del terzo millennio.

La Carta di Treviso, documento e codice deontologico varato ed approvato nel 1990 dall'Ordine dei giornalisti e dalla FNSI - di intesa con Telefono Azzurro e con Enti e Istituzioni della Città' di Treviso - trae ispirazione dai principi e dai valori della nostra Carta costituzionale, dalla Convenzione dell'ONU del 1989 sui diritti dei bambini e dalle Direttive europee.

La Carta di Treviso costituisce norma vincolante di autoregolamentazione per i giornalisti italiani, nonché guida ideale e pratica per tutta la categoria dei comunicatori.

Dopo la nascita della Carta di Treviso, 10 ottobre 1990, integrata da un ulteriore documento deontologico - Vademecum Treviso '95 - il tema della tutela dei minori nei media è stato al centro di numerose iniziative, istituzionali ed associative, con la creazione di codici di autoregolamentazione che le diverse categorie di operatori hanno emanato.

Tv, stampa, cinema, pubblicità ed Internet sono mezzi di comunicazione talmente integrati nella società che svolgono un importante e indispensabile ruolo di informazione oltre che di formazione, soprattutto nei confronti delle giovani generazioni.

E' quindi necessario ed improrogabile attivare azioni specifiche per una maggiore conoscenza ed una più rigorosa osservanza delle regole e dei codici di autoregolamentazione, attraverso gli strumenti già previsti dalla Carta di Treviso 1990 e dal Vademecum 1995 che già tanti effetti positivi hanno fatto registrare nel corso di questi tre lustri.

L'aggiornamento della Carta di Treviso, a 15 anni dalla sua nascita, diventa così una naturale conseguenza operativa ed un coerente impegno deontologico che il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti si è assunto alla luce delle nuove realtà emergenti che caratterizzano il mondo dell'informazione nel terzo millennio e degli scenari culturali e sociali dell'Europa Unita.

CARTA DI TREVISO

Ordine dei giornalisti e FNSI, nella convinzione che l'informazione debba ispirarsi al rispetto dei principi e dei valori su cui si radica la nostra Carta costituzionale ed in particolare:

- il riconoscimento che valore supremo dell'esperienza statale e comunitaria è la persona umana con i suoi inviolabili diritti che devono essere non solo garantiti, ma anche sviluppati, aiutando ogni essere umano a superare quelle condizioni negative che impediscono di fatto il pieno esplicarsi della propria personalità;
- l'impegno di tutta la Repubblica, nelle sue varie articolazioni istituzionali, a proteggere l'infanzia e la gioventù per attuare il diritto alla educazione ed una adeguata crescita umana;
- dichiarano di assumere i principi ribaditi nella Convenzione ONU del 1989 sui diritti del bambino e nelle Convenzioni europee che trattano della materia, prevedendo le cautele per garantire l'armonico sviluppo delle personalità dei minori in relazione alla loro vita e al loro processo di maturazione, ed in particolare:
 - che il bambino deve crescere in una atmosfera di comprensione e che «per le sue necessità di sviluppo fisico e mentale ha bisogno di particolari cure e assistenza»;
 - che in tutte le azioni riguardanti i minori deve costituire oggetto di primaria considerazione «il maggiore interesse del bambino» e che perciò tutti gli altri interessi devono essere a questo sacrificati;
 - che nessun bambino dovrà essere sottoposto ad interferenze arbitrarie o illegali nella sua «privacy» né ad illeciti attentati al suo onore e alla sua reputazione;
 - che le disposizioni che tutelano la riservatezza dei minori si fondano sul presupposto che la rappresentazione dei loro fatti di vita possa arrecare danno alla loro personalità. Questo rischio può non sussistere quando il servizio giornalistico dà positivo risalto a qualità del minore e/o al contesto familiare in cui si sta formando;
 - che lo Stato deve incoraggiare lo sviluppo di appropriati codici di condotta affinché il bambino sia protetto da informazioni e messaggi multimediali dannosi al suo benessere psico-fisico;
 - che gli Stati devono prendere appropriate misure legislative, amministrative, sociali ed educative per proteggere i bambini da qualsiasi forma di violenza, abuso, sfruttamento e danno.

Ordine dei giornalisti e FNSI sono consapevoli che il fondamentale diritto all'informazione può trovare dei limiti quando venga in conflitto con i diritti dei soggetti bisognosi di una tutela privilegiata. Pertanto, fermo restando il diritto di cronaca in ordine ai fatti e alle responsabilità, va ricercato un equilibrio con il diritto del minore ad una speci-

fica e superiore tutela della sua integrita' psico-fisica, affettiva e di vita di relazione.

Si richiamano di conseguenza le norme previste dalle leggi in vigore.

Sulla base di queste premesse e delle norme deontologiche contenute nell'art. 2 della legge istitutiva dell'Ordine dei giornalisti, nonché di quanto previsto dal codice deontologico allegato al Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo n. 196/2003), ai fini di sviluppare una informazione sui minori piu' funzionale alla crescita di una cultura dell'infanzia e dell'adolescenza, l'Ordine dei giornalisti e la FNSI individuano le seguenti norme vincolanti per gli operatori dell'informazione:

1) i giornalisti sono tenuti ad osservare tutte le disposizioni penali, civili ed amministrative che regolano l'attivita' di informazione e di cronaca giudiziaria in materia di minori, in particolare di quelli coinvolti in procedimenti giudiziari;

2) va garantito l'anonimato del minore coinvolto in fatti di cronaca, anche non aventi rilevanza penale, ma lesivi della sua personalita', come autore, vittima o teste; tale garanzia viene meno allorché la pubblicazione sia tesa a dare positivo risalto a qualita' del minore e/o al contesto familiare e sociale in cui si sta formando;

3) va altresì evitata la pubblicazione di tutti gli elementi che possano con facilità portare alla sua identificazione, quali le generalita' dei genitori, l'indirizzo dell'abitazione o della residenza, la scuola, la parrocchia o il sodalizio frequentati, e qualsiasi altra indicazione o elemento: foto e filmati televisivi non schermati, messaggi e immagini on-line che possano contribuire alla sua individuazione. Analogo comportamento deve essere osservato per episodi di pedofilia, abusi e reati di ogni genere;

4) per quanto riguarda i casi di affidamento o adozione e quelli di genitori separati o divorziati, fermo restando il diritto di cronaca e di critica circa le decisioni dell'autorita' giudiziaria e l'utilita' di articoli o inchieste, occorre comunque anche in questi casi tutelare l'anonimato del minore per non incidere sull'armonico sviluppo della sua personalita', evitando sensazionalismi e qualsiasi forma di speculazione;

5) il bambino non va intervistato o impegnato in trasmissioni televisive e radiofoniche che possano ledere la dignita' o turbare il suo equilibrio psico-fisico, ne' va coinvolto in forme di comunicazioni lesive dell'armonico sviluppo della sua personalita', e cio' a prescindere dall'eventuale consenso dei genitori;

6) nel caso di comportamenti lesivi o autolesivi, suicidi, gesti inconsulti, fughe da casa, microcriminalita', ecc., posti in essere da minorenni, fermo restando il diritto di cronaca e l'individuazione delle responsabilita', occorre non enfatizzare quei particolari che possano provocare

effetti di suggestione o emulazione;

7) nel caso di minori malati, feriti, svantaggiati o in difficoltà occorre porre particolare attenzione e sensibilità nella diffusione delle immagini e delle vicende al fine di evitare che, in nome di un sentimento pietoso, si arrivi ad un sensazionalismo che finisce per divenire sfruttamento della persona;

8) se, nell'interesse del minore, esempio i casi di rapimento o di bambini scomparsi, si ritiene indispensabile la pubblicazione di dati personali e la divulgazione di immagini, andranno tenuti comunque in considerazione il parere dei genitori e delle autorità competenti;

9) particolare attenzione andrà posta nei confronti di strumentalizzazioni che possano derivare da parte di adulti interessati a sfruttare, nel loro interesse, l'immagine, l'attività o la personalità del minore;

10) tali norme vanno applicate anche al giornalismo on-line, multimediale e ad altre forme di comunicazione giornalistica che utilizzino innovativi strumenti tecnologici per i quali dovrà essere tenuta in considerazione la loro prolungata disponibilità nel tempo;

11) tutti i giornalisti sono tenuti all'osservanza di tali regole per non incorrere nelle sanzioni previste dalla legge istitutiva dell'Ordine.

Ordine dei giornalisti e FNSI raccomandano ai direttori e a tutti i redattori l'opportunità di aprire con i lettori un dialogo capace di andare al di là della semplice informazione; sottolineano l'opportunità che, in casi di soggetti deboli, l'informazione sia il più possibile approfondita con un controllo incrociato delle fonti, con l'apporto di esperti, privilegiando, ove possibile, servizi firmati e in ogni modo da assicurare un approccio al problema dell'infanzia che non si limiti all'eccezionalità dei casi che fanno clamore, ma che approfondisca, con inchieste, speciali, dibattiti, la condizione del minore e le sue difficoltà, nella quotidianità.

Ordine dei giornalisti e FNSI si impegnano, per le rispettive competenze:

1) a individuare strumenti e occasioni che consentano una migliore cultura professionale;

2) ad evidenziare nei testi di preparazione all'esame professionale i temi dell'informazione sui minori e i modi di rappresentazione dell'infanzia;

3) a invitare i Consigli regionali dell'Ordine dei giornalisti e le Associazioni regionali di stampa, con l'eventuale contributo di altri soggetti della categoria, a promuovere seminari di studio sulla rappresentazione dei soggetti deboli;

4) ad attivare un filo diretto con le varie professionalità impegnate per una tutela e uno sviluppo del bambino e dell'adolescente;

5) a coinvolgere i soggetti istituzionali chiamati alla tutela dei minori;

6) a consolidare il rapporto di collaborazione con gli organismi preposti all'ottemperanza delle leggi e delle normative in materia radio-

televisiva e multimediale;

ad auspicare, da parte di tutte le associazioni dei comunicatori, un impegno comune a tutelare l'interesse dell'infanzia nel nostro Paese;

8) a proseguire la collaborazione con la FIEG per un impegno comune a difesa dei diritti dei minori;

9) a richiamare i responsabili delle reti radiotelevisive, i provider, gli operatori di ogni forma di multimedialità ad una particolare attenzione ai diritti del minore anche nelle trasmissioni di intrattenimento, pubblicitarie e nei contenuti dei siti Internet.

NORME ATTUATIVE

L'Ordine dei giornalisti e la FNSI si impegnano a:

a) promuovere l'Osservatorio previsto dalla Carta di Treviso 1990;

b) diffondere la normativa esistente;

c) contemplare la sanzione accessoria della pubblicazione del provvedimento disciplinare;

d) coinvolgere le scuole di giornalismo come centri di sensibilizzazione delle problematiche inerenti ai minori.

(Testo approvato dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti nella seduta del 30 marzo 2006 e aggiornato con le osservazioni dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali).

8 gennaio 2007

**Dati sui comportamenti dei minori di fronte
alla segnaletica assegnata ai programmi**

● **Bambini tra i 7 e 11 anni**

51% dicono di non guardare mai programmi
con bollino rosso

23,5% dicono di guardarli con adulti

16,1% dicono di guardarli anche da soli

7% dicono di guardarli con fratelli o amici

● **Adolescenti tra 12 e 19 anni**

67,6 % dicono di guardarli

9,8% dicono di non guardarli mai

7,4% dicono di guardarli con adulti

I dati sono riportati nel VII Rapporto nazionale sulla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza Eurispes/Telefono Azzurro che contiene copioso materiale riguardante la fruizione della televisione da parte dei minori.

I dati qui riportati - riferisce il Rapporto - sono stati raccolti nel corso di "indagini" campione attraverso la somministrazione di questionari destinati rispettivamente all'infanzia e all'adolescenza.

Il questionario infanzia è stato somministrato a ragazzi tra i 7 e gli 11 anni frequentanti la terza, quarta, quinta classe elementare e la prima classe della scuola media; questionari pervenuti e analizzati 1274.

Il questionario adolescenza è stato somministrato a ragazzi tra i 12 e i 17 anni frequentanti la seconda e terza media o una delle classi degli istituti superiori; questionari pervenuti e analizzati 1242.

Stralcio del 40° Rapporto Censis sulla situazione sociale del Paese 2006

Tv e minori: la faticosa crescita del “terzo soggetto”

Il Comitato per l'applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori (definito come “Comitato TV e Minori” dagli “addetti ai lavori”) si avvia a concludere nel gennaio 2006, la sua prima consiliatura. Già questo primo dato, e cioè la conclusione naturale del mandato, può essere considerato come un elemento di successo: una precedente esperienza, durante il primo governo Prodi, si era conclusa dopo meno di un anno per dimissioni collettive. Qualche potere in più e forse anche una maggiore determinazione del Comitato attuale ha trasmesso l'impressione, tra i componenti del Comitato stesso, che ci fossero i margini per realizzare un servizio, per avviare un discorso nuovo, insomma che potesse essere realizzato un lavoro concreto. Lavoro che, come disse il presidente Emilio Rossi, al momento dell'insediamento ufficiale del Comitato presso il Ministero delle Comunicazioni, non sta tanto nell'esercizio di un potere sanzionatorio nei confronti delle emittenti televisive (potere peraltro di natura morale, una sorta di induzione ad un “mea culpa” televisivo durante i telegiornali di maggior o buon ascolto da parte dell'emittente sanzionata); quanto piuttosto in un segno d'inversione di tendenza.

Il fatto stesso che oggi le emittenti lavorino insieme ai rappresentanti dei telespettatori attraverso i loro stessi rappresentanti per formulare documenti di indirizzo alle emittenti (come nel caso di un documento sui film che dovrebbe aiutare le emittenti nella classificazione dei film per grado di problematicità) è un esempio di dialogo aperto; anche il fatto che si preoccupino di giungere all'omogeneizzazione della segnaletica televisiva (i famosi semafori gialli, rossi e verdi del gruppo Mediaset o la farfalla rossa e verde per quanto riguarda la Rai, o gli avvisi per La 7) sta a significare che gradatamente sta prendendo forma e consolidandosi presso le emittenti un atteggiamento di maggiore attenzione e responsabilità rispetto al tema dei minori.

Il lavoro del Comitato in questi tre anni è stato tutt'altro che leggero: alla carenza di un Osservatorio sulla programmazione che segnalasse le ipotesi di infrazione del Codice (per violenza, volgarità, turpiloquio, strumentalizzazione dei conflitti familiari ecc.) e che avrebbe consentito uno sguardo più ampio del Comitato, è andata avviando progressivamente l'azione di tante associazioni (di telespettatori, di genitori, di insegnanti) sparse sul territorio nazionale che hanno segnalato pubblicità, film, servi-

zi di telegiornali e quant'altro, ritenendoli offensivi o problematici per i propri figli.

Un dato da evidenziare a questo proposito è che, nel corso dei tre anni, si è passati ad una progressiva differenziazione dei soggetti che reclamano (dalle associazioni più "informate" dei primi tempi, si è giunti a segnalazioni da parte di singoli cittadini, fino alle segnalazioni collettive con addirittura raccolta di firme all'interno di un plesso scolastico). Segno che man mano che l'informazione cresce, un numero sempre maggiore di cittadini e di telespettatori sente il bisogno di far sentire la propria voce e reclamare con sempre maggiore vivacità presso l'istituzione che ritengono più affidabile e che cominciano a conoscere.

Può essere utile, per dar conto delle dimensioni dell'impegno, far riferimento a qualche cifra (tab. 13).

La distribuzione degli accertamenti di violazione tra i vari generi, vede in testa film e fiction, poi reality e talk show.

I documenti d'indirizzo più recenti riguardano: la fenomenologia mediatica attorno al *wrestling*, l'enfasi eccezionale che la TV attribuisce a vicende (droga, conflitti di coppia) in contrasto con la privacy; i servizi di cartomanzia e pronostici diffusi in fascia protetta.

Dopo la fase iniziale diretta a far sentire la propria presenza attraverso singoli interventi, il Comitato sta cercando di sviluppare in positivo un'attività mirata a obiettivi meno episodici, come:

- collaborazione tra Comitati nazionali sul piano europeo;
- approfondimento di profili pediatrico-psicologici (realtà e reality; desideri e sazietà; violenza e paure);
- collaborazione sul territorio con i Corecom;
- vaglio critico del rapporto tra qualità della programmazione e interessi autentici degli inserzionisti pubblicitari.

Peraltro ci sono elementi "di sistema" che rendono certamente complessa l'azione del Comitato TV e Minori: per esempio, come sollecitare maggiore attenzione da parte delle emittenti nella trasmissione di film quando le commissioni per la revisione cinematografica preposte al nulla osta cinematografico continuano tranquillamente a derubricare i film vietati ai minori di anni 18 a film vietati ai minori di 14 anni.

E come intervenire quando l'oggetto del reclamo è un servizio del telegiornale troppo crudo a fronte di direttori di testata che si trincerano dietro il diritto costituzionale alla libertà d'espressione e del diritto all'informazione?

E ancora. Come intervenire su un'emittenza privata numerosissima che vive anche di spettacoli di cartomanzia? E che dire di quelle emittenti che trasmettono porno, perfino alle 8.00 di mattina? Si può intervenire su singoli casi segnalati, ma sarebbe assolutamente necessario, in questo caso ancor più che per le televisioni nazionali, che ci fosse una forma di monitoraggio sistematico delle realtà locali. Questo evidenzia il ruolo importantissimo dei Corecom che in una prospettiva di *devolution* eserciteranno sempre maggiori funzioni di controllo e vigilanza in ambito territoriale come *longa manus*, per così dire, dell'Autorità centrale per le Garanzie nelle Comunicazioni e che faticosamente cominciano ad attrezzarsi.

Sono solo tre esempi, per dire che l'azione di un'istituzione di rappresentanza d'interessi (in questo caso di genitori ed educatori giustamente preoccupati dei contenuti televisivi che invadono ad ogni ora del giorno e della notte la mente dei loro ragazzi) tempera la sua efficacia in relazione ad un fitto gioco di rimandi e interessi "altri" (i produttori, i giornalisti, i responsabili di rete e di testata, i pubblicitari, le aziende). E tuttavia, le possibilità di crescita di un terzo soggetto tra potere televisivo da una parte e platee televisive dall'altra (dei bambini, degli adolescenti, ma anche dei genitori, degli insegnanti, delle famiglie in generale) sta in questa faticosa dialettica che in altri Paesi ha dato eccellenti frutti.

Si potrebbe obiettare che altri Paesi hanno una diversa cultura dell'esercizio del diritto di cittadinanza. Per un telespettatore inglese, ad esempio, assistere ad un programma che trova "disdicevole" per suo figlio e inviare un reclamo al Broadcasting Standard Council prima e oggi all'Ofcom (che ha riunito diverse Authorities) è un comportamento del tutto naturale: lo stesso avviene in molti altri Paesi, soprattutto nordeuropei, ma ormai anche in Francia o in Spagna. In Italia non si ha questa stessa consapevolezza, anche perché non sono state poste in essere politiche culturali miranti a favorirla, e a svilupparla.

Lo stesso Comitato TV e Minori solo nel terzo anno di attività ha potuto avviare un dialogo che potrebbe rivelarsi promettente con il Miur (la Pubblica Istruzione) per diffondere la conoscenza nelle scuole del Codice di Autoregolamentazione tv e minori e dunque la consapevolezza dei diritti dei telespettatori tra ragazzi, docenti, famiglie.

Peraltro, le stesse emittenti televisive, pubbliche e private, nazionali e locali si erano impegnate, all'atto di sottoscrizione del Codice, che giova ricordarlo, nel frattempo ha assunto cogenza di legge essendo stato assunto nella legge di sistema n. 112, ad avviare idonee campagne di comunicazione per portare a conoscenza dei telespettatori l'esistenza del Codice e del Comitato.

E' chiaro che il Comitato da solo non potrà mai cambiare la televisione

italiana, decaduta purtroppo a livelli di banalità e volgarità difficilmente rintracciabili in televisioni di altri paesi europei (ad eccezione forse della Spagna, che pure negli ultimi due anni ha prodotto una normativa imponente per tutelare la dignità della donna nella comunicazione e i diritti dei minori). Ma il Comitato TV e Minori potrà gradatamente diventare quel riferimento istituzionale di cui i telespettatori sentono di aver bisogno per far sentire la propria voce ed esercitare una cittadinanza attiva anche nel mondo della comunicazione. Per diminuire un inutile tasso di violenza, per evitare, almeno in prima serata, un erotismo spesso ai limiti della pornografia, per calmierare il turpiloquio e le volgarità verbali; ma anche per intervenire su altre forme di comunicazione più subdole ma non meno pericolose, come il ricorso continuo allo stereotipo di genere che vede la donna o tra i fornelli o tra le seduzioni. Con la lodevole eccezione, bisogna ammetterlo, della fiction che ultimamente propone come protagoniste donne impegnate nella professione, come nelle amicizie e nella vita privata.

La finzione esplicita della fiction sta restituendo uno spaccato sociale più aderente alla realtà di tanti reality e talk show che mostrano solo donne per così dire "ornamentali". Segno che anche tra chi fa offerta comincia a farsi largo una nuova sensibilità e una nuova forma d'ascolto del sociale che cambia. Chissà che, insieme, i soggetti più moderni d'offerta, e quelli più convinti ed equilibrati sul piano del controllo non si riesca a fare qualche concreto passo in avanti.

Tab. 13 - Distribuzione degli accertamenti di violazione tra i vari generi televisivi, 2003-2005 (v.a.)

	Totale(2)	2003	2004	2005
Casi considerati	1171	355	512	304
Procedimenti instaurati	334	90	146	98
Violazioni accertate	119	32	53	34
Delibere - raccomandazioni	92	24	39	29
Documenti di indirizzo	18	9	7	2
Segnalazioni dirette all'Agcom (1)	70	11	48	11
Risoluzioni:				
Film/televisione	34	13	13	8
Fiction	9	3	3	3
Reality/talk show	27	5	17	5
Varietà	7	5	2	
Informazione	15	1	7	7
Pubblicità	13	2	4	7

(1) Si tratta di segnalazioni dirette all'Agcom, riferite a programmi *hard* diffusi per lo più su emittenti locali in orario notturno.
 (2) I dati del primo e del terzo anno, ancora in corso, sono necessariamente incomplete.

Fonte: Comitato per l'Applicazione del Codice di Autoregolamentazione TV e Minori - Min. Comunicazioni.

